Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Mercoledì, 27 giugno — Numero 149.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 238 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La spesa annua da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è elevata da 60 a 68 milioni per ciascuno degli esercizi 1905-906 e 1906-907, a 70 milioni per gli esercizi 1907-908, 1908-909 e 1909-910, a 71 milioni per gli esercizi 1910-911 e 1911-912 ed a 72 milioni per ciascuno dei successivi esercizi fino al 1920-21.

Art. 2.

Dalla maggiore assegnazione attribuita con l'articolo precedente alla parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, che complessivamente importa, nel periodo suindicato, la somma di 176 milioni verranno prelevate, oltre alle somme necessarie per le opere pubbliche in Calabria ed autorizzate con legge speciale:

a) lire 20 milioni per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle altre regioni del Regno;

b) lire 66 milioni per le ferrovie complementari di cui nella legge 9 luglio 1905, n. 413.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 saranno introdotte le variazioni portate dalla tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 4.

In aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293 (art. 6) è stabilita la maggiore assegnazione di L. 6,000,000 per le strade provinciali indicate nella tabella *C*, annessa alla presente legge.

Art. 5.

In aggiunta alla spesa di L. 900,000 autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 29 dicembre 1904, n. 674, per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, è accordato un ulteriore fondo di L. 2,900,000 restando così autorizzata, per tale titolo, la spesa di L. 3,800,000.

Tenuto conto della inscrizione di L. 200,000 complessivamente già fatta negli esercizi 1904-905 e 1905-906, la rimanente spesa di L. 3,600,000 sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori

pubblici, in ragione di annue L. 400,000, negli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1914-15.

Art. 6.

Gli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici saranno determinati, per il biennio finanziario 1906-907 e 1907-908, in conformità della tabella *B*, annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

E. GIANTURCO.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli :* GALLO.

Tabella **A.**

Variazioni in aumento da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906.

Capitolo n. 203-*bis*. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria. . . . . . L.	1,500,000 —
» 204-*bis*. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria . . . . »	4,000,000 —
» 415-*ter*. Costruzione del tronco di ferrovia da Poggio Rusco a Verona . . . . »	1,500,000 —
» 415-*quinq*. Costruzione delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone »	1,000,000 —
	L. 8,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
MAJORANA.

Tabella **B.**

Ripartizione delle somme da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici durante il biennio finanziario 1906-907 e 1907-908.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
1			**Spese generali.**		
	73	71	Interessi da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	290,000 —	200,000 —
	»	72	Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (Spese fisse).	88,000 —	88,000 —
	»	73	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale	18,000 —	18,000 —
	75	74	Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 —	700 —
	»	75	Ministero - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	230,000 —	230,000 —
	»	76	Ministero - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	60,000 —	60,000 —
	77	77	Ministero - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,000 —	20,000 —
	»	78	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse).	120,000 —	120,000 —
	»	79	Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	40,000 —	40,000 —
	79	80	Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	14,100 —	14,000 —
				880,800 —	880,800 —

N. d'ordine	Numero del capitolo		Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario	
	1905-906	1906-907		1906-907	1907-908
2			**Opere in Roma.**		
	81	81	Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (art. 1, lettera *b*, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	2,000,000 —	2,000,000 —
	82	82	Quota a carico dello Stato nella spesa pei lavori di sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56)	1,442,750 —	1,442,750 —
	419	425	Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere (legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) . . .	217,250 —	217,250 —
	83	83	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere	per memoria	per memoria
	84	84	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse)	34,000 —	34,000 —
		85	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere	4,000 —	4,000 —
	85	86	Assegni mensili al personale avventizio in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (Spese fisse)	1,800 —	1,800 —
		87	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere	200 —	200 —
	86	88	Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (leggi 14 maggio 1881, n. 209, e 20 luglio 1890, n. 6980)	2,500,000 —	2,500,000 —
	87	89	Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno (legge 7 luglio 1902, n. 306)	2,500,000 —	»
	88	90	Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458, 25 febbraio 1900, n. 56, e 27 dicembre 1903, n. 514)	500,000 —	500,000 —
	89	91	Costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (art. 5 della legge 6 agosto 1893, n. 458)	per memoria	500,000 —
	90	92	Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56, e art 1, lettera *e*, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	1,954,000 —	954,000 —
	91	93	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse)	30,000 —	30,000 —
		94	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità, in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma	4,000 —	4,000 —
	92	95	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Spese fisse)	12,000 —	12,000 —
		96	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma . .	per memoria	per memoria
	93	97	Prosecuzione dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (art. 1, lettera *d*, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	943,000 —	943,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	94	98	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse)	35,000 —	35,000 —
		99	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II	5,000 —	5,000 —
	95	100	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (Spese fisse)	13,000 —	13,000 —
		101	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II	4,000 —	4,000 —
				12,200,000 —	9,200,000 —
3			**Opere varie.**		
	96	102	Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti (leggi 30 luglio 1896, n. 339 e art. 1, lett. *e*, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	980,000 —	1,180,000 —
	97	103	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti (Spese fisse)	12,500 —	12,500 —
		104	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti	3,500 —	3,500 —
	98	105	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti (Spese fisse)	3,500 —	3,500 —
		106	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti	500 —	500 —
	99	107	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Acerenza (articoli 2 e 3 della legge 7 luglio 1901, n. 325)	880 —	880 —
	100	108	Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 301)	4,310 —	4,310 —
	101	109	Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Santa Maria e Borgocollefegato in provincia di Aquila (art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380)	11,000 —	11,000 —
				1,016,190 —	1,216,190 —
4			**Strade.** Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.		
			(Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art 34 della legge di contabilità generale).		
	102	110	Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di L. 30,000	22,000 —	22,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	103	111	Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi	15,000 —	15,000 —
				37,000 —	37,000 —
			Spese dipendenti dall'articolo 1, lettera *c*, della legge 25 febbraio 1900, n. 56.		
	103 *bis*	112	Sistemazione del piano viabile della galleria del Colle di Tenda, lungo la strada nazionale n. 30 (Cuneo)	per memoria	per memoria
	103 *ter*	113	Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari)	210,000 —	»
			Spese dipendenti dall'articolo 1, lettera *f*, della legge 30 giugno 1904, n. 293.		
	104	114	Restauro alla platea del ponte sul Calore lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	per memoria	10,000 —
	»	»	Consolidamento dei tratti in frana a Camporeale e tra la fontana delle Monache ed il ponte Pecoraro nel tronco dal miglio 52 al miglio 61 della strada nazionale n. 54 (Avellino)	»	10,000 —
	»	115	Consolidamento dei tratti in frana, costruzione di muri di sostegno e opere di difesa nel tronco dal miglio 61 al ponte San Marco della strada nazionale n. 54 (Avellino)	36,000 —	32,000 —
	»	»	Costruzione di tre case cantoniere, di un ponte sul torrente Arso e consolidamento di vari tratti dal Varco Appennino al ponte n. 90 della strada nazionale n. 55 (Avellino)	»	20,000 —
	»	115-*bis*	Imbrigliamento di torrenti, consolidamento e riparazione di opere d'arte nel tronco dal Varco Appennino al Formicoso della strada nazionale n. 55 (Avellino)	9,000 —	»
	»	»	Ricostruzione dei ponti sul Piave nelle località Roibe Rosso e Roibe Nero nel tronco da Gogna a Montecroce della strada nazionale n. 1 (Belluno) . . .	»	15,000 —
	105	116	Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento nel tronco da Feltre al confine trevisano della strada nazionale n. 7 (Belluno) . . .	5,000 —	20,000 —
	»	»	Sistemazione del tratto al piano delle Barche e di quello tra Pedesalto e il Ponte Serra nel tronco da Arten a Pontet della strada nazionale n. 8 (Belluno)	»	8,000 —
	»	»	Ricostruzione di ponti nelle località Val Rosna e Val Molina nel tronco da Arten a Pontet della strada nazionale n. 8 (Belluno)	»	7,000 —
	»	»	Sistemazione del tratto tra Fonsaso e il Forte Sant'Antonio della strada nazionale n. 8 (Belluno)	»	24,000 —
	»	»	Ricostruzione dei ponti sui torrenti Rio Secco e Lavaneggia lungo la strada nazionale n. 8 (Belluno)	»	10,000 —
	»	»	Sistemazione di frane mediante costruzione di briglie e ponticelli nelle località Gazzarò, Tovanella e Vodo lungo la strada nazionale n. 9 (Belluno) .	»	10,000 —
	»	»	Ricostruzione del ponte sul Desedan lungo la strada nazionale n. 9 (Belluno).	»	25,000 —
	106	117	Consolidamento e sistemazione di vari tratti del tronco da Solopaca a Ponte Principe della strada nazionale n. 53 (Benevento)	4,000 —	3,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
	107	118	Sistemazione del tratto fra le progressive 36.000 e 41.500 della strada nazionale n. 17 (Bergamo)	17,000 —	20,000 —
	»	»	Ricostruzione del ponte Abbioccolo e relative rampe di accesso lungo la strada nazionale n. 16 (Brescia)	»	20,000 —
	»	»	Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 in corrispondenza alla Valle di Sellero (Brescia)	»	25,000 —
	108	119	Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 fra la Casa di Paghcrola ed il vecchio ponte di San Brizio (Brescia)	7,000 —	20,000 —
	109	120	Consolidamento di frane lungo i tronchi 2° e 3° della strada nazionale n. 75 (Cagliari)	7,000 —	15,000 —
	»	»	Prolungamento della galleria artificiale tra i ponticelli 99 e 100 e radicali riparazioni alle opere d'arte lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 51 (Campobasso)	»	16,000 —
	»	121	Lavori di sistemazione e di consolidamento fra i ponticelli 109 e 111 e radicali riparazioni alle opere d'arte lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 52 (Campobasso)	35,000 —	60,000 —
	110	122	Consolidamento di frane tra Campolieto e Casacalenda lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 53 (Campobasso)	20,000 —	30,000 —
	111	123	Ricostruzione di ponticelli e sistemazione del tronco da Cerami al bivio per Cesarò della strada nazionale n. 70 (Catania)	14,500 —	10,000 —
	»	»	Ricostruzione e riparazione di opere d'arte nel tronco da Sella Crociate al Colle Contrasto della strada nazionale n. 71 (Catania)	»	9,000 —
	»	» (1)	Consolidamento nella discesa di Mamiano, costruzione di cunette e di parapetti lungo la strada nazionale n. 40 (Firenze)	»	15,000 —
	»	127	Variante attraverso la frana di Castro e ponte sul torrente Rimaggio lungo la strada nazionale n. 41 (Firenze)	25,500 —	26,000 —
	»	128	Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle località Scadurano e Tribuccio; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze)	per memoria	per memoria
	115	129	Riparazione e consolidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia lungo la strada nazionale n. 36 (Genova)	16,000 —	4,000 —
	116	130	Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco dal ponte di Campia al Valico delle Radici della strada nazionale n. 39 (Lucca)	per memoria	per memoria
	117	131	Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali nn. 71 e 72 (Messina)	per memoria	30,000 —
	118	132	Sistemazione e miglioramento del tronco Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale n. 39 (Modena)	23,000 —	10,000 —
	»	»	Ampliamento della casa di ricovero Sella Martino, ricostruzione di muri, di cunette, di ponticelli e consolidamento di frane lungo la strada nazionale n. 69 (Palermo)	»	7,000 —
	119	133	Consolidamento di frane in contrada Santa Maria, ricostruzione di ponticelli e consolidamento di tratti nel tronco da Fiumetorto a Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo)	6,000 —	5,000 —
	»	»	Consolidamento della frana tra i chilometri 61 e 62 nel tronco da Caltavaturo a Petralia Sottana della strada nazionale n. 70 (Palermo)	»	8,000 —

(1) I capitoli nn. 124, 125 e 126 sono soppressi ed inscritti fra le opere nelle provincie calabresi.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
	120	134	Ricostruzione di ponticelli, di briglie e di muri di controriva lungo la strada nazionale n. 37 (Parma)	4,000 —	5,000 —
	121	135	Consolidamento d'opere d'arte e sistemazione di vari tratti lungo la strada nazionale n. 43 (Pesaro)	43,000 —	»
	122	136 (1)	Ricostruzione di ponticelli e opere di miglioramento lungo la strada nazionale n. 44 (Pesaro)	per memoria	6,000 —
	125	139	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno)	per memoria	12,000 —
	»	140	Sistemazione e consolidamento del tronco da Sapri a Sanza della strada nazionale n. 58 (Salerno)	24,500 —	25,000 —
	»	141	Ampliamento della luce libera del ponte del torrente Cedrino e rami di accesso lungo la nazionale n. 75 (Sassari)	35,000 —	80,000 —
	126	142	Costruzione di un ponte sul torrente Posada e relativi accessi lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari)	31,000 —	50,000 —
	127	143	Costruzione di un ponte sull'Adda presso l'abitato di Le Prese lungo la strada nazionale n. 18 (Sondrio)	11,000 —	per memoria
	»	144	Costruzione di un ponte sul torrente Aver lungo la strada nazionale n. 19 (Sondrio)	60,000 —	17,000 —
	128	145	Sistemazione, miglioramento e consolidamento di frane lungo la strada nazionale n. 68 (Trapani)	15,000 —	10,000 —
	»	»	Opere di miglioramento di sistemazione e di difesa nel 1° tronco della strada nazionale n. 1 (Udine)	»	12,000 —
	»	»	Prolungamento della galleria al Passo della Morte e sistemazione di tratti nel 2° tronco della strada nazionale n. 1 (Udine)	»	35,000 —
	129	146	Ripristino di un tratto nella località Ronchi lungo la strada nazionale n. 2 (Udine)	9,500 —	per memoria
	»	147	Imprevisti per le opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella *A* annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293	30,000 —	58,000 —
			Spese dipendenti dalla legge . . . . (2)		
	»	147 *bis*	Lavori di sistemazione e di rettifica della strada già consortile (ora nazionale) Laviano-Santomenna-Castelnuovo di Conza-San Felice (Salerno)	80,000 —	80,000 —
	»	147 *ter*	Variante del tratto a forte pendenza presso il ponte n. 60 lungo il 5° tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino)	50,000 —	50,000 —
	»	147 *quater*	Sistemazione e consolidamento del tratto della strada nazionale n. 55 compreso fra il ponte Temeto e la località San Felice (Avellino)	20,000 —	20,000 —
	»	147 *quinq.*	Correzione del tratto compreso fra i Sabbioni e l'abitato di Loiano della strada nazionale n. 41 (Bologna)	70,000 —	70,000 —
	»	147 *sexies*	Correzione del 4° tratto fino al fosso Marignano, ultima linea di confine dei due Stati, della strada nazionale n. 45, da Rimini a San Marino (Forlì)	60,000 —	60,000 —
	»	147 *septies*	Sistemazione della traversa di Serravalle di Chienti lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata)	40,000 —	40,000 —

(1) I capitoli nn. 137 e 138 sono soppressi ed inscritti, il primo fra le opere nella provincia di Basilicata ed il secondo fra le opere nelle provincie calabresi.
(2) Veggasi il disegno di legge n. 257.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	129	147 *octies*	Deviazione della strada nazionale n. 43 in corrispondenza della frana di Cà-Volpone (Pesaro).	70,000 —	70,000 —
	»	147 *novies*	Deviazione del tratto tra Morgex e Prè Saint-Didier della strada nazionale n. 23 (Torino)	65,000 —	65,000 —
	»	147 *decies*	Imprevisti per le opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella *A* annessa alla legge	20,000 —	20,000 —
	»	147 *undec.*	Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali	25,000 —	25,000 —
	130	148	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	26,000 —	26,000 —
		149	Stipendi di personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	19,000 —	19,000 —
	131	150	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	5,000 —	5,000 —
	132	151	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	10,000 —	10,000 —
		152	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.	2,000 —	2,000 —
			Riparazioni straordinarie.		
	132 *bis*	153	Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (leggi 3 luglio 1904, n. 313 e 29 dicembre 1904, n. 674)	330,000 —	300,000 —
			Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato. (Spese dipendenti delle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293 e art. 3 *bis* della presente legge).		
	135	(1) 156	Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco II, n. 33)	per memoria	20,000 —
	136	157	Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli (Teramo). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2)	25,000 —	20,000 —
	»	157 *bis*	Strada da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri (Salerno). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 10)	400,000 —	50,000 —
	140	(2) 161	Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 13).	200,000 —	per memoria
	»	161 *bis*	Strada Isernia-Atina-Roccasecca (Campobasso). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 14).	30,000 —	70,000 —
	141	162	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 15).	170,000 —	180,000 —

(1) I capitoli nn. 154 e 155 sono soppressi ed inscritti: il primo fra le opere nella provincia di Basilicata ed il secondo fra le opere nelle provincie calabresi.

(2) I capitoli nn. 158, 159 e 160 sono soppressi ed inscritti fra le opere nelle provincie calabresi.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	142	163	Strada da Capestrano per Forca di Penne, alla strada provinciale Chieti-Teramo (Teramo). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 16)	50,000 —	80,000 —
	»	163-*bis*	Strada della Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne, sotto Calascibetta (Caltanissetta) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 19)	20,000 —	50,000 —
	»	163-*ter*	Strada da Rocca d'Aspide, per Bellosguardo, a Sant' Angelo Fasanella (Salerno) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 31)	50,000 —	100,000 —
	149	(1) 170	Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all' Appulo-Sannitica (Campobasso) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 39)	per memoria	per memoria
	150	171	Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40)	100,000 —	40,000 —
	151	172	Strada da Capo d'Orlando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 53)	70,000 —	90,000 —
	»	»	Allargamento del ponte della ferrovia sul Po presso Valenza, per servizio di strada ordinaria (Alessandria) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 6)	»	100,000 —
	153	(2) 174	Strada di Scanno da Sulmona per Bugnara, Anversa, Villalago e Scanno a Villetta Barrea (Aquila) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 13) .	20,000 —	20,000 —
	154	175	Strada dalla nazionale degli Abruzzi per Campotosto alla provinciale Aquila-Ascoli presso Amatrice (Aquila) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 15)	per memoria	10,000 —
	155	176	Strada dalla Pescara-Popoli, presso la stazione di San Valentino, all'incontro della Sulmona-Campo di Giove in direzione di Pacentro (Aquila) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 17)	65,000 —	50,000 —
	156	177	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Arezzo) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23)	20,000 —	20,000 —
	157	178	Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23)	50,000 —	50,000 —
	158	179	Strada dalla provinciale Tebro Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino, a Pian di Mileto in provincia di Pesaro (Arezzo) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 24)	80,000 —	50,000 —
	159	180	Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano presso il Casone Cocca (Benevento) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 34)	20,000 —	10,000 —
	160	181	Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Benevento (Benevento e Caserta) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 35) . .	40,000 —	70,000 —
	161	182	Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 70)	20,000 —	40,000 —
	»	182-*bis*	Strada dal ponte Morgia Schiavoni, sulla Frentana, pei tenimenti di Castellino e Ripabottoni, alla nazionale Sannitica, presso Centocelle (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 71)	20,000 —	30,000 —
	162	183	Strada da Pietracatella alla nazionale Appulo-Sannitica presso l'innesto della traversa obbligatoria di Riccia (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 72)	per memoria	per memoria

(1) I capitoli nn. 164, 165, 166, 167, 168 e 169 sono soppressi. Quelli nn. 164 e 169 vengono inscritti fra le opere nella provincia di Basilicata e quelli nn. 165, 166, 167 e 168 vengono inscritti fra le opere nelle provincie calabresi.

(2) Il capitolo n. 173 è soppresso ed inscritto fra le opere nella provincia di Basilicata.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
	163	184	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda, e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 73)	200,000 —	300,000 —
	164	185	Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 74)	90,000 —	30,000 —
	165	186	Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturo (Caserta) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 76)	80,000 —	50,000 —
	166	187	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento (Chieti) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 77)	30,000 —	60,000 —
	167	188	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio qer un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al casino Piccoli, e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chieuti (Campobasso) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 78).	30,000 —	50,000 —
	168	189	Strada da sotto Atessa all'Istonia presso San Barnaba di San Buono (Chieti) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 97)	20,000 —	40,000 —
	169	190	Prolungamento della provinciale di Valsinello da Guilmi all'incontro della strada Perano Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio (Chieti) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 98)	20,000 —	40,000 —
	170	191	Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in contrada e Pretoro (Chieti) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III. n. 99)	30,000 —	per memoria
	171	192	Collegamento della strada provinciale Istonia con la Trignina, attraverso la Sella del Convento di Palmoli (Chieti) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 101)	20,000 —	50,000 —
	176	(1) 197	Strada da Altopascio a Bientina con diramazione alla provinciale del Tiglio (Firenze) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 127)	15,000 —	»
	»	197 *bis*	Strada da Ribera, sulla provinciale di serie Porto Empedocle Castelvetrano, alla provinciale di Chiusa Sclafani, oltre il torrente San Carlo (Girgenti) (legge 23 luglio 1881, n. 333. (Elenco III, n. 151)	50,000 —	100,000 —
	178	(2) 199	Strada da Sant'Agata di Militello, pei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Messina) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 165).	250,000 —	220,000 —
	179	200	Completamento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marina, per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Messina) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 166)	50,000 —	40,000 —
	»	201	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (Napoli) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 172)	40,000 —	30,000 —
	»	202	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (Salerno) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 172)	10,000 —	10,000 —

(1) I capitoli nn. 193, 194, 195 e 196 sono soppressi. Quello n. 195 viene inscritto fra le opere nella provincia di Basilicata e quelli nn. 193, 194 e 196 vengono inscritti fra le opere nelle provincie calabresi.

(2) Il capitolo n. 198 è soppresso ed inscritto fra le opere nella provincia di Basilicata.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
	185	208 (1)	Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula alla Brienza-Montemurro (Salerno) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 216)	80,000 —	50,000 —
	186	209	Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro Sanza, per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari-Scario (Salerno) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 225)	40,000 —	65,000 —
	187	210	Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 233)	per memoria	per memoria
	188	211	Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521	40,000 —	per memoria
	189	212	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente	800,000 —	800,000 —
	190	213	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	450,000 —	280,000 —
	191	214	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	70,000 —	70,000 —
	192	215	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse).	104,000 —	104,000 —
		216	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	30,000 —	30,000 —
	193	217	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse).	12,000 —	12,000 —
		218	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	8,000 —	8,000 —
	194	219	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	15,000 —	15,000 —
	»	»	Somma da inscriversi nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio del Ministero del tesoro pe rimborso alla Cassa di depositi e prestiti delle somme da essa anticipate per l'esecuzione di opere pubbliche in dipendenza della legge 28 dicembre 1902, n. 547	310,000 —	310,000 —
			Sussidi straordinari.		
	197	220	Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 1, lett. *i*, e art 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lett. *c*, della legge 29 dicembre 1904, n. 674 e art. 5 della presente legge).	400,000 —	400,000 —
	198	221	Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*)	300,000 —	300,000 —
	199	222	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali ecc. (leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312)	1,166,000 —	1,166,000 —

(1) I capitoli nn. 203, 204, 205, 206 e 207 sono soppressi ed inscritti fra le opere nella provincia di Basilicata.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	199 *bis*	223	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (Spese fisse) . . .	30,500 —	30,500 —
		224	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza	2,000 —	2,000 —
	200	225	Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie	1,500 —	1,500 —
				1,900,000 —	1,900,000 —
5			**Acque.**		
	202	226	Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (Spesa ripartita) (leggi 24 luglio 1887, n. 4805; 26 giugno 1898, n. 231 e art. 1, lett. *a*, della legge 13 luglio 1905, n. 400)	per memoria	300,000 —
	203	227	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile addetto ai lavori per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendente dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231 . .	per memoria	per memoria
	203 *bis*	227-*bis*	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria articolo 2, lettera *a*, della presente legge)	500,000 —	500,000 —
	204	228	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. 1, lettera *k*, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	1,000,000 —	1,000,000 —
	204 *bis*	228-*bis*	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (art. 2 lettera *a*, della presente legge)	3,500,000 —	3,500,000 —
	205	229	Opere di spostamento di un tratto del canale della Botte al Passo Canne in provincia di Bologna nell'interesse del regime del Reno, di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 335) (legge 8 luglio 1903, n. 335)	65,000 —	55,000 —
	207	230	Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*).	10,000 —	10,000 —
			(Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale).		
	208	231	Spese per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici	30,000 —	30,000 —
				5,105,000 —	5,395,000 —
6			**Opere idrauliche di 3ª, 4ª, e 5ª categoria.**		
	209	232	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, numero 304	375,000 —	600,000 —
	210	233	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173	35,000 —	50,000 —
	211	234	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304	50,000 —	80,000 —
	212	235	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria ed al buon regime dei fiumi o torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*	40,000 —	70,000 —
				500,000 —	800,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
7			**Spese comuni ad acque e strade.**		
	212 *bis*	236	Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (legge 30 giugno 1904, n. 293 e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	300,000 —	350,000 —
	212 *ter*	237	Sussidi alle Provincie ed ai Comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (legge 30 giugno 1904, n. 293)	650,000 —	650,000 —
	216 *bis*	238	Sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30: 27 aprile 1899; n. 165; 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313; e art. 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674)	610,000 —	685,000 —
	217	239	Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica, in provincia di Siracusa (art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (Spesa ripartita)	100,000 —	100,000 —
	218	240	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903 (art. 8 della legge 3 luglio 1904, n. 313). Spesa ripartita	40,000 —	40,000 —
8			**Bonifiche.**	1,700,000 —	1,825,000 —
			Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e legge 7 luglio 1902, n. 333		
			Legge 22 marzo 1900, n. 195 — Tabella I.		
			Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato.		
	219	241	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	93,000 —	93,000 —
	220	242	Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	368,000 —	268,000 —
	221	243	Maremme toscane (Grosseto e Pisa)	368,000 —	318,000 —
	222	244	Agro romano (Roma)	463,000 —	463,000 —
	223	245	Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	707,000 —	707,000 —
	224	246	Torrenti di Nola (Caserta e Avellino)	129,000 —	129,000 —
	225	247	Lago Salpi (Foggia)	70,000 —	120,000 —
	226	248	Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	167,000 —	167,000 —
	227	249	Bacino del Sele (Salerno)	93,000 —	93,000 —
	228	250	Vallo di Diano (Salerno)	158,000 —	158,000 —
	229	251	Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia)	382,000 —	402,000 —
	231	252	Val di Chiana (Arezzo e Siena)	434,000 —	284,000 —
	»	253	Paludi Pontine (Roma)	172,000 —	172,000 —
			Legge 22 marzo 1900, n. 195 — Tabella II.		
			Annualità da pagarsi per bonifiche già concesse ai consorzi.		
	232	254	Consorzio di VII Presa superiore (Venezia)	15,195 25	15,195 25

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	233	255	Consorzio Gambarare (Venezia).	15,600 —	15,600 —
	234	256	Consorzio Gorzon Medio (Padova)	12,149 96	12,149 96
	235	257	Consorzio Foresto generale (Venezia).	21,529 86	21,529 86
	236	258	Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo).	96,207 15	96,207 15
	237	259	Consorzio Polesine San Giorgio (Ferrara).	86,119 08	86,119 08
	238	260	Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova)	522,000 —	522,000 —
	239	261	Consorzio per la bonifica Reggiana-Mantovana (Reggio Emilia e Mantova) . .	308,009 37	308,009 37
	240	262	Consorzio del Trasimeno (Perugia).	38,762 —	38,762 —
	241	263	Bonificazioni Pontine (Roma)	30,000 —	30,000 —
			Leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 8 luglio 1903, n. 335 — Tabella III. *Bonificazioni di 1ª categoria da intraprendersi.*		
	242	264	Terreni bassi tra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova)	98,000 —	198,000 —
	243	265	Lago Santa Croce (Belluno).	70,000 —	70,000 —
	244	266	Paludi Biancure (Udine)	45,000 —	45,000 —
	245	267	Bacino a sinistra del Lemene (Venezia).	93,000 —	93,000 —
	246	268	Territoriofra la destra del Tagliamento edil canale Lugugnana (Venezia). .	47,000 —	47,000 —
	247	269	Bacino compreso fra la Piave Nuova e Livenza (Venezia)	110,000 —	210,000 —
	»	270	Bacino a destra del Sile (Venezia).	72,000 —	22,000 —
	248	271	Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova)	140,000 —	40,000 —
	249	272	Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Casalserugo e cioè in consorzio Patriarcati (Padova)	93,000 —	93,000 —
	250	273	Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo). . .	73,000 —	73,000 —
	»	274	Isola di Ariano (Rovigo).	230,000 —	280,000 —
	251	275	Bassa pianura Bolognese-Ravennate (Bologna e Ravenna).	276,000 —	276,000 —
	252	276	Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila).	70,000 —	70,000 —
	253	277	Valle di Liri (Caserta)	93,000 —	93,000 —
	254	278	Pantano di Sessa (Caserta)	65,000 —	65,000 —
	255	279	Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta)	93,000 —	93,000 —
	256	280	Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	93,000 —	43,000 —
	257	281	Lago di Lisina (Foggia).	per memoria	per memoria
	258	282	Lago di Varano (Foggia).	per memoria	per memoria

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
	259	283	Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggiero (Lecce)	140,000 —	140,000 —
	260	284	Laghi Alimini-Fontanelle e Paludi Sausi e piccoli stagni dello stesso bacino (Lecce)	46,000 —	46,000 —
	261	285	Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli, Felicò, Salina e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto e Paludi Mascia, Stornara, Belvedere e Burago (Lecce)	93,000 —	93,000 —
	262	286	Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Boffoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce)	93,000 —	93,000 —
	267	(1) 291	Lago di Lentini e Pantani di Lentini e Celsari (Siracusa)	93,000 —	93,000 —
	»	292	Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa)	46,000 —	96,000 —
	268	293	Valli grandi veronesi ed ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo)	per memoria	per memoria
			Legge 7 luglio 1902, n. 333 — Tabella unica		
			Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195. ed all'art. 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.		
	»	(2) 295	Valli di Comacchio (Ferrara)	185,000 —	185,000 —
	269	296	Palude Foggi a circa tre chilometri a sud-ovest di Gallipoli (Lecce)	per memoria	per memoria
	»	297	Palude Brunesè presso l'abitato di Rocca Nova (Lecce)	52,500 —	»
	270	298	Comprensorio Lama interposto fra i fiumi Ronco e Montone che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna (Ravenna)	per memoria	per memoria
	»	»	Terreni del comprensorio del primo circondario del Ferrarese (Ferrara)	»	180,000 —
	»	»	Terreni paludosi al sud di Mantova (Mantova)	»	180,000 —
	»	(3) 300	Palude di Fucecchio (Firenze e Lucca)	185,000 —	185,000 —
	»	»	Piana di Spagna (Sondrio)	»	160,000 —
	273	(4) 302	Agro di Posada (Sassari)	140,000 —	»
	»	303	Agro di Orisei (Sassari)	155,800 —	»
	»	304	Paludi di Campidano (Cagliari)	165,000 —	165,000 —
	275	305	Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova)	315,800 —	276,000 —
			Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1802, n. 333		
			Somme a disposizione dell'Amministrazione.		
	276	306	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa	479 984 47	459,334 47

(1) I capitoli nn. 287, 288, 289 e 290 sono soppressi ed inscritti fra le opere nelle provincie calabresi.
(2) Il capitolo n. 294 è soppresso ed inscritto fra le opere nella provincia di Basilicata.
(3) Il capitolo n. 299 è soppresso ed inscritto fra le opere nella provincia di Basilicata.
(4) Il capitolo n. 301 è soppresso ed inscritto fra le opere nelle provincie calabresi.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
			Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236.		
	277	307	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi Lisimelie (Siracusa). .	per memoria	per memoria
	278	308	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Mondello (Palermo) .	per memoria	per memoria
	279	309	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Napoli (Napoli) . . .	per memoria	per memoria
	280	310	Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Policastro (Salerno) .	per memoria	per memoria
	283	(1) 313	Compimento delle opere di bonificazione dei Regi Lagni (Caserta)	per memoria	per memoria
	284	314	Compimento delle opere di bonificazione del Lago Dragone (Avellino)	per memoria	per memoria
	285	315	Compimento delle opere di bonificazione del lago di Acquafondata (Caserta) .	per memoria	per memoria
	286	316	Compimento delle opere di bonificazione del lago di Orbetello (Grosseto) . . .	per memoria	per memoria
	287	317	Compimento delle opere di bonificazione dell'Agro Telesino (Benevento) . . .	per memoria	per memoria
	288	318	Compimento delle opere di bonificazione degli stagni di Vada e Collemezzano (Pisa)	per memoria	per memoria
	289	319	Compimento delle opere di bonificazione della salina e salinella di San Giorgio presso Taranto (Lecce)	per memoria	per memoria
	290	320	Pagamento a mente dell'art. 9 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 degli interessi dovuti ai consorzi concessionari di opere di bonificazione di 1ª categoria	per memoria	per memoria
	291	321	**Contributo dello Stato alle opere di bonificazione di 2ª categoria giusta l'art. 25 del testo unico della lagge 22 marzo 1900, n. 195**	per memoria	per memoria
	292	322	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche .	199,000 —	205,000 —
	293 *parte*	323	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	170,000 —	170,000 —
	293 *parte*	324	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche	46,000 —	50,000 —
	294	325	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (Spese fisse)	149,000	152,000 —
		326	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche	25,000 —	30,750 —
	295	327	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza - Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa. .	per memoria	per memoria
			Legge 13 dicembre 1903, n. 474.		
	296	328	Retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro Romano (art. 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	25,000 —	25,000 —
				9,314,657 14	9,314,657 14

(1) I capitoli nn. 311 e 312 sono soppressi ed inscritti fra le opere nelle provincie calabresi.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
9			**Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna.**		
	297	329	Opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola di Sardegna	219,500 —	350,500 —
	298	330	Opere di bonificazione nell'isola di Sardegna	90,000 —	150,000 —
	299	331	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna	22,000 —	22,000 —
	300 *parte*	332	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (Spese fisse)	3,700 —	3,700 —
	300 *parte*	333	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna	2,300 —	2,300 —
				337,500 —	537,500 —
10			**Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele.**		
	301	334	Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381)	3,000,000 —	3,000,000 —
	302	335	Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (Spesa ripartita)	100,000 —	100,000 —
				3,100,000 —	3,100,000 —
11			**Opere nella provincia di Basilicata.**		
			STRADE.		
			Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.		
			Spese dipendenti dall'art. 1, lettera *f* della legge 30 giugno 1904, n. 293.		
	123	335-A	Costruzione di un ponte sulla frana Porcellini lungo il 4° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza).	20,000 —	4,000 —
			Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.		
			Spese dimendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e 30 giugno 1904, n. 293.		
	133	335-B	Strada nazionale della Valle d'Agri, da Sapri, attraversando la strada nazionale della Calabria, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (variante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgoglione) (Potenza) (legge 27 giugno 1869, n. 5147, n. 58)	30,000 —	40,000 —
	143	335-C	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di prima serie Brienza-Montemurro sotto Marsiconovo (Potenza) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21	30,000 —	20,000 —
	148	335-D	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Potenza) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29)	20,000 —	150,000 —
	152	335-E	Strada da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 55)	300,000 —	200,000 —
	174	335-F	Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni, pei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 117).	20,000 —	70,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
	177	335-G	**Prolungamento della strada provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Genosa in Terra di Otranto** (Potenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 154)	200,000 —	140,000 —
	180	335-H	**Strada dalla nazionale dell'Agri** per Stigliano. alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento (Potenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 209).	80,000 —	50,000 —
	181	335-I	**Prolungamento della strada provinciale** Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 211)	40,000 —	50,000 —
	182	335-K	**Prolungamento della strada** Montemurro-Brienza, da presso Brienza, per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 212)	70,400 —	60,000 —
	183	335-L	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Potenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 213)	40,000 —	30,000 —
	184	335-M	**Prolungamento** della strada Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcangelo verso Armento (Potenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 214)	79,600 —	per memoria
	»	335-N	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali. nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	50,000 —	50,000 —
	»	335-O	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 . . .	10,000 —	10,000 —
	»	335-P	**Stipendi al personale aggiunto** del genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	10,000 —	10,000 —
	»	335-Q	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	6,000 —	6,000 —
	»	335-R	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	per memoria	per memoria
	»	335-S	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali. nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	per memoria	per memoria
	»	335-T	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	per memoria	per memoria
				986,000 —	886,000 —
			BONIFICHE.		
			Legge 7 luglio 1902, n. 333 — Tabella unica.		
			Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base all'art. 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'art. 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.		
	»	335-U	Torreni paludosi della **zona litoranea** Metaponto-Nova Siri, presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni (Potenza)	185,000 —	185,000 —
	271	335-V	Territorio di Atella (Potenza)	per memoria	per memoria

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
			Somme a disposizione dell'Amministrazione.		
	271	335-X	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica, nella provincia di Basilicata, in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa	20,000 —	20,000 —
			Spese generali per le bonifiche nella provincia di Basilicata.		
	»	335-Y	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata	15,000 —	15,000 —
	»	335-Z	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse)	per memoria	per memoria
	»	335-A[1]	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata . . .	per memoria	per memoria
	»	335-B[1]	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (Spese fisse)	per memoria	per memoria
	»	335-C[1]	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata	per memoria	per memoria
	»	335-D[1]	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica nella provincia di Basilicata, dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'art. 69, secondo comma della legge stessa	per memoria	per memoria
				220,000 —	220,000 —
			Legge 31 marzo 1904, n. 140.		
	303	336	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua	200,000 —	300,000 —
	304	337	Strade provinciali sovvenute	250,000 —	300,000 —
	305	338	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare	250,000 —	300,000 —
	306	339	Strade da costruire o sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati	400,000 —	700,000 —
	307	340	Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile	550,000 —	650,000 —
	308	341	Spese riguardanti il Commissariato civile	45,000 —	45,000 —
	309	342	Imprevisti per le opere pubbliche e rimboschimenti	per memoria	per memoria
				1,695,000 —	2,295,000 —
12			**Opere nelle provincie calabresi.**		
			STRADE.		
			Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.		
			Spese dipendenti dall'articolo 1, lettera *f*, della legge 30 giugno 1904, n. 293.		
	»	342-A	Sistemazione degli accessi a difesa del ponte sul fiume Neto e opere di consolidamento lungo il 3° tronco della strada nazionale n 61 (Catanzaro) . .	22,000 —	30,000 —

N. d'ordine 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
309	342-B	Sistemazione e consolidamento del 4° tronco della strada nazionale n. 61 (Catanzaro)	20,000 —	34,000 —
»	342-C	Riparazione e consolidamento delle opere d'arte nel 5° tronco della strada nazionale n. 62 (Catanzaro)	20,000 —	24.000 —
112	342-D	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro)	35,600 —	60,000 —
»	342-E	Costruzione di ponti nelle località Puella e Trifoglio lungo la strada nazionale n. 57 (Cosenza)	25,000 —	28,000 —
»	342-F	Sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza)	30,000 —	50,000 —
113	342-G	Sistemazione di un ponte sul Busento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza)	14,600 —	40,000 —
124	342-H	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria)	48,500 —	60,000 —
»	342-I	Imprevisti per le opere, nelle provincie calabresi, di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella *A*, annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293	10,000 —	10,000 —
»	342-K	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi	10,000 —	10,000 —
»	342-L	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi (Spese fisse)	6,000 —	6,000 —
»	342-M	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi	2,300 —	3,000 —
»	342-N	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi (Spese fisse)	2,200 —	2,200 —
»	342-O	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi	800 —	800 —
			247,000 —	358,000 —
		Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato. (Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293).		
134	342-P	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco *II*, n. 16)	110,000 —	50,000 —
137	342-Q	Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6)	33,600 —	40,000 —
138	342-R	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7)	120,000 —	100,000 —
139	342-S	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 8)	90,000 —	90,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	139	342 T	Strada dalla traversa di Platì a Bagaladi (Reggio Calabria) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 22)	110,000 —	60,000 —
	144	342 U	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23)	90,000 —	90,000 —
	145	342 V	Strada da Porto Santa Venere, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25)	190,000 —	90,000 —
	146	342 X	Strada da Mormanno per Papasidero a Scalea (Cosenza) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 28)	10,000 —	»
	147	342 Y	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita) (Cosenza) (legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29)	260,000 —	180,000 —
	»	342 Z	Strada dal porto di Cotrone per la serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (tronco dal fiume Nicà alla stazione Cariati) (Cosenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 93)	150,000 —	150,000 —
	172	342 A¹	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Pretè alla provinciale Coraci, nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago (tronco dall'abitato di Cellara alla contrada Cozzarelle) (Cosenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 111)	60,000 —	50,000 —
	173	342 B¹	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie, per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) (legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, n. 112)	100,000 —	100,000 —
	175	342 C¹	Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 118	150,000 —	150,000 —
	»	342 D¹	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	250,000 —	200,000 —
	»	342 E¹	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	30,000 —	30,000 —
	»	342 F¹	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	40,000 —	40,000 —
	»	342 G¹	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità, in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	20,000 —	20,000 —
	»	342 H¹	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	11,000 —	13,000 —
	»	342 I¹	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	7,400 —	8,000 —
	»	342 K¹	Spese causali per il servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	11,500 —	11,000 —
				1,903,500 —	1,472,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
			BONIFICHE.		
			Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 - Tabella III.		
			Bonificazioni di 1ª categoria da intraprendersi.		
	263	342 L¹	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso Gronde, Esaro, Coscille, Follone, Crati, San Mauro e Malbrancato (Cosenza)	140,000 —	140,000 —
	264	34 M¹	Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza)	140,000 —	140,000 —
	265		Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria)	184,000 —	184,000 —
	266	342 O¹	Piana di Rosarno (Reggio Calabria)	140,000 —	140,000 —
			Legge 7 luglio 1902, n. 333 — Tabella unica.		
			Nuove opere di bonifica dichiarate di 1ª categoria in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.		
	272	342 O¹-*a*	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza).	per memoria	per memoria
			Somme a disposizione dell'Amministrazione.		
	»	342 P¹	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica, nelle provincie calabresi, in base al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa	50,000 —	50,000 —
			Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236.		
	281	342 Q¹	Compimento delle opere di bonificazione delle paludi di Rocca Imperiale (Cosenza)	per memoria	per memoria
	282	342 R¹	Compimento delle opere di bonificazione della marina di Catanzaro (Catanzaro).	per memoria	per memoria
			Spese generali per le bonifiche nelle provincie calabresi.		
	»	¹	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	16,000 —	16,000 —
	»	342 T¹	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse)	10,000 —	10,000 —
	»	342 U¹	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità, in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	4,000 —	4,000 —
	»	342 V¹	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse)	11,000 —	11,000 —
	»	342 X¹	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	5,000 —	5,000 —
	»	342 Y¹	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica nelle provincie calabresi, dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'art. 69, secondo comma, della legge stessa	per memoria	per memoria
				700,000 —	700,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908
			PORTI, SPIAGGIE, FARI E FANALI.		
			Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzata colla legge 14 luglio 1889, n. 6280.		
			Porti di 1ª categoria.		
	314	342-Z¹	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine	243,500 —	144,000 —
	315	342-A²	Porto di Santa Venere - Prolungamento del molo di difesa	per memoria	per memoria
			Spese dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102.		
			Porti di 1ª categoria.		
	344	342-B²	Porto di Cotrone - Riparazioni straordinarie	47,000 —	17,000 —
			Spese generali per i porti nelle provincie calabresi.		
	»	342-C²	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio delle nuove opere marittime, nelle provincie calabresi	1,000 —	1,000 —
	»	342-D²	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse)	5,400 —	5,400 —
	»	342-E²	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità, in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi	2,600 —	2,600 —
	»	342-F²	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse)	per memoria	per memoria
	»	342-G²	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime nelle provincie calabresi	per memoria	per memoria
				299,500 —	170,000 —
			STRADE FERRATE.		
			Spese dipendenti dalla legge 9 luglio 1905, n. 413.		
	415 *quater*	342-H²	Costruzione delle linee Pietrafitta-Rogliano, Lagonegro Castrovillari-Spezzano Albanese a sezione ridotta, Cosenza-Paola a sezione normale	per memoria	500,000 —
13			**Porti, spiaggie, fari e fanali.**		
			Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova, giusta la legge 2 agosto 1897, n. 349.		
	310	343	Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova	1,000,000 —	1,000,000 —
			Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280.		
			Porti di 1ª categoria.		
	311	344	Porto di Spezia - Ampliamento del porto mercantile	221,250 —	
	312	345	Porto di Venezia - Costruzione di un bacino di carenaggio e di vari tratti di banchine	514,000 —	
	313	346 (1)	Porto di Chioggia - Costruzione di una darsena e di nuovi approdi	per memoria	120,000 —
	316	349	Porto di Taranto - Ampliamento del porto commerciale	151,000 —	»
	317	350	Porto di Castellammare di Stabia - Prolugamento del molo foraneo ed opere accessorie	150,000 —	188,000 —

(1) I capitoli nn. 347 e 348 sono soppressi ed inscritti fra le opere nelle provincie calabresi.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
			Porti di 2ª categoria, 1ª classe.		
	318	351	Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria	per memoria	57,000 —
	319	352	Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto	504,000 —	680,000 —
	321	353	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine	364,000 —	330,000 —
	322	354	Porto di Palermo — Sistemazione del porto e bacini di carenaggio	389,000 —	485,000 —
			Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie.		
	323	355	Porto di Porto Torres - Lavori di completamento	per memoria	100,000 —
	324	356	Porto di Bosa - Ricostruzione parziale del muraglione di difesa e rifiorimento della scogliera	50,000 —	»
	325	357	Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione	per memoria	142,000 —
			Porti di 2ª categoria, 3ª classe.		
	326	358	Porto di Amalfi - Prolungamento dell'esistente molo	75,000 —	90,000 —
	327	359	Costruzione di nuovi fari e fanali	235,000 —	180,000 —
	328	360	Imprevisti a termine della legge 14 luglio 1889, n. 6280	311,250 —	49,850 —
			Spese dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, art. 1, lett. *d*, designate nella tabella *B*, annessa alla legge stessa.		
			Porti di 1ª categoria.		
	330	361	Porto di Manfredonia - Costruzione di un primo tratto di scogliera in prolungamento del molo esistente - Costruzione di un secondo tratto di scogliera in direzione da greco a libeccio - Prosecuzione del muraglione esistente fino al faro	per memoria	46,000 —
	331	362	Porto di Tortolì - Completamento di scogliera di difesa foranea e fanale di segnalamento	94,000 —	83,000 —
	332	363	Porto di Trapani - Costruzione di un molo per la difesa foranea e scavo di roccia per la sistemazione del canale di accesso	164,000 —	140,000 —
			Porti di 2ª categoria, 1ª classe.		
	333	364	Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere foranee e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci	617,000 —	780,000 —
			Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 1ª serie.		
	334	365	Porto di Bari - Ampliamento della calata antistante l'edificio della R. dogana e capitaneria di porto - Prolungamento del pennello in scogliera presso la via Pizzoli - Scavo presso il secondo braccio del molo foraneo - Scavo presso il ponte sporgente - Scavo a ridosso della scogliera di via Pizzoli - Scavo delle zone interne del porto	233,000 —	190,000 —
	335	366	Porto di Porto Empedocle - Consolidamento degli esistenti moli	per memoria	per memoria
			Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie.		
	336	367	Porto di Barletta - Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto - Allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato - Allargamento della strada di accesso al porto - Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente - Lastricamento delle banchine dei predetti due moli, isolato e di ponente - Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana - Allargamento della banchina del primo tratto di quest'ultimo molo - Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci - Impianto dei binari di allacciamento dal porto alla stazione ferroviaria	195,000 —	140,000 —

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	337	368	Porto di San Remo - Costruzione di un pennello ortogonale al molo di mezzogiorno - Segnalamento della testata del pennello - Completamento del muraglione di difesa - Costruzione di calate di accosto al molo di mezzogiorno - Pavimentazione sulle calate	per memoria	100,000 —
	338	369	Porto di Viareggio - Ampliamento di una darsena	94,000 —	37,000 —
			Porti di 2ª categoria, 3ª classe.		
	339	370	Porto di Castellammare del Golfo - Costruzione di un ponte sporgente con grue della portata di tre tonnellate - Impianto di un fanale diottrico o di una boa di ormeggio - Completamento dell'attuale banchina	17,000 —	»
	340	371	Porto di Rodi - Costruzione di un ponte sbarcatoio	per memoria	per memoria
	341	372	Maggiori spese impreviste per le opere comprese nella tabella *B* annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56	43,000 —	150,000 —
	342	373	Opere diverse in altri porti del Regno	242,000 —	56,000 —
			Spese dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102.		
			Porti di 1ª categoria.		
	»	374	Porto di Ancona - Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56	188,000 —	74,000 —
	345	(1) 376	Porto di Lampedusa - Escavazione straordinaria	51,000 —	»
	346	377	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina	47,000 —	48,000 —
	347	378	Porto di Santo Stefano - Costruzione di una scogliera	29,000 —	19,000 —
	348	379	Porto di Siracusa - Costruzione ed arredamento di banchine	per memoria	65,000 —
	349	380	Porto di Venezia - Sistemazione e segnalamento del porto di Lido - Ampliamento ed arredamento delle banchine - Impianti ferroviari	450,000 —	450,000 —
			Porti di 2ª categoria, 1ª classe.		
	349 *bis*	381	Porto di Brindisi - Escavazione straordinaria - Costruzione di scogliera e di banchine con relativo arredamento	183,000 —	168,000 —
	350	382	Porto di Cagliari - Prolungamento del molo di ponente, costruzione di banchine e ricostruzione di alcuni tratti delle esistenti	52,000 —	52,000 —
	351	383	Porto di Catania - Riparazioni straordinarie - Sistemazione del nuovo porto e rafforzamento del molo di difesa - Nuova opera di difesa foranea - Arredamento di banchine	200,000 —	168,000 —
	352	384	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena - Escavazione straordinaria - Acquisto dal comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea	80,000 —	75,000 —
	353	385	Porto di Messina - Costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti - Formazione di piazzali e impianto di binari - Escavazione e sistemazione dei bassi fondi	per memoria	per memoria
	354	386	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di grue - Impianti di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini di carenaggio	450,000 —	570,000 —

(1) Il capitolo n. 375 è soppresso ed inscritto fra le opere nelle provincie calabresi.

N d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
			Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 1ª serie.		
	354	387	Porto di Bari - Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine - Allacciamento della ferrovia col porto - Costruzione di un piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Pennello alla punta di San Cataldo e sistemazione della omonima spiaggia	125,000 —	95,000 —
	355	388	Porto di Rio Marina - Opere di difesa e sistemazione dell'approdo	147,000 —	97,000 —
			Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie.		
	356	389	Porto di Fiumicino - Prolungamento dei moli	57,000 —	30,000 —
	357	390	Porto di Licata - Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 2 luglio 1896 n. 301	188,000 —	95,000 —
	358	391	Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale	per memoria	48,000 —
	359	392	Porto di Molfetta - Ampliamento della banchina del molo di San Michele - Costruzione di un altro piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Robustamento del molo foraneo - Lastricamento di piazzali di deposito	77.000 —	77,000 —
	360	393	Porto di Oneglia - Prolungamento della banchina settentrionale e costruzione di uno scalo di carriaggio	56.000 —	26,000 —
	»	394	Porto di Riposto - Costruzione di un molo e di un pennello	94,000 —	95.000 —
	361	395	Porto di San Remo - Prolungamento del molo di mezzogiorno	67.000 —	95,000 —
	362	396	Porto di Termini Imerese - Prolungamento del molo e costruzione di una banchina	per memoria	per memoria
			Porti di 2ª categoria, 3ª classe.		
	363	397	Porto di Anzio - Prolungamento del molo	per memoria	per memoria
	364	398	Porto di Monopoli - Costruzione del molo di tramontana	70,000 —	110,000 —
	365	399	Porto di Sciacca - Costruzione del molo di ponente e della banchina di levante	46.000 —	95,000 —
	366	400	Maggiori spese impreviste per le opere autorizzate dalla legge 13 marzo 1904, n. 102 e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275	80,000 —	150,000 —
	»	401	Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti	94,000 —	95,000 —
	366 *bis*	402	Opere diverse in altri porti del Regno	54,000 —	66,000 —
			Spese dipendenti dalla legge 8 luglio 1904, n. 351.		
	»	402 *bis*	Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del porto	900,000 —	1,000,000 —
			Spese dipendenti dalla legge .... (1).		
	»	402 *ter*	Porta di Torre Annunziata - Ampliamento della banchina	150,000 —	150,000 —
			(Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale).		
	367	403	Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi	20,000 —	20,000 —
	368	404	Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo inscritto in bilancio nei limiti di L. 30,000	20,000 —	20,000 —

(1) Veggasi il disegno di legge n. 257.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	369	405	Rinnovazione di apparecchi, ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse	18,000 —	18,000 —
	370	406	Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari	14,000 —	14,000 —
	371	407	Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari	18,000 —	18,000 —
			Concorsi e sussidi per opere marittime.		
	372	408	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe o per conservazione di spiaggie (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	55,000 —	55,000 —
	373	409	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe di 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	25,000 —	25,000 —
			Spese generali pei porti e pei fari.		
	374	410	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime	47,000 —	57,000 —
	375	411	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile e in servizio delle nuove opere marittime. (Spese fisse)	189,600 —	227,500 —
		412	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime	22,400 —	27,000 —
	376	413	Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime (Spese fisse)	4,000 —	5,500 —
		414	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime	4,000 —	5,000 —
	377	415	Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo	18,000 —	18,000 —
				10,088,500 —	9,647,350 —
14			**Strade ferrate.** (Spese non superiori a L. 30,000 inscritte in bilancio in virtù dell'art. 31 della legge di contabilità generale).		
	384	416	Studi relativi a progetti di nuove strade ferrate	30,000 —	30,000 —
			CATEGORIA II. — *Spese di costruzione di strade ferrate.*		
	415 *bis*	418	Costruzione del tronco di ferrovia da Spilimbergo a Gemona (art. 6, lett. *a*, della legge 9 luglio 1905, n. 413)	per memoria	per memoria
	415 *ter*	419	Costruzione del tronco di ferrovia da Poggio Rusco a Verona (art. 6, lett. *b*, della legge 9 luglio 1905, n. 413)	per memoria	per memoria
	415 *quinq*	(1) 421	Costruzione delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio-Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia Aidone, (art. 6, lett. *d*, della legge 9 luglio 1905, n. 413)	per memoria	per memoria
	416	422	Costruzione del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione centrale di Roma-Termini (legge 24 dicembre 1903, n. 501)	1,200,000 —	1,200,000 —

(1) Il capitolo n. 420 è soppresso ed inscritto fra le opere nelle provincie calabresi.

N. d'ordine	Numero del capitolo 1905-906	Numero del capitolo 1906-907	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
	417	423	Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (art. 1, lettera *l*, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	3,000,000 —	4,000,000 —
	418	424	Costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise (art. 1, lettera *m*, della legge 30 giugno 1904, n. 293)	3,000,000 —	4,000,000 —
	»	424-*bis*	Costruzione della ferrovia Sant'Arcangelo-Urbino (legge 9 luglio 1905, n. 413)	per memoria	1,000,000 —
				7,230,000 —	10,230,000 —
15			**Assegnazione per un fondo di riserva.**		
	386	417	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori	2,585,352 86	3,701,502 86

N. d'ordine	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907	1907-908
1	Spese generali	880,800 —	880,800 —
2	Opere in Roma	12,200,000 —	9,200,000 —
3	Opere varie	1,016,190 —	1,216,190 —
4	Strade:		
	Lavori di sistemazione non superiori a L. 30,000	37,000 —	37,000 —
	Spese dipendenti dall'art. 1, lettera *c*. della legge 25 febbraio 1900, n. 56, dall'art. 1, lettera *f*, della legge 30 giugno 1904, n. 293 e dall'art. 1, lettere *c*, *d*, della legge	1,260,000 —	1,396,000 —
	Riparazioni straordinarie	330,000 —	300,000 —
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato	4,341,000 —	3,914,000 —
	Sussidi straordinari	1,900,000 —	1,900,000 —
		7,871,000 —	7,547,000 —
5	Acque	5,105,000 —	5,395,000 —
6	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria	500,000 —	800,000 —

N. d'ordine	Indicazione delle opere	Somme da stanziare nel bilancio dell'esercizio finanziario	
		1906-907	1907-908
7	**Spese comuni ad acque e strade**	1,700,000 —	1,825,000 —
8	**Bonifiche**	9,314,657 14	9,314,657 14
9	**Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna**	337,500 —	537,500 —
10	**Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele**	3,100,000 —	3,100,000 —
11	**Opere nella provincia di Basilicata:**		
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	20,000 —	4,000 —
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato	986,000 —	886,000 —
	Bonifiche	220,000 —	220,000 —
	Opere dipendenti dalla legge 31 marzo 1904, n. 140	1,695,000 —	2,295,000 —
		2,921,000 —	3,405,000 —
12	**Opere nelle provincie calabresi:**		
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	247,000 —	358,000 —
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato	1,903,500 —	1,472,000 —
	Bonifiche	700,000 —	700,000 —
	Porti, spiagge, fari e fanali	299,500 —	170,000 —
	Strade ferrate	»	500,000 —
		3,150,000 —	3,200,000 —
13	**Porti, spiagge, fari e fanali**	10,088,700 —	9,647,350 —
14	**Strade ferrate**	7,230,000 —	10,230,000 —
15	**Assegnazione per un fondo di riserva**	2,585,352 86	3,701,702 86
	Totale generale	63,000,000 —	70,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.
Il ministro del tesoro
MAJORANA.

Tabella C delle maggiori spese per costruzione di strade provinciali.

Provincia	Opera stradale		Importo della maggiore spesa
	Num.	Designazione	
		Legge 30 maggio 1875, n. 2521.	
Salerno	10	Strada da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri	450,000
Campobasso	13	Strada da Petrella, per Palata, alla ferrovia	500,000
Idem	14	Strada Isernia-Atina-Roccasecca	150,000
Idem.	15	Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della nazionale della Ravindola, presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro	600,000
Teramo	16	Strada da Capestrano per Forca di Penne, alla provinciale Chieti-Teramo	400,000
Caltanissetta	19	Strada dalla Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina-Montagne, sotto Calascibetta	100,000
Salerno	31	Strada da Rocca d'Aspide, per Bellosguardo, a Sant'Angelo Fasanella	400,000
Messina	53	Strada da Capo d'Orlando, per Santa Domenica, a Randazzo	200,000
		Legge 23 luglio 1881, n. 333 — Elenco III.	
Alessandria	6	Allargamento del ponte della ferrovia sul Po presso Valenza, per servizio di strada ordinaria	330,000
Caserta e Benevento	35	Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Benevento	150,000
Campobasso	70	Strada da Agnone a Castel di Sangro	300,000
Idem	71	Strada dal ponte Morgia Schiavoni, sulla Frentana, pei tenimenti di Castellino e Ripabottoni, alla nazionale Sannitica, presso Centocelle	50,000
Idem	73	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Saleito pei pressi di Lucito, Castelbottaccio e Lupara a Larino e per Ururi al confine della Capitanata verso Serracapriola, con le diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda Colletorto alla Capitanata	500,000
Idem	74	Diramazione della strada provinciale n. 73, per Bagnoli, Civitanova del Sannio, alla strada provinciale Aquilonia, nei pressi di Pescolanciano	100,000
Idem	78	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio, per un tratto della strada comunale di Montefalcone a San Felice Slavo, al casino Piccoli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serra Capriola, alla stazione ferroviaria di Chieuti	130,000
Girgenti	151	Strada da Ribera, sulla provinciale di serie Porto Empedocle-Castelvetrano, alla provinciale di Chiusa Sclafani, oltre il torrente San Carlo	300,000
Messina	165	Strada da Sant'Agata di Militello pei pressi di Alcara li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo	590,000
—	—	Spese impreviste per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1885	700,000
			6,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il numero 255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 22 settembre e 17 dicembre 1905, nn. 506 e 633, coi quali fu sospesa, nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto compresi nell'annesso elenco, la riscossione della 5ª rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici, della 5ª rata della ricchezza mobile iscritta nei ruoli del 1905, e i Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio del 1906, nn. 69, 70 e 71, con cui si includono nuovi Comuni nell'elenco dei danneggiati e la sospensione viene estesa alla 1ª rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritti nel ruolo del 1906, tanto per la parte erariale quanto per le sovrimposte provinciali e comunali, confermando le altre disposizioni contenute nei detti decreti, in quanto non sia disposto diversamente dalla presente legge.

La sospensione è estesa, nei Comuni sopraddetti, anche alle rate successive della imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1906.

Le rate d'imposte fondiarie e delle relative sovrimposte provinciali e comunali sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in quarantotto rate uguali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 e 1914.

La quinta e sesta rata d'imposta di ricchezza mobile inscritte nei ruoli del 1905 e sospese, verranno ripartite e pagate insieme alle sei rate che andranno a scadere nel 1907.

Art. 2.

È confermata la sospensione accordata ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali delle imposte coi Regi decreti sopra menzionati dell'obbligo di versare alla Cassa dei depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di Credito comunale e provinciale le rate bimestrali delle delegazioni 1905 e 1906 dei prestiti contratti dai Comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

La detta sospensione è estesa alle rate di sovrimposte sospese a termine dell'articolo precedente.

Le quote di sovrimposte sospese o abbuonate, vincolate alla Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di Credito provinciale e comunale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di quarantotto rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

Art. 3.

Nei comuni danneggiati è concesso l'esonero della 5ª e 6ª rata d'imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritte nei ruoli del 1905, e delle rate successive iscritte nei ruoli del 1906 a tutti i contribuenti, il cui imponibile complessivo non supera le L. 5000.

Il Tesoro rimborserà alle provincie e ai comuni l'ammontare delle sovrimposte abbuonate.

Art. 4.

Il termine per domandare la revisione straordinaria dei redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C*, soggetti all'imposta di ricchezza mobile agli effetti del 1906, accordato dal decreto 22 settembre 1905, è prorogato, e le domande sono ammessibili fino al trentesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Sono approvate le disposizioni date col R. decreto del 22 settembre 1905 per l'accertamento dei danni causati dal terremoto dell'8 settembre 1905 e sono pure approvate le disposizioni impartite:

a) perchè gli sgravi d'imposta da concedersi a favore dei contribuenti danneggiati ai termini degli articoli 19 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e 4 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *F*, per l'imposta sui fabbricati, e RR. decreti 8 agosto 1833 e 10 giugno 1817 per l'imposta sui terreni, vigenti il primo in Sicilia e il secondo nelle provincie napoletane, fossero estese, con decorrenza dal giorno del terremoto, ai fabbricati, sia rustici che urbani, non distrutti, ma resi inadatti al loro uso per necessità di straordinarie riparazioni;

b) perchè ai proprietari di fabbricati nè distrutti nè resi inservibili, ma deteriorati nel valore locativo, a causa del terremoto, fosse accordata d'ufficio la revisione parziale del reddito, per qualunque diminuzione e con effetto dal giorno in cui avvenne il terremoto.

Art. 6.

È accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali relativi agli oggetti ammessi dal Governo del Re all'introduzione nello Stato a daziato sospeso, inviati da stranieri ed italiani residenti all'estero in dono ai calabresi danneggiati dal terremoto, di cui agli articoli precedenti.

Art. 7.

In aumento alle assegnazioni precedentemente fatte, è autorizzata l'assegnazione di L. 13,500,000 per integrare i mezzi necessari al pagamento delle spese fatte od impegnate dallo Stato, occorrenti per soccorsi in alimenti, in indumenti e in denaro, ai danneggiati dal terremoto dell'8 settembre decorso nelle provincie di Catanzaro,

Cosenza e Reggio Calabria, per sgombro di macerie, costruzioni di baracche, provviste di legname e riparazioni urgenti alle case pericolanti.

Art. 8.

Al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-1907, sarà allegato un conto generale della erogazione delle somme di cui nell'articolo precedente e di quelle raccolte dalla pubblica e privata beneficenza a sollievo dei danneggiati dal terremoto.

Art. 9.

Le baracche e le case costruite a spese dello Stato nei comuni danneggiati dal terremoto saranno concesse ad uso gratuito per ventinove anni a famiglie di lavoratori poveri, preferendo quelle che presentemente le abitano.

Le concessioni si fanno per sorteggio nei modi che saranno indicati dal regolamento. I concessionari devono provvedere alla manutenzione.

Venendo meno la famiglia del concessionario, la riconcessione sarà fatta nel modo sopraindicato.

Art. 10.

È data facoltà ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, di fare, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore delle costruzioni, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dall'amministrazione comunale e approvate dalla Giunta provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi entro cinque anni dal giorno della loro approvazione.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi legali.

Le indennità per le espropriazioni dovranno essere determinate in base alla condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel settembre 1905 prima del terremoto e secondo le norme indicate nel successivo articolo 31.

Art. 11.

Col regolamento di cui nell'art. 96, saranno determinate le norme di costruzione e di restauro riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifizi nei comuni danneggiati.

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1°, purchè ne venga garentita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo nella spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui nel presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

Art. 13.

Le provincie e i comuni, anche nello interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno per metà a carico dell'ente mutuatario e per metà a carico dello Stato.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di 5 milioni di lire.

Per le spese a carico dello Stato saranno fatte le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 14.

La Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, sono autorizzate a concedere alle provincie ed ai comuni della Calabria, prestiti ammortizzabili nel periodo massimo di 50 anni, sia per trasformare debiti contratti dai detti enti con la stessa Cassa depositi o con la Sezione comunale e provinciale, fino a tutto l'anno 1905, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati a tutto l'anno suddetto.

Art. 15.

Le delegazioni da rilasciarsi a favore della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in corrispondenza alla annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria, potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato *A* della legge 21 dicembre 1896, n. 551.

Art. 16.

È autorizzata la spesa di L. 5,000,000 per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali gravemente danneggiate o distrutte e di altri edifici pubblici dello Stato e dell'edificio del Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano distrutti o danneggiati dal terremoto.

Tale spesa sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, ripartita in dieci esercizi a cominciare dal 1906-1907.

Art. 17.

Alla sede dell'Istituto di credito agrario da istituirsi in Catanzaro sarà annessa una Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e le riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto.

I mutui suddetti sono ammortizzabili in 30 anni. Al pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, i mutuatari contribuiranno nella misura del 2.75 per cento sull'ammontare del capitale mutuato, rimanendo il resto a carico dell'Istituto sovventore.

A rinfrancare l'Istituto della differenza, e garantirlo dalle possibili perdite, il tesoro gli verserà annualmente per 30 anni la somma di L. 1,000,000 da iscriversi sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 18.

Le Casse di risparmio, gl'Istituti di credito fondiario e gl'Istituti ordinari e cooperativi di credito potranno far mutui ai privati alle stesse condizioni e per l'oggetto indicato nell'art. 17 a mezzo della sezione temporanea annessa alla sede di Catanzaro, che rimborserà la differenza delle annualità in misura non superiore al 2.50 per cento.

Art. 19.

I mutui ipotecari saranno rimborsati col sistema delle semestralità costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

Le rate semestrali saranno pagate il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno e per tutta la durata del mutuo.

In caso di mancato pagamento delle rate decorrerà sulle stesse l'interesse di mora in una misura non superiore al 4 per cento.

Art. 20.

La somma consentita a mutuo dovrà dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di costruzioni o riparazioni già eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a incominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscono i lavori di costruzione o di riparazione dell'edifizio. In questo caso gl'interessi sulle somme effettivamente anticipate saranno pagati dal mutuatario nella ragione del due per cento.

Quando sarà compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sarà aggiunta e capitalizzata la parte degl'interessi dovuti dal mutuatario ed eventualmente non pagati.

Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo, stabilita nell'art. 17, dovrà comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

Art. 21.

Gl'Istituti sovventori, i quali esercitano il Credito fondiario, hanno facoltà di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per esse alle disposizioni della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 22.

I privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti giustificativi, alle direzioni delle rispettive sedi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Le sedi dovranno fornire gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esamineranno la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Qualora non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso del fabbricato distrutto o danneggiato, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888 n. 5447 (serie 3ª).

Art. 23.

Le domande di mutui saranno trasmesse alla sezione temporanea annessa alla sede di Catanzaro e sottoposte al Consiglio d'amministrazione.

Non saranno accordati mutui di favore se non a coloro che si obbligheranno di costruire o ricostruire le case danneggiate osservando le norme prescritte dal regolamento per la sicurezza e la stabilità degli edifici.

Art. 24.

Tutti i contratti relativi ai mutui dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione, sotto pena di decadenza.

Quando sia pattuita la somministrazione rateale del mutuo, la medesima dovrà effettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto.

Art. 25.

Le inscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra inscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risoluta secondo le norme stabilite dal regolamento.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati,

sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il credito ipotecario, adempiute le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Art. 26.

Il contributo dello Stato di che all'art. 17, quello del Banco di Napoli ed eventualmente di altri Istituti e le operazioni di mutuo fatte dalla Sezione temporanea, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e le cartelle emesse sono esenti dalla tassa di negoziazione, e soggette al bollo di cent. 10 per ogni titolo.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Art. 27.

Possono valersi dei benefizi della presente legge i proprietari e, nei limiti dell'art. 25, gli usufruttuari degli stabili danneggiati o distrutti e i creditori ipotecari.

Sono nulle le cessioni dei mutui concessi per la costruzione o per la ricostruzione dei fabbricati.

Il mutuo sarà commisurato all'importanza e capacità del fabbricato distrutto o danneggiato, salve le modificazioni riconosciute necessarie per assicurarne la stabilità. Volendo il proprietario dargli maggiore ampiezza ed importanza, il mutuo sarà concesso nella misura del valore, che aveva l'edificio danneggiato.

Col regolamento, di cui all'art. 96, saranno stabilite le norme per la determinazione del valore della casa distrutta, del tipo da adottare e della somma occorrente per la sua ricostruzione.

Art. 28.

Per il procedimento d'espropriazione in caso di mancato pagamento dei mutui concessi ai danneggiati dal terremoto, si seguiranno le disposizioni contenute negli art. 6 a 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183.

Art. 29.

Col previo parere di una Commissione da nominarsi per decreto Reale, il Governo del Re, per ragioni di sicurezza e d'igiene, può ordinare e fare eseguire, a sue spese, la demolizione dei fabbricati situati in luoghi riconosciuti permanentemente pericolosi, e determinare, sentiti il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la detta Commissione, le nuove località, ove saranno ricostruiti i centri abitati.

Quando i fabbricati siano ricostruiti a spese dello Stato giusta l'art. 7, passano in proprietà di esso i materiali e le aree dei fabbricati demoliti.

Sono applicabili anche in questi casi le disposizioni precedenti.

TITOLO II.

Opere pubbliche.

Art. 30.

Per provvedere alle opere pubbliche nelle provincie calabresi, relative alla viabilità ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti e alle ferrovie complementari è autorizzata, in aggiunta alle somme già assegnate da leggi preesistenti, la spesa straordinaria di L. 119,380,000, così ripartita:

a) lire 37,400,000 per completare le strade provinciali sovvenute, indicate nella tabella *A-bis* annessa alla presente legge, e contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333;

b) lire 2,000,000 per la costruzione dei tronchi da Rossano a Cariati ed al fiume Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico;

c) lire 10,086,000 per completare e sistemare le strade comunali obbligatorie già iniziate sotto l'impero della legge 30 agosto 1868, n. 4613, ed elencate nella tabella *B*;

d) lire 3,557,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, specificati nella tabella *C*;

e) lire 6,700,000, per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, ed elencate nella tabella *D*;

f) lire 23,600,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua;

g) lire 8,880,000 per l'esecuzione delle bonifiche indicate nella tabella *E* annessa alla presente legge;

h) lire 6,700,000 per la costruzione delle opere marittime, specificate nell'allegata tabella *F*;

i) lire 3,465,000 per lavori di consolidamento di frane che minacciano gli abitati iscritti nella tabella *G*;

k) lire 12,000,000 per le ferrovie complementari indicate nell'art. 36.

È inoltre autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,000,000, per concedere sussidi ai comuni per fornirsi di acqua potabile.

Gli stanziamenti relativi alle dette spese, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, vengono determinati pel po-

riodo finanziario dal 1906-907 al 1923-24, in conformità delle tabelle *H* ed *I* annesse alla presente legge.

Con la legge di approvazione del bilancio, la spesa indicata per ciascuna categoria di opere nella detta tabella sarà annualmente ripartita in distinti capitoli fra le varie opere della stessa categoria, sieno esse autorizzate dalla presente legge o da leggi precedenti.

Art. 31.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sarà determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, per la Sardegna.

Art. 32.

La costruzione delle strade contemplate agli articoli 34 e 35 della presente legge è fatta a cura dello Stato il quale provvederà altresì alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.

Nel bilancio dei lavori pubblici verrà annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.

Alle rispettive collaudazioni dovranno intervenire le Amministrazioni interessate; però la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non avrà luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.

Art. 33.

La gestione degli appalti in corso alla pubblicazione della presente legge a cura delle provincie, sarà da queste proseguita. Però anche pei lavori contemplati in detti appalti sono applicabili le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 34.

Sono ridotte alla metà le quote di contributo nelle spese per la esecuzione delle strade di 2ª e 3ª serie dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521 e per quelle di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333.

La riduzione dei contributi sarà applicata su tutte le spese pagate dopo la pubblicazione della presente legge riferibilmente ai lavori che si troveranno allora in corso di esecuzione, oppure da iniziare.

La spesa occorrente per la costruzione dei tronchi Rossano-Cariati-flume Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico viene per tre quarti sostenuta dallo Stato e per un quarto posta a carico delle provincie interessate.

Il Governo del Re, su voto favorevole del Consiglio provinciale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, potrà, nei limiti delle somme autorizzate, introdurre varianti nelle strade elencate nelle citate leggi, per metterle in relazione con lo sviluppo successivo delle reti di strade ordinarie e di ferrovie.

Il Governo del Re provvederà con R. decreto alla revisione della classificazione delle strade nazionali delle tre provincie calabresi, entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 35.

La spesa pel completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate, di cui nella tabella *B* della presente legge, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni o frazioni isolati, di cui nella tabella *C*, e quella per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella *D*, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.

Art. 36.

Se entro il 31 dicembre 1910 non siano state concesse all'industria privata, verranno costruite direttamente dallo Stato a sezione ridotta di metri 0.95, le ferrovie complementari:

1° la Santa Venere-Monteleone Serra-Mongiana con diramazione a Soverato;

2° il prolungamento della Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;

3° la linea Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro;

4° il tronco dalle Saline di Lungro alla ferrovia Jonica.

Art. 37.

L'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua delle Calabrie, comprese le opere di rimboschimento e di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime, è fatta a cura dello Stato.

I progetti esecutivi di tali opere saranno approvati nei modi stabiliti all'art. 40, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

La spesa relativa viene ripartita in ragione di cinque sesti a carico dello Stato e di un sesto a carico della provincia o delle provincie interessate.

Gli enti morali ed i privati, che ritrarranno vantaggi dai detti lavori saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.

Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua eseguite in forza della presente legge saranno classificate in seconda categoria agli effetti delle vigenti leggi sulle opere pubbliche.

I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Con-

siglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Le opere o parti di opere non comprese in detta seconda categoria sono classificate fra le opere idrauliche della 3ª categoria, ed alla loro manutenzione provvederà il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della provincia, ai sensi dell'art. 38 del citato testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche.

È fatta però eccezione per quelle opere o parti di opere principalmente intese a difendere abitati, le quali sono classificate in 5ª categoria, ed alla cui manutenzione provvederanno i comuni interessati, nel modo stabilito dall'art. 10 del predetto testo unico.

Art. 38.

Tanto per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Calabria in virtù delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333, quanto per le altre contemplate nella tabella *E* annessa alla presente legge, i contributi fissati dall'art. 6 della prima delle indicate leggi, sono così modificati:

7 decimi a carico dello Stato;

1 decimo a carico delle provincie;

2 decimi a carico dei proprietari interessati che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

Qualora però, connessi e coordinati alle opere di bonifica ed in dipendenza dell'art. 7 della predetta legge 22 marzo 1900, testo unico, venissero eseguiti lavori di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura e dei loro bacini montani, la spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi verrà ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia o provincie interessate, e ad essi saranno in tutto da applicarsi le disposizioni del precedente articolo.

Art. 39.

Le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Calabria, in dipendenza delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333 verranno ultimate entro l'esercizio finanziario 1921-922.

La spesa complessiva stanziata per le dette opere di bonifica resta invariata e gli stanziamenti annui, stabiliti come dalla tabella *H*, saranno ripartiti fra le varie opere con la legge d'approvazione del bilancio.

Art. 40.

Le opere marittime, di cui alla tabella *F* annessa alla presente legge, sono costruite a spese dello Stato.

Delle dette opere quelle indicate ai numeri 5 e 6, 7 e 8 della tabella medesima sono classificate nella 3ª classe della 2ª categoria per tutti gli altri effetti della vigente legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari.

Art. 41.

Le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza dell'abitato dei comuni, indicati nella tabella *G*, vengono eseguite a cura e spesa dello Stato.

La manutenzione di tali opere resta però a carico dei comuni interessati, i quali vi potranno provvedere in modo analogo a quanto è stabilito dall'art. 10, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Il Governo del Re, ove se ne manifesti la convenienza economica, potrà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.

Art. 42.

È autorizzata la spesa di 5 milioni a favore dei comuni per provvedere alla conduttura di acque potabili.

Ai comuni, che inizieranno e completeranno i relativi lavori entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, viene accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui, contratti a questo scopo.

Della somma di 5 milioni come sopra autorizzata, un milione sarà destinato a sussidiare i comuni, che hanno eseguito la conduttura di acque potabili prima della promulgazione della presente legge, con le norme che saranno prescritte nel regolamento.

Art. 43.

Per la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate sia da leggi precedenti che dalla presente legge, fatta astrazione dalla costruzione delle nuove linee ferroviarie per la quale si provvede dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, verranno instituiti appositi uffici di sezione distaccati, alla dipendenza degli ingegneri capi del Genio civile delle provincie ed in quelle località che saranno determinate con decreto Ministeriale.

A tale uopo, nel ruolo organico del personale del R. Corpo del genio civile, sono introdotte, a decorrere dal 1° luglio 1906, le seguenti modificazioni in aumento:

1° n. 8 posti di ingegnere di 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 4000 L.	32,000
2° n. 8 posti di ingegnere di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 3500 »	28,000
3° n. 8 posti di ingegnere di 3ª classe con lo stipendio annuo di L. 3000 »	24,000
4° n. 4 posti di aiutante principale con lo stipendio annuo di L. 3500 . . »	14,000
5° n. 10 posti di aiutante di 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 3000 »	30,000
6° n. 10 posti di aiutante di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 2400 »	24,000

7° n. 8 posti di aiutante di 3ª classe con lo stipendio annuo di L. 1800 »	14,400
8° n. 8 posti di ufficiali d'ordine di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 1500 . . . . . . »	12,000
L.	178,400

La somma annua di L. 178,400 sarà prelevata dai fondi stanziati per le opere, dai quali verranno pure prelevati gli assegni agli assistenti, da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

Il personale addetto agli uffici sopramenzionati non potrà essere diminuito durante il corso dei lavori.

Art. 44.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere dilazioni senza decorrenza di interessi al pagamento delle somme dovute allo Stato dalle tre provincie e dai comuni di Calabria e maturate dal 30 giugno 1901 fino al 31 dicembre 1905, per quote di rimborso o di contributo nelle opere considerate nella legge 8 dicembre 1901, n. 497.

La concessione sarà fatta ripartendo il pagamento in un numero di anni da stabilirsi coi criteri indicati dall'art. 2 della legge predetta.

TITOLO III.

Credito agrario.

Art. 45.

È costituito un Istituto per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie con sede a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Potranno crearsi agenzie nei capoluoghi di circondario.

L'Istituto ha carattere di ente morale autonomo, e s'intitolerà Istituto di credito « Vittorio Emanuele III ».

Esso ha per iscopo di esercitare il credito agrario nelle tre provincie calabresi nelle forme indicate negli articoli 52 e 53 e sotto l'osservanza delle norme e con le guarentigie stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

Alla sede di Catanzaro sarà annessa la sezione temporanea di che all'art. 17 per la concessione di mutui di favore ai privati per la ricostruzione e riparazione delle case danneggiate o distrutte dal terremoto.

Art. 46.

Alla formazione del capitale di ciascuna sede verrà destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Andranno in aumento del patrimonio iniziale gli avanzi dei contributi versati annualmente dalla sezione temporanea, dopo soddisfatti gli oneri che le incombono.

Art. 47.

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.

Se, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, nelle provincie calabresi il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Art. 48.

I proventi ordinari dell'Istituto sono:

1° gl'interessi sulle operazioni di credito agrario;

2° i frutti dell'impiego temporaneo dei fondi patrimoniali non investiti.

Dopo dedotte le spese di amministrazione gli utili saranno ripartiti come appresso: quattro decimi saranno destinati a formare il fondo di riserva, tre decimi saranno assegnati a un fondo di sussidi e premi da concedersi ad istituzioni agrarie, costruzioni di case coloniche e stalle nelle tre provincie calabresi e tre decimi saranno impiegati in sussidi agli ospedali e ai ricoveri di mendicità, delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

Art. 49.

Il Consiglio di amministrazione delle sedi si compone di un presidente e sei consiglieri. Il presidente e due consiglieri saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due consiglieri dai rispettivi Consigli provinciali e due dalle Camere di commercio di ciascuna provincia, fuori del proprio seno, con le norme dettate dall' art. 41 della legge comunale e provinciale (testo unico) sopra una lista di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti ed agricoltori provetti.

Il presidente dura in ufficio 4 anni e non può essere rinominato se non dopo un anno; i membri elettivi durano in ufficio quattro anni, si rinnovano per metà ogni due anni, la prima volta mediante sorteggio, e non sono rieleggibili, se non dopo un triennio di intervallo.

Le funzioni sono gratuite.

I componenti del Consiglio di amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

Le Sedi e la Sezione temporanea avranno direttori stipendiati nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il servizio di Cassa sarà fatto gratuitamente dalle succursali del Banco di Napoli. Il bilancio delle Sedi col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui saranno pubblicati gratuitamente nel Bollettino di ciascuna Prefettura.

Art. 50.

Il Consiglio di amministrazione della sezione temporanea si compone di un presidente nominato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e di otto consiglieri.

Ne fanno parte gli ingegneri capi del Genio civile delle tre provincie calabresi e l'avvocato erariale residente in Catanzaro, tre delegati tecnici dei Consigli di amministrazione delle tre sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e un delegato del Banco di Napoli.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione temporanea sono applicabili le norme prescritte nell'articolo precedente.

Art. 51.

Il direttore della sezione temporanea è coadiuvato da un ufficio tecnico legale.

Art. 52.

L'organico e il regolamento dell' Istituto e della Sezione temporanea saranno preparati dai componenti i tre Consigli di amministrazione adunati in assemblea generale presso la sede di Catanzaro ed approvati con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 53.

Il patrimonio iniziale di ciascuna sede sarà impiegato principalmente in prestiti in danaro agli agricoltori per i seguenti oggetti:

1° per la raccolta;

2° per la coltivazione;

3° per le sementi;

4° per i concimi;

5° per le materie anticrittogamiche, insetticide e simili;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine od attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere accordati a ciascun richiedente in somma superiore a L. 1000, nè avere durata maggiore di un anno.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di 2 anni; i secondi a L. 3000, per la durata di 3 anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

Art. 54.

L'Istituto può fare anticipazioni, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie debitamente costituite, che si propongono l'esercizio di una o più delle operazioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;

4° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

5° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare, e tutelare, in qualsiasi guisa, gli interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

Art. 55.

Alla fine di ogni esercizio gli avanzi eventuali dei contributi, dopo soddisfatti tutti gli oneri della Sezione temporanea, saranno ripartiti in eguali proporzioni fra le sedi dell'Istituto agrario e saranno adibiti in operazioni di credito:

1° per la costruzione di case coloniche;

2° per la costruzione di stalle;

3° per la costruzione di strade poderali e per la dotazione di acqua potabile ai fondi da colonizzare, mediante pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche cisterne razionali;

4° per la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera e per impianto di oliveti e frutteti.

Codesti mutui saranno fatti al saggio di interesse non superiore al 4 per cento e il capitale mutuato deve essere restituito a rate e in un tempo non maggiore di 10 anni.

Nei primi tre anni il mutuatario pagherà i soli in-

teressi, negli anni successivi vi si aggiungerà la rata di ammortamento.

Art. 56.

Il patrimonio della Sezione temporanea si compone:

1° della somma di tre milioni da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro in 3 esercizi, a cominciare dall'esercizio 1906-907;

2° della somma di tre milioni prelevata dal fondo elargito dalla beneficenza privata, versato alla Banca d'Italia;

3° della somma di L. 4,500,000 concessa a titolo di concorso dal Banco di Napoli, che saranno versate in 30 annualità a far tempo dal corrente esercizio;

4° dell'eventuale contributo di altri Istituti.

Art. 57.

La sezione temporanea ha facoltà di emettere cartelle fino a 5 volte la dotazione dei 6 milioni di che al n. 1° e 2° dell'art. 56, al saggio del 3.75 per cento nei limiti e in corrispondenza dei mutui creati in virtù dell'art. 17.

La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio, le Società d'assicurazione e gli Istituti d'emissione sono autorizzati ad acquistare le dette cartelle, le quali sono pure ammesse nelle operazioni di pegno.

Art. 58.

Il capitale iniziale di 6 milioni sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e formerà, insieme ai frutti, il fondo di garanzia.

Art. 59.

La Sezione temporanea si uniformerà nelle operazioni, che compie, alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario e godrà tutte le agevolazioni e i privilegi nelle medesime contenute.

Scaduto il termine per la concessione dei mutui, la Sezione temporanea funzionerà come istituto liquidatore fino al ricupero dei mutui concessi.

Compiuta la liquidazione, le attività residuali saranno divise in parti uguali fra le tre Sedi e versate in aumento del patrimonio rispettivo.

Art. 60.

Per i primi cinque anni dalla costituzione dell'Istituto sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 30,000 per concorrere nelle spese d'amministrazione in ragione di L. 10,000 per ciascuna delle tre Sedi (n. 1 della tabella *A*).

Art. 61.

È stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno per ogni provincia (n. 2 della tabella *A*) per sussidi ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie costituite nella forma di società in nome collettivo a responsabilità illimitata.

TITOLO IV.

Provvedimenti per l'agricoltura.

Art. 62.

In ciascuna delle tre provincie delle Calabrie è istituita una cattedra ambulante di agricoltura da specializzarsi a seconda dei bisogni locali, e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ogni cattedra sarà costituita da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti.

In ogni circondario sarà costituito, ove non esiste, un podere dimostrativo, di superficie non minore di 10 ettari, nel quale si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento e prove colturali, con indirizzo economico su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

Nei poderi dimostrativi meglio adatti saranno impiantati vivai di viti americane.

I poderi dimostrativi saranno diretti da un assistente o sorvegliante della cattedra ambulante.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto ovvero che i fabbricati ivi esistenti non sieno suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli appartenenti al demanio dello Stato o delle amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragione di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'art. 27 della legge 27 agosto 1897, n. 382.

In ogni provincia vi saranno stazioni di monta e uno o più depositi di macchine e di attrezzi rurali.

La prima costituzione di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa provinciale di credito agrario.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi stessi e delle istituzioni annessevi.

Le piante e i semi prodotti nei poderi dimostrativi saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

Art. 63.

Nei comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, o sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore tecnico del Monte frumentario.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

Art. 64.

Ai proprietari delle case coloniche che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge potrà essere dato dal Ministero di agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio, come alla tabella *A*, n. 11, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero di agricoltura da uno dei direttori e degli assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura delle singole provincie o da un ingegnere del Genio civile o delle miniere.

In ogni caso il premio di costruzione non potrà superare le lire 1500.

Le case coloniche e gli altri fabbricati devono corrispondere alle esigenze economiche, tecniche ed igieniche dell'azienda agraria, e offrire attendibile garanzia di solidità e di resistenza ai movimenti sismici non straordinari.

La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sarà aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dalla accettazione delle domande per parte del Ministero di agricoltura.

Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo per l'ammissione al godimento dei premi, e le modalità di costruzione dei fabbricati saranno stabilite dal regolamento.

Art. 65.

Alle spese necessarie per l'aumento del personale tecnico ed amministrativo, incaricato della esecuzione delle disposizioni contemplate nel presente titolo a favore dell'agricoltura, sarà provveduto con le somme indicate al n. 14 della tabella *A*.

Art. 66.

Il contributo del Governo a ciascuna delle scuole pratiche di agricoltura di Catanzaro e Cosenza è elevato a L. 14,000. Al maggiore assegno si provvederà con le somme inscritte al n. 15 della tabella *A*.

Con la somma indicata al n. 16 della detta tabella, saranno concessi i sussidi ad altri istituti d'insegnamento agrario esistenti nelle provincie calabresi.

TITOLO V.

Rimboschimenti e conservazione dei boschi e regolamento del pascolo.

Art. 67.

Agli effetti della presente legge sarà proposto il vincolo forestale, tenuto conto degli elenchi esistenti, su tutti i terreni che hanno bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o quando, comunque, interessa di rimboscarli o di regolarvi il pascolo per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.

Le proposte fatte, previo l'accertamento, ove occorra, delle condizioni dei luoghi, dalle ispezioni forestali di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte, per la definitiva decisione, ad una Commissione provinciale composta del presidente o vice-presidente del tribunale, dell'ispettore forestale, d'un ingegnere del Genio civile e da due delegati del Consiglio provinciale scelti fuori del suo seno nei modi indicati nell'art. 49 e quindi riportate in apposito elenco.

Sino all'approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore quelli esistenti.

Art. 68.

Reso così definitivo l'elenco, saranno tracciati, a cura dell'ispezione forestale, i limiti del fondo vincolato sulle carte dell'Istituto geografico militare in scala di 1 : 10,000, ed a cura della Commissione provinciale verrà trasmessa ad ogni Comune copia dell'elenco riguardante i terreni vincolati, con le unite tavole, compresi nella giurisdizione del suo territorio.

Art. 69.

I contributi della provincia e dei comuni stabiliti prima della pubblicazione della presente legge, per il mantenimento delle guardie forestali provinciali, non potranno essere aumentati. Se insufficienti per far fronte alle spese di sorveglianza o per accrescere il numero degli agenti, sarà provveduto pel di più col fondo di cui al n. 17 della tabella *A*.

L'aver frequentato con profitto il corso dell'insegnamento forestale nella scuola pratica di agricoltura sarà titolo di preferenza per la nomina a sorvegliante forestale.

Art. 70.

I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione, soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturità economica.

Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprietà della provincia, dei comuni e degli enti morali, il rispettivo proprietario dovrà presentare domanda alla Commissione provinciale, che farà accertare dall'ispezione forestale la maturità economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprieta-

rio. Il progetto sarà indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione, che dovrà essere data nel termine non maggiore di tre mesi.

Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata basterà l'autorizzazione della Commissione suddetta, la quale, su proposta dell' ispezione forestale e tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescriverà all'uopo le condizioni e cautele che riputerà necessarie, a spese del proprietario.

La spesa delle ispezioni tecniche pel taglio dei boschi dei privati è a carico dello Stato.

Art. 71.

Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrarne la convenienza con speciale domanda alla Commissione provinciale, che potrà concedere il permesso, sotto l'osservanza delle condizioni atte ad assicurare la stabilità del suolo e il buon regime delle acque a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione della Comsione non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero d'agricoltura.

Art. 72.

Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, o distrutti dagl' incendi, non sarà permesso il pascolo senza l'autorizzazione scritta dell'ispettore forestale, e questa non potrà essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.

Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 3ª).

Art. 73.

Oltre all'esenzione dall'imposta fondiaria di cui all'articolo 84, sono stabiliti i premi seguenti:

fino a L. 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito da accertarsi mediante sopraluogo dell' ispettore forestale non meno di cinque anni dopo il piantamento o la seminagione;

fino a L. 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

Annualmente la Commissione provinciale stabilirà la somma complessiva pei detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 17 della tabella *A*.

L'amministrazione somministrerà gratuitamente semine o piantine.

I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio, dovranno, sotto pena di decadenza dall'esenzione dell'imposta fondiaria, di cui all'articolo 84, assoggettarsi alla osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sarà preparato dall'ispezione forestale. La decadenza sarà pronunziata dalla Commissione provinciale su proposta dell'ispezione forestale.

Art. 74.

Uguale esenzione e premi, di cui nell'articolo precedente, sono accordati a quei proprietari, che potranno dimostrare alla Commissione provinciale di avere rimboschito terreni da un tempo non anteriore ai cinque anni.

Art. 75.

Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconosciuta la necessità, potrà il Ministero di agricoltura, sulla proposta della Commissione provinciale, avvalersi delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennità, si provvederà nei limiti delle somme assegnate al n. 17 della tabella *A*.

Art. 76.

Colla somma annuale stabilita al n. 17 della tabella *A* il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o domaniali ex-feudali, compresi nella zona vincolata, e di tutti i terreni dei privati acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascoli montani. Si provvederà pure colla stessa somma alla costruzione di case di guardia, delle siepi o delle stradelle, che saranno necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

La spesa sarà ripartita per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia per la quale è obbligatoria.

Tutti i terreni da rimboschirsi a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali e quelli acquistati o espropriati a scopo di rimboschimento, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili. Della rendita netta dei terreni delle provincie e dei comuni sarà ad essi attribuita una quota rispondente alla rendita che si percepiva precedentemente dagli enti proprietari.

A tale effetto il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà a suo tempo al reparto della rendita netta, di cui sopra ai termini del regolamento.

Art. 77.

La Commissione provinciale provvede per mezzo della ispezione forestale allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere di rinsaldamento o di rimboschimento, comprese quelle di sistemazione forestale dei bacini o terreni montani, che siano collegate e coor-

dinate colle opere di sistemazione idraulica e al miglioramento dei pascoli nelle terre dello Stato, delle provincie e dei comuni, giusta le norme contenute nel regolamento di che all'art. 90. La direzione e la esecuzione dei lavori è affidata all'amministrazione forestale.

Art. 78.

È autorizzata la spesa annua di L. 45,300 per aumentare, in aggiunta agli organici attuali, il personale forestale tecnico e quello di sorveglianza occorrente per l'applicazione del titolo V della presente legge, compresa la istituzione di un ufficio di ispezione forestale a Reggio Calabria pel servizio di questa provincia.

TITOLO VI.

Scuole professionali.

Art. 79.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907 e nei successivi, è portato un aumento di L. 100,000 per provvedere al miglioramento ed ampliamento dell'istruzione professionale nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 80.

Con la somma di che all'articolo precedente sarà aumentato almeno di L. 5000 il contributo governativo annuale per ciascuna delle scuole di arti e mestieri di Catanzaro, di Cosenza e della scuola d'arte applicata all'industria di Reggio Calabria.

Le dette scuole saranno, con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, trasformate e riordinate, in base alla legge 13 novembre 1859, n. 3725, ed agli ordinamenti vigenti per le scuole industriali di ugual grado.

Viene concesso il sussidio annuo di L. 10,000 per la scuola di setificio e tintoria da istituirsi nell'orfanotrofio femminile della Stella in Catanzaro; un sussidio di L. 2000 alla scuola di tessitoria all'orfanotrofio femminile di Cosenza e un maggior sussidio annuo di L. 1500 alla scuola d'intaglio e di disegno applicato alle arti di Fuscaldo.

La somma residuale dello stanziamento sarà impiegata per costruire i nuovi laboratorî necessari per la scuola di setificio, per l'ampliamento di edifizi, per istituzioni di officine e per acquisto di materiale nelle scuole di arti e mestieri di Catanzaro e Cosenza, e della scuola di arte industriale di Reggio Calabria; e, successivamente, per contributo governativo all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali e di scuole di arti e mestieri in altri comuni delle provincie suddette.

Lo statuto di queste nuove scuole sarà approvato con decreto Reale sopra proposta del ministro predetto.

Si provvederà pure con detta somma alla sorveglianza sulle scuole industriali e commerciali delle tre provincie per mezzo di un ispettore locale da nominarsi per concorso, aggregandolo agli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.

Art. 81.

Sul bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio saranno, inoltre, stanziate L. 5000 annue, a partire dall'esercizio 1906-907, per borse di studio e per borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero, da erogarsi, secondo le norme in vigore per le borse di pratica commerciale e di perfezionamento tecnico, a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e commerciali delle tre provincie sopra nominate.

TITOLO VII.

Altri provvedimenti tributari.

Art. 82.

Nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano in ciascuna provincia o ciascun circondario compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321, l'imposta erariale sui terreni è ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti iscritti nei ruoli della rispettiva provincia per un imponibile complessivo non superiore a L. 6000.

Le sovrimposte provinciale e comunale continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge. Ove le sovrimposte sorpassassero il limite legale non possono elevarsi al di là della somma iscritta sul bilancio in esercizio al tempo della pubblicazione dalla presente legge.

Art. 83.

Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto e a cominciare dal 1° gennaio 1907, i fabbricati i quali siano da considerarsi rurali, ai termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni, purchè siano censiti con estimo proprio.

Le somme sgravate non saranno reimposte ma andranno in diminuzione del contingente.

Art. 84.

I terreni privati sottoposti dai loro proprietari a rimboschimento saranno esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni 15 quando si tratti di cedui e di terreni resi saldi con l'inerbamento e con i pascoli montani. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione, ma andrà in diminuzione del contingente.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte e corredata da un certificato dell'ispezione forestale,

comprovante l' eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato, praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 17 della tabella *A*, e desumendo i dati dai registri catastali.

Art. 85.

I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonchè gli edificii per magazzini delle Casse provinciali o dei Monti frumentari, per abitazioni e stazioni di monta, dei poderi sperimentali sono esenti dalle imposte erariali e relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione e l'importo di essa andrà in diminuzione del contingente.

Art. 86.

I terreni guadagnati sugli attuali alvei dei fiumi e dei torrenti saranno per quindici anni esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.

Non appena i detti terreni saranno messi in coltura, dovrà esserne fatta denunzia all'agenzia delle imposte, e dal primo anno in cui la coltura sarà attuata decorrerà il termine di esenzione.

Art. 87.

Saranno esenti dalla tassa di famiglia o di focatico i lavoratori e le loro famiglie che prenderanno dimora stabile nelle terre da essi coltivate.

Saranno pure esenti dalla tassa sul bestiame i buoi da lavoro, le vacche e i cavalli da tiro adibiti alla coltivazione del fondo, in numero complessivo non maggiore di sei. L'esenzione non si estende ai cavalli da sella o da carrozza.

Art. 88.

Per la durata di un ventennio il Governo potrà concedere gratuitamente le derivazioni da tutti i corsi di acque pubbliche della Calabria.

La gratuità delle concessioni è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che l'acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;

b) che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;

c) che l'ente concessionario debba espropriare a suo carico coi privilegi della legge sull' espropriazione per causa di pubblica utilità, tutte le derivazioni parziali di privata proprietà ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potrà dare un compenso pecunario o una quantità di energia commisurata all'utenza media in acqua o in energia usufruita dall' espropriato nell' ultimo quinquennio.

Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario sia per l'acqua potabile, sia per l'acqua irrigua.

Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi nei quali il concessionario non dia principio entro un determinato periodo di tempo tanto alla costruzione, quanto all'esercizio delle opere di derivazione.

Art. 89.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio, limitatamente all'esercizio industriale, le Società, i Consorzi e i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali di cui all'art. 88 e usassero della forza motrice prodotta dalle suddette derivazioni per l'esercizio di nuovi opifici industriali.

Tale esenzione non competerà a quegli opifici esistenti che trasformassero i loro motori, usando dell'accennata nuova forza motrice.

Art. 90.

Per gli opifici tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge entro dieci anni dalla sua pubblicazione, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

Art. 91.

Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliassero o si trasformassero, non si potrà per il decennio, di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumenti di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, e saranno esentate dall'imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.

Art. 92.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile:

a) i redditi e i maggiori profitti che i proprietari e i coltivatori, isolatamente o associati, ritraggono da manipolazione, trasformazione e miglioramento dei prodotti dei loro fondi, semprechè la trasformazione di prodotti non assuma i caratteri di un'industria speciale.

b) i redditi che il proprietario del fondo percepisce per il valore delle scorte vive o morte, comunque assegnate al fondo, giusta la consuetudine locale.

Art. 93.

Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati a causa dei danni di cui al capoverso *a*) dell'art. 5, nei Comuni danneggiati delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, l'imposta comincerà a decorrere dopo cinque anni dal giorno

in cui il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

Parimente pei fabbricati pei quali in relazione ai danni, di cui al capoverso *b)* dell'art. 5, si è fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potrà procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.

Art. 94.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 11 e 92 della presente legge sono estese ai comuni danneggiati dal terremoto della provincia di Messina, che saranno designati con decreto Reale.

Le somme d'imposte della quinta e sesta rata del 1905, sospese negli altri comuni dell'anzidetta provincia, saranno ripartite in sei rate e pagate con le tre ultime che andranno a scadere nel 1906 e con le tre prime del 1907.

Art. 95.

Il Governo è autorizzato, qualora la provincia di Cosenza amministratrice della fondazione scolastica Pezzullo lo creda conveniente, a stipulare una convenzione da approvarsi con decreto Reale, per l'acquisto del Palazzo Borgia di proprietà della detta fondazione e sito in Roma, piazza San Pietro in Vincoli.

Art. 96.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per la esecuzione di essa, da approvare con decreto Reale promosso dai ministri dell'interno, dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

Art. 97.

Le facilitazioni concesse dalla presente legge ai Comuni per la formazione di piani regolatori, per le espropriazioni, per la costruzione e manutenzione di strade e opere pubbliche e per la fornitura di acque potabili possono essere estese con decreto Reale ai Corpi morali che per iscopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto.

Art. 98.

Ai comuni delle Calabrie maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 25,000, la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

La detta distribuzione gratuita verrà fatta dopo che saranno spese le somme stanziate per l'identico scopo nei bilanci dei comuni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.
E. GIANTURCO.
F. COCCO-ORTU.
MASSIMINI.

Visto, *il guardasigilli:* GALLO.

Allegato n. 1.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Visto il testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

Visto il regolamento 3 novembre 1894, n. 493, per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione della imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, modificato dal R. decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 18 luglio 1905, n. 251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, che saranno indicati con decreto ministeriale, è sospesa la riscossione della quinta rata delle imposte sui terreni e sui redditi di ricchezza mobile e la quinta e sesta rata delle imposte sui fabbricati urbani e rustici inscritte nei ruoli del 1905, tanto per la parte erariale, quanto per le sovrimposte provinciali e comunali.

È sospeso del pari negli stessi limiti e proporzioni per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale le rate bimestrali delle delegazioni 1905, di prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 2.

Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in trenta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911.

Le quote di sovrimposta sospese o abbuonate, vincolate alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di Credito comunale e provinciale a garanzia di Mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di trenta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

Art. 3.

Ai contribuenti privati per redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C* nei comuni danneggiati dai terremoti di cui all'art. 1, è accordato il diritto di chiedere, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente, una revisione straordinaria del loro reddito agli effetti dello sgravio per l'imposta del 1906, senza pregiudizio di quella ordinaria che già avessero domandato.

Art. 4.

In quanto ai fabbricati urbani la sospensione di cui all'art. 1 acquisterà titolo di definitivo sgravio dal giorno della distruzione totale o parziale delle costruzioni.

Per le case rurali che furono distrutte o rese inservibili sarà concesso d'ufficio lo sgravio proporzionale delle imposte, giusta le norme catastali vigenti.

Art. 5.

Ai proprietari di fabbricati urbani non distrutti, nè resi inservibili, ma deteriorati soltanto nel valore locativo in causa del terremoto, sarà eseguita d'ufficio la revisione parziale del reddito per qualunque diminuzione e con effetto dal giorno in cui avvenne il terremoto.

Art. 6.

Per i procedimenti ed i termini per gli sgravi e le revisioni straordinarie, si applicheranno le rispettive vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.
A. MAJORANA.
CARCANO.

Allegato n. 2.

Elenco dei comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, ai quali si sono applicate le disposizioni del R. decreto 22 settembre 1905, n. 506.

PROVINCIA DI CATANZARO.

Acquaro — Amaroni — Amato — Andale — Arena — Argusto — Badolato — Belcastro — Borgia — Briatico — Brognaturo — Capistrano — Caraffa — Cardinale — Carlopoli — Catanzaro — Cenadi — Centrache — Cerenzia — Cerva — Cessaniti — Chiaravalle — Cicala — Cirò — Conflenti — Cortale — Cotrone — Crichi (Simeri) — Cropani — Curinga — Cutro — Dasà — Davoli — Decollatura — Dinami — Drapia — Fabrizia — Falerna — Feroleto — Filadelfia — Filandari — Filogaso — Fossato — Francavilla — Francica — Gagliato — Gasperina — Gerocarne — Gimigliano — Girifalco — Gizzeria — Guardavalle — Iacurso — Ionadi — Ioppolo — Isca — Limbadi — Magisano — Maida — Maierato — Marcedusa — Marcellinara — Martirano — Mesuraca — Migliorina — Mileto — Mongiana — Montauro — Monteleone — Montepaone — Monterosso — Motta Santa Lucia — Nardo di Pace — Nicastro — Nicotera — Nocera Torinese — Olivadi — Palermiti — Parghelia — Pentone — Petilia Policastro — Petrizzi — Petronà — Pianopoli — Piscopio — Pizzo — Pizzoni — Platania — Polia — Ricadi — Roccabernarda — Rombiolo — Sambiase — Sant'Andrea — San Calogero — San Constantino — San Floro — San Gregorio — San Mango — San Nicola da Crissa Sant'Onofrio — San Pietro Apostolo — San Pietro a Maida — San Sostene — San Vito all'Ionio — Santa Caterina — Satriano — Scandale — Sellia — Serra San Bruno — Serrastretta — Sersale — Settingiano — Simbario — Sorianello — Soriano — Sorbo Soverato — Soveria — Soveria Mannelli — Spadola — Spillinga — Squillace — Stalotti — Stefanaconi — Taverna — Tiriolo — Torre di Ruggiero — Tropea — Vallefiorita — Vallelonga — Vazzano — Zambrone — Zungri.

PROVINCIA DI COSENZA.

Acquappesa — Aiello — Altomonte — Amantea — Aprigliano Attilia — Belmonte Calabro — Belsito — Belvedere Marittimo — Bianchi — Bisignano — Bocchigliero — Bonifati — Bonvicino — Carolei — Carpanzano — Casole Bruzio — Castiglione Cosentino — Castrolibero — Celico — Cellara — Cerisano — Cerzeto — Cervicati — Cetraro — Cleto — Colosimi — Corigliano Calabro — Cosenza — Diamante — Dipignano — Domanico — Fagnano Castello — Falconara Albanese — Figline Vegliaturo — Fiumefreddo Bruzio — Fuscaldo — Grimaldi — Guardia Piemontese — Lago — Lappano — Lattarico — Longobardi — Longobucco — Lungro — Luzzi — Malito — Malvito — Mangone — Marano Marchesato — Marano Principato — Marzi — Mendicino — Mongrassano — Montalto Uffugo — Mottafallone — Orsomarso — Panettieri — Paola — Parenti — Paterno Calabro — Pedace — Pedivigliano — Piane Crati — Pietrafitta — Rende — Rogiano Gravina — Rogliano — Rossano — Rovito — Rose — Rota Greca — San Benedetto Ullano — San Donato di Ninea — San Fili — San Lucido — Sangineto — San Marco Argentano — San Martino Finita — San Pietro in Amantea — San Pietro in Guarano — San Sosti — San Stefano di Rogliano — Santa Sofia — San Vincenzo La Costa — Sant'Agata di Esaro — Santa Caterina Albanese — Scigliano — Serra d'Aiello — Serrapedace — Spezzano Grande — Spezzano Piccolo — Terrati — Torano Castello — Trenta — Zumpano.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Agnana — Africo — Anoia — Bagnara — Bianco — Bivongi — Bovalino — Bruzzano — Calanna — Camini — Campo — Candidoni — Cannitello — Canolo — Caraffa — Carità — Casignana — Cataforio — Catona — Caulonia — Ciminà — Cinque Frondi — Cittanova — Cosoleto — Delianova — Feroleto — Fiumara — Galatro — Gallico — Gallina — Gerace — Giffone — Gioia Tauro — Gioiosa Ionica — Grotteria — Iatrinoli — Laganadi — Laureana — Mammola — Maropati — Melicuccà — Molochio — Monasterace — Motta San Giovanni — Oppido — Palizzi — Palmi — Pazzano — Placanica — Platì — Podargoni — Polistena — Precacoro — Radicena — Reggio Calabria — Riace — Rizziconi — Roccaforte — Roccella — Rosati — Rosarno — Salice — Sambatello — San Giorgio — San Pier Fedele — San Procopio — San Roberto — San Stefano — Sant'Agata Del Bianco — Sant'Alessio — Santa Cristina — Santa Eufemia — Scido — Scilla — Seminara — Serrata — Sinopoli — Stignano — Stilo — Terranova — Trosilico — Varapodio — Villa San Giovanni — Villa San Giuseppe.

Allegato n. 3.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i Comuni danneggiati;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1905, n. 633 (parte principale);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, indicati nei decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, la sospensione delle imposte e sovrimposte provinciali e comunali sui fabbricati e sui terreni concessa ai sensi dei RR. decreti 22 settembre 1905 e 17 dicembre 1905, è estesa anche alla prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 2.

È sospeso negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate, l'ob-

bligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di credito comunale o provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai Comuni o dalle Provincie con i predetti Istituti.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti all'infuori delle norme ordinarie è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell' art. 1 purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
A. SALANDRA.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

Allegato n. 4.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti Ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i Comuni danneggiati;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1905, n. 633;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad aggiungere nell'elenco annesso al progetto di legge contenente « Provvedimenti a favore della Calabria », presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1905, i seguenti comuni:

Provincia di Cosenza: Acri, Campana, Maierà, San Demetrio Corone, Vaccarizzo.

Provincia di Reggio Calabria: Brancaleone, Siderno, Bova.

Provincia di Catanzaro: Melissa, Zagarise.

Art. 2.

Nei comuni di cui all'art. 1, è sospesa la riscossione della prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 3.

È sospeso, negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, all'infuori delle norme ordinarie, è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art 2 purchè ne venga garentita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
A. SALANDRA.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

Allegato n. 5.

VITTORIO EMANUELE
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i Comuni danneggiati;

Visti i R. decreti 17 dicembre 1905, n. 633, e 11 e 15 febbraio 1906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad aggiungere nell'elenco annesso al progetto di legge contenente « Provvedimenti a favore della Calabria », presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1905, i seguenti comuni:

Provincia di Catanzaro: Strongoli e Albi.

Provincia di Cosenza: Scalea, Verbicaro, Acquaformosa, Cariati, Calopezzati, San Lorenzo del Vallo.

Art. 2.

Nei comuni di cui all'art. 1 è sospesa la riscossione della prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 3.

È sospeso negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti Comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate, l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai Comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, all'infuori delle norme ordinarie è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 2, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
A. SALANDRA.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

Tabella **A.**

N. d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZIO 1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1912 al 1925-926
	TITOLO III. **Credito agrario.**						
1	Concorsi nelle spese di amministrazione di L. 10,000 per ciascuna cassa provinciale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Sussidi ai consorzi agrari in ragione di L. 10,000 per ogni provincia	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	TITOLO IV **Provvedimenti per l'agricoltura**						
3	Acquisto di poderi dimostrativi di 10 o più ettari ciascuno . .	30.000	30.000	30.000	30.000	—	—
4	Costruzione di case coloniche, stalle, magazzini pei poderi dimostrativi e costruzione di locali per tre stazioni di monta	60.000	80.000	80.000	80.000	—	—
5	Acquisto degli animali riproduttori per le stazioni di monta. .	—	8.000	8.000	8.000	—	—
6	Acquisto di macchine, attrezzi e scorte nei poderi	10.000	10.000	10.000	—	—	—
7	Capitale circolante per i detti poderi	5.000	5.000	5.000	—	—	—
8	Stipendi al personale delle Cattedre: 3 direttori a . . . . . . L. 4,000 L. 12,000 3 assistenti di 1ª classe a » 2,000 » 6,000 3 assistenti di 2ª classe a » 1,500 » 4,500 Totale . . . L. 22,500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
9	Sorveglianti esperti	9.000	9 000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Indennità di trasferta al personale delle Cattedre per conferenze, visite, ecc.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Premi per la costruzione di case coloniche	—	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Profilassi e cura antimalarica	5.000	5.000	5 000	5.000	5.000	5.000
13	Studi e progetti per la utilizzazione delle acque a scopo agrario.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Aumento di personale tecnico e amministrativo incaricato della esecuzione dei provvedimenti a favore dell'agricoltura, e compensi alle Commissioni: *a)* Personale: 1 Ispettore di 1ª classe a L. 5000 . . . . L. 5000 1 id. di 2ª » » 4000 . . . . » 4000 1 assistente di 1ª » » 3000 . . . . » 3000 1 » di 2ª » » 2500 . . . . » 2000 1 » di 3ª » » 2200 . . . . » 2200 1 Ufficiale d'ordine di 2ª classe. . . . . . . » 1,800 . . . . » 1,800 1 Disegnatore . . . . . » 1,500 . . . . » 1,500 L. 20,000 *b)* Commissioni: Compensi e indennità . . . . » 15,000 L. 35,000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

N. d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZIO					
		1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1912 al 1925-926
15	Maggiore contributo del Governo alle scuole pratiche di agricoltura di Catanzaro e Cosenza	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
»	Restauri ed ampliamenti ai fabbricati delle scuole suddette . .	45.000	—	—	—	—	—
16	Per sussidi ad altri Istituti di istruzione agraria esistenti . . .	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	TITOLO V. **Rimboschimenti e conservazione dei boschi.**						
17	Rimboschimenti eseguiti direttamente dalle ispezioni forestali nei terreni demaniali o patrimoniali, premi per rimboschimenti eseguiti da privati e ogni altra spesa inerente . . .	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	250.000
18	Aumento di personale tecnico e del personale di custodia nei ruoli dell'Amministrazione forestale dello Stato: 1 Ispettore di 3ª classe a L. 3000. . . . . L. 3000; 5 Sottoispettori di 1ª cl. » 2500. . . . . » 12,500; 5 » di 2ª » » 2000 . . . . » 10,000; 6 » di 3ª » » 1500 . . . . » 9000; 12 Sorveglianti . . . . . » 900. . . . . » 10,800; L. 45,300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	TITOLO VI. **Scuole professionali.**						
19	Aumento del contributo annuo governativo alle tre scuole di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; sussidio annuo alla scuola di setificio o tintoria in Catanzaro, alla scuola di tessitoria nell'orfanotrofio femminile di Cosenza e alla scuola di Fuscaldo, impianto del setificio, ampliamento di edifici, istituzione di officine, acquisto di materiale nelle scuole industriali di Catanzaro, Cosenza e Reggio e contributo all'impianto o al mantenimento di nuove scuole industriali o commerciali e di scuole di arti e mestieri in altri centri minori, borse per perfezionamento tecnico in opifici italiani e stranieri per i migliori licenziati dalle scuole industriali e d'arti e mestieri delle tre provincie	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Totale generale per ogni esercizio	456.500	569.800	569.800	554.800	436.800	586.800

Somma dei primi cinque anni . . . . L. 2,688,000

Somma degli ultimi quindici anni . . . . » 8,802,000

Totale . . . . . . L. 11,490,000

Fondo assegnato alla sezione temporanea dell'Istituto di credito agrario . . . L. 3,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Tabella **A** *bis.*

Strade provinciali sovvenute autorizzate con le leggi 27 giugno 1869, n. 5147 30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333.

Numero d'ordine	Numero della strada	Provincia	INDICAZIONE DELLA STRADA
			Legge 27 giugno 1869, n. 5147.
1	8	Cosenza	Strada da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro.
2	9	Id.	Strada dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco e Rossano.
3	14	Catanzaro	Strada da Catanzaro a Chiaravalle.
4	15	Id.	Strada da Monteleone a Metramo sotto Rosarno.
5	16	Reggio Calabria	Strada da Laureana per Radicena sotto Bagnara.
6	17	Id.	Strada dalla nazionale fra Geraco e Gioia, per Canolo, Agnano e Siderno, alla marina.
			Legge 30 maggio 1875, n. 2521.
7	6	Catanzaro	Strada da Nicastro alla marina di Sant' Eufemia.
8	7	Id.	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora 62) presso Soveria Mannelli, alla nazionale n. 61 presso Santa Severina.
9	8	Cosenza	Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati.
10	22	Reggio Calabria	Strada dalla traversa di Platì a Bagaladi.
11	23	Catanzaro	Strada da Chiaravalle a Guardavalle.
12	25	Id.	Strada da Porto Santa Venere, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea.
13	28	Cosenza	Strada da Mormanno, per Papasidero, a Scalea.
14	29	Id.	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.
15	60	Catanzaro	Strada dalla marina di Catanzaro, per Vattiato a Cutro.
			Legge 23 luglio 1881, n. 333.
16	84	Catanzaro	Strada dalla provinciale Nicastro-Sant'Eufemia presso il torrente Bagni, all'incontro della Tirrena al ponte sul Savuto.
17	85	Id.	Strada dalla nazionale Silana alla stazione ferroviaria di Cirò (tronchi dalla nazionale Silana a Zinca, e da Umbriatico alla stazione di Cirò).
18	86	Id.	Strada dalla provinciale di serie Chiaravalle-Catanzaro, presso il torrente Alessi, a Soverato.
19	87	Catanzaro	Strada dalla nazionale n. 56, presso il Piè della Sala, alla stazione ferroviaria di Simmeri.
20	88	Id	Strada dalla nazionale delle Calabrie all'incontro della strada di Curinga, per i pressi di Maida, Borgia, San Floro e Catanzaro.
21	90	Id.	Strada dalla nazionale delle Calabrie, presso il ponte Angitola e territori di Francavilla e Filadelfia a Polia ed Olivadi sulla provinciale di serie Chiaravalle-Catanzaro.
22	92	Id.	Strada da Mileto a Dinami.
23	93	Catanzaro e Cosenza	Strada dal porto di Cotrone per la serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati.
24	94	Id.	Strada da Nocera per San Magno, Martirano, Conflenti, Motta, Santa Lucia, Pedivigliano, Scigliano e Carpanzano alla nazionale delle Calabrie.

Numero d'ordine	Numero della strada	Provincia	INDICAZIONE DELLA STRADA
25	95	Reggio Calabria.	Compimento della provinciale Jonica da Reggio Calabria all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-Guardavalle.
26	110	Cosenza	Strada dalla marina di Cetraro, pei pressi di Fagnano, di Roggiano e la stazione di Tarsia, alla nazionale presso Spezzano Albanese (tronchi dalla marina di Cetraro alla crocevia Guaglianone).
27	111	Id.	Strada da Cosenza, per Aprigliano ed Acqua del Prete, alla provinciale Coraci-Nazionale Silana presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago.
28	112	Id.	Strada dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie, per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano.
29	113	Id.	Strada da Cosenza, per Cerisano, a Fiumefreddo.
30	114	Id.	Strada da Coraci sulla nazionale per Scigliano, per i pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra di Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio.
31	115	Id.	Strada dalla stazione ferroviaria Rende San Fili, passando per San Pietro e Castiglione, alla nazionale Silana.
32	116	Id.	Strada dalla provinciale presso Cropalati alla stazione ferroviaria di Mirto-Crosia.
33	117	Id.	Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni (provincia di Potenza) nei pressi di Oriolo (Cosenza) alla stazione di Amendolara (Cosenza).
34	118	Id.	Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (tronchi dalla sponda sinistra del fiume Castrocucco all'abitato di Praia d'Aieta, e dalla marina di Scalea al confine di Catanzaro.
35	218	Id.	Strada da Platì alla stazione di Bovalino.
36	219	Id.	Strada da Africo alla stazione di Bianconuovo.
37	220	Id.	Completamento delle strade dalla Marina di Gioiosa a Mammola e Catalisano a Grotteria, e da Limina per Giffone e Galatro alla provinciale Laureana-Radicena o Melicucco-Rosarno (tronchi da Giffone alla provinciale predetta).
33	221	Id.	Completamento della strada da Bovalino a San Luca, Montalto, Nardello, Santo Stefano, ai molini di Calanna, Sotira, Petto Gallico, Villa San Giuseppe ed alla nazionale (tronchi da Bovalino a San Luca, e dalle Cambarie alla nazionale) e diramazione dai molini di Calanna, Sambatello e Gallico al ponte sul Torbido presso Reggio.

Tabella B.

Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
		PROVINCIA DI CATANZARO.
1	Andali e Belcastro	Consortile.
2	Arena	Verso Serra San Bruno.
3	Brognaturo e Spadola	Consortile.
4	Caraffa e Girifalco	Consortile alla provinciale Borgia-Maida.
5	Casabona	Per la frazione Zinca-2° tronco.
6	Catanzaro	Dalla frazione di Santa Maria alla stazione ferroviaria omonima.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
7	Cessaniti	Per le frazioni San Cono e San Marco.
8	Id.	Per Mantineo.
9	Conflenti	Verso Motta Santa Lucia e verso Decollatura.
10	Cotrone	Per la frazione Capo Colonna.
11	Cropani, Sersale e Cerva . .	Consortile.
12	Dasà	Verso Arena.
13	Drapia	Per la Consortile di Tropea e per Gasponi.
14	Falerna	Per la stazione omonima passando la frazione di Castiglione
15	Filogaso	Verso San Nicola.
16	Id.	Verso Vazzano.
17	Francica	Alla strada provinciale Monteleone-Metramo.
18	Joppolo	Verso Nicotera.
19	Limbadi	Alla nazionale n. 62 verso Rosarno.
20	Mileto	Alle frazioni Paravati e Comparni ed alla nazionale n. 62.
21	Monteleone	Alla provinciale Santa Venere-Briatico-2° tronco.
22	Motta Santa Lucia	Verso Conflenti con diramazione per Decollatura.
23	Nardo di Pace	Alla frazione Ragonà.
24	Nicastro	Per la frazione Fronti verso Serrastretta.
25	Piscopio	Alla strada provinciale Monteleone-Metramo.
26	Pizzoni	Verso Vazzano e Soriano.
27	Polla	Verso Pizzo al Ponte Angitola e per accesso alla stazione di Francavilla Angitola.
28	Ricadi	Per la frazione Brivadi.
	Id.	Ponte sul torrente Vaticano.
	Id.	Per le frazioni Barbalaconi e Lampazzoni.
29	Rocca di Neto	Per Belvedere Spinello.
30	San Calogero	Dalla frazione Calimera alla nazionale n. 62 verso Rosarno.
	Id.	Da San Calogero a Rombiolo.
	Id.	Verso Mileto.
31	San Nicola da Crissa	Verso Vallelonga.
	Id.	Verso Filogaso.
32	Sansostene	Per la stazione ferroviaria omonima
33	Soveria Simeri e Zagarise . .	Consortile.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
34	Spilinga	Alla frazione Panaia e verso Ricadi.
35	Tiriolo	Per la frazione Sarrottino.
36	Zambrone	Per le frazioni Daffinà e Daffinacello.
	Id.	Per Briatico.
		PROVINCIA DI COSENZA.
1	Aieta	Da Aieta alla provinciale Tirrena diretta alla stazione di Praia
2	Altilia	Da Altilia a Malito.
3	Altomonte	Da Altomonte alla provinciale 110.
4	Belmonte	Da Belmonte alla marina, attraversando la provinciale Tirrena.
5	Bisignano	Da Bisignano al limite verso Santa Sofia d'Epiro.
6	B cchigliero	Da Bocchigliero alla provinciale n. 8.
7	Bonifati	Da Bonifati alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria
8	Carolei	Da Carolei al limite verso Mendicino.
9	Cassano all'Jonio	Da Cassano alla provinciale del Pollino.
10	Castroregio	Da Castroregio alla provinciale n. 117.
11	Cerzeto	Da Cerzeto verso Mongrassano e San Martino di Finita.
12	Cleto	Da Cleto alla provinciale Serra d'Aiello-Grimaldi.
13	*Corigliano Calabro.*	Da Corigliano verso Acri.
14	Grisolia Cipollina	Da Grisolia alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
15	Lattarico	Da Lattarico al limite verso Montalto.
	Id.	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale Valle Crati
16	Longobardi	Da Longobardi alla marina ed alla stazione ferroviaria.
17	Lungro	Da Lungro alla provinciale n. 8.
18	Majerà	Da Majerà alla provinciale n. 118 ed alla stazione ferroviaria.
19	Malvito	Da Malvito alla comunale di Santa Caterina.
	Id.	Da Malvito alla comunale-Mottafollone-San Sosti.
20	Mangone	Da Mangone verso Santo Stefano.
21	Marano Marchesato	Da Marano Marchesato alla comunale di Rende.
22	Mendicino	Da Mendicino al limite verso Carolei.
23	Mongrassano	Da Mongrassano verso Cerzeto.
24	Montalto Uffugo	Da Montalto al limite verso Lattarico.
	Montegiordano	Montegiorda o alla stazione ferroviaria om onima.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
26	Orsomarso	Da Orsomarso alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
27	Pedace	Da Pedace alla frazione Perito ed alla stazione ferroviaria
28	Pietrapaola	Da Pietrapaola alla stazione ferroviaria omonima.
29	Rose	Da Rose alla stazione ferroviaria omonima.
30	San Donato Ninea	Dalla provinciale Lungro-Belvedere alla comunale di Altomonte.
	Id.	Da San Donato Ninea alla provinciale Lungro-Belvedere.
31	San Gineto	Da San Gineto alla provinciale Lungro-Belvedere.
32	San Giorgio Albanese	Da San Giorgio alla provinciale Margherita.
33	San Martino di Finita	Da San Martino al limite verso Rota Greca.
34	San Vincenzo La Costa . . .	Da San Vincenzo al limite verso San Fili.
35	Trebisacce	Dalla stazione di Trebisacce al torrente Pagliaro.
36	Verbicaro	Da Verbicaro alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
37	Villapiana	Da Villapiana alla stazione di Torre Cerchiara.
		PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.
1	Antonimina a Gerace	Consortile Gerace-Bagni Antonimina.
2	Bagnara.	Da Solano inferiore alla provinciale Tirrena.
3	Bivongi	Da Bivongi a Pazzana.
	Id.	Dalla piazza Santa Maria nell'abitato di Bivongi alla nazionale 66.
4	Bova	Da Bova superiore alla provinciale Jonica.
5	Brancaleone	Da Brancaleone alla littorale Jonica.
6	Bruzzano Zeffirio	Dalla frazione Motticella, per Bruzzano, alla provinciale Jonica.
7	Cannitello	Dall'abitato di Cannitello alla provinciale Tirrena diretta a Reggio.
	Id.	Dall'abitato di Cannitello alla frazione di Porticello.
8	Cataforio	Da San Sperato alla frazione Mosorrofa.
9	Caulonia	*a)* Dalla frazione San Nicola, per Caulonia, alla stazione di Caulonia. *b)* Dalla frazione Campoli e Ursini, per Caulonia, alla stazione di Caulonia.
10	Condofuri	Da Condofuri alla stazione ferroviaria di Amendolea.
11	Gerace, Agnano e Canolo . .	Consortile dalla nazionale n. 67 verso Gerace.
12	Martone.	Da Martone alla provinciale n. 220.
13	Monasterace.	Da Monasterace alla provinciale litoranea Jonica.
14	Montebello Jonico	Da Fossato a Montebello, indi alla provinciale litorale Jonica.
15	Motta San Giovanni	Da Motta alla frazione Lazzaro.
16	Oppido Mamertino	Da Oppido alla provinciale Santa-Cristina-Platì per Piminaro.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
	Oppido Mamertino	Dalla frazione Menignadi alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro.
17	Palizzi	Da Palizzi alla provinciale Jonica.
18	Placanica e Stignano.	Consortile da Placanica e Stignano diretta alla stazione di Caulonia.
19	Portigliola.	Da Portigliola alla provinciale Jonica.
20	Riace	Da Riace alla provinciale Jonica.
21	Rosali.	Da Rosali a Villa San Giuseppe.
22	Reggio Calabria, Cataforio e Cardeto.	Consortile Reggio-Cataforio-Cardeto.
23	Sant'Ilario.	Da Sant'Ilario alla frazione Condoianni.
24	Sant'Ilario Ciminà	Consortile Sant'Ilario-Ciminà diretta alla provinciale Jonica.
25	Santa Cristina d'Aspromonte, Scido-Casoleto e Delianova.	Consortile dalla provinciale Tirrena a Scido Casoleto e Delianova.
26	Scilla	Da Solano Superiore a Scilla. Da Piazza San Rocco alla provinciale Tirrena. Dai piani del Fondaco a Solano.
27	San Giovanni di Gerace . . .	Da San Giovanni di Gerace alla provinciale n. 220.
28	Staiti	Da Staiti alla provinciale litorale Jonica.
29	Stignano, Riace, Camini, Stilo.	Da Stignano, per Riace e Camini, alla nazionale n. 66 diretta a Stilo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Tabella **C.**

Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i Comuni e le frazioni dei Comuni ora isolati.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
		PROVINCIA DI CATANZARO.
1	Albi	Alla provinciale n. 7.
2	Briatico	Alla frazione Villa Lapa.
3	Cessaniti	Dalla frazione di San Marco, per San Cono, alla obbligatoria Briatico-Zungri.
»	Id.	Dalla frazione di Pannaconi alla frazione Paradisoni.
4	Carfizzi	Alla consortile San Nicola dell'Alto.
5	Conflenti	Verso Martirano.
6	Crichi Simeri	Dalla frazione Simeri alla consortile Soveria-Zagarise.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
7	Dinami	Per la frazione Monsoreto.
8	Fabrizia.	Per Nardo di Pace verso Caulonia.
9	Foroleto Antico	Per la frazione Feroli e Polvorini.
10	Id.	Per la frazione Galli e Vajolo.
11	Filandari	Alla frazione Arzonnna e Scaliti.
12	Filadelfia	Per la frazione Montesano alla nazionale n. 62.
13	Gerocarno.	Per Soriano.
»	Id.	Per la frazione di Ciano.
14	Joppolo	Alle frazioni Caroniti, Coccorino e Coccorinello
15	Magisano	Dalla frazione Vincolise alla provinciale n. 7.
16	Martirano.	Verso Confienti.
17	Id.	Per la frazione San Giovanni.
18	Monteleone	Dalla frazione Vena di Mezzo all'abitato di Cessaniti
19	Nardo di Pace.	Alla frazione San Todero.
20	Nicotera.	Alla frazione Preitoni.
»	Id.	Da detta frazione verso Joppolo.
21	Petilia Policastro	Dalla comunale obbligatoria che si congiunge alla provinciale n. 7 alla frazione Pagliarello.
22	Petronà.	Dalla frazione Arietta alla provinciale n. 7.
23	Ricadi	Dalla frazione Ciaramiti alla strada Ricadi-Tropea.
24	Rombiolo	Alla frazione Paravati.
»	Id.	Dalla frazione Pernocari verso Filandari.
25	Sorbo San Basile	Alla frazione Maraniso e Soveria.
26	Zambrone	Per la frazione San Giovanni
27	Zungri	Dalla frazione Papaglionti alla provinciale Tropea-Monteleone.
		PROVINCIA DI COSENZA.
1	Alessandria del Carretto . .	Da Alessandria al limite del territorio verso Albidona.
2	Altilia	Dalla frazione Maione alla provinciale n. 114
3	Bianchi	Allacciamento delle frazioni Cenzo, Palimodo e Serra di Piro.
4	Castroregio	Allacciamento della frazione Farneda.
5	Colosimi	Allacciamento delle frazioni Rizzuti, Gigliotti, Arcuri, Volpeni, Trearie e Coraci.
6	Lago	Da Lago alla frazione Laghitello.
7	Mongrassano	Dalla frazione Serra di Leo alla comunale Mongrassano-San Marco.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
8	Parenti	Dalla frazione Grotti alla provinciale n. 10.
9	Papasidero	Dalla frazione Avena alla provinciale n. 28.
10	Pedivigliano	Da Pedivigliano alla frazione Pittarella.
11	Rogliano	Dalla frazione Saliano alla provinciale n. 27.
12	Scigliano	Allacciamento delle frazioni Cupani, Serra Petrisi e Lupia.
13	Altomonte	Da Altomonte alla provinciale Lungro-Nazionale n. 57.
14	Santa Sofia d'Epiro	Da Santa Sofia alla provinciale Acri-San Demetrio.
		PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.
1	Africo.	Dall'abitato di Africo alla frazione Casalnuovo.
2	Bova Roghudi	Da Bova a Roghudi.
3	Calanna.	Da Calanna alla provinciale n. 221.
4	Id.	Da Calanna alle frazioni Mesa e Milanesi.
5	Cataforio	Dalla frazione Mosorrofa alla frazione Salvatore.
6	Podargoni e Reggio	Da Podargoni, per la frazione Schindilifà, a Cerasi.
7	Palizzi e Staiti	Da Palizzi, per Pietrapennata, a Staiti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Tabella **D**.

Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
		PROVINCIA DI CATANZARO.
1	Belvedere Spinello	Per Rocca di Neto.
2	Briatico	Da Paradisoni alla provinciale Santa Venere-Briatico.
3	Caraffa	Da Carafa alla stazione di Settingiano.
4	Casabona	Da Casabona alla stazione di Strongoli.
5	Isola Capo Rizzuto	Da Isola alle Castella, per San Leonardo alla stazione omonima.
6	Joppolo	Per la stazione omonima.
7	Marcedusa	Alla consortile Andali-Belcastro per accedere alla stazione di Botricello.
8	Nardo di Pace	Da Nardo di Pace, per Caulonia, alla stazione di Caulonia.
9	Parghelia	Per le frazioni Fitili e Zaccanopoli verso Zungri.
10	Pianopoli	Dalla comunale obbligatoria alla stazione di Feroleto Antico.
11	Rocca Bernarda	Da Rocca Bernarda alla provinciale Rogliano-Parenti-Cutro per la stazione di Cutro.
12	Serrastretta	Per le frazioni Angoli, San Michele, Migliuso Migliosina per dare lo sbocco alla stazione ferroviaria di Marcellinara.
13	Id.	Dall'obbligatoria Nicastro-Rosario, Accaria, Immacolata e Palmatico, onde dare accesso alla stazione di Nicastro.
14	Id.	Verso Platania e Nicastro e per accesso alla stazione di Nicastro.
15	Settingiano	Per la stazione omonima.
16	Ricadi	Per la stazione omonima.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
		PROVINCIA DI COSENZA.
1	Acquapposa	Dalla provinciale 118 alla stazione omonima ed allo scalo marittimo.
2	Belmonte	Allacciamento delle frazioni Annunziata, Vadi e Regostoli.
3	Belvedere Marittimo	Allacciamento delle frazioni Malafarina e Laise.
4	Bonifati.	Allacciamento della frazione Torrevecchia.
5	Buonvicino	Da Buonvicino alla provinciale 118 ed alla stazione di Diamante.
6	Caloveto	Da Galoveto alla provinciale 116.
7	Campana	Dalla provinciale n. 8 alla stazione ferroviaria di Campana.
8	Cariati	Da Terravecchia alla provinciale n. 8.
9	Carolei	Dalla frazione Pantano lungo alla comunale Carolei-Mendicino.
10	Cetraro	Dalla provinciale n. 110 alla stazione ferroviaria di Cetraro.
11	Cleto	Allacciamento della frazione Savuto.
12	Cosenza.	Allacciamento delle frazioni Portapiana e San Francesco.
13	Crosia.	Da Crosia alla provinciale n. 116.
14	Diamante	Da Diamante allo scalo marittimo ed alla stazione ferroviaria.
15	Dipignano.	Allacciamento delle frazioni Capocasale, Basso, Viziosi e Petrone.
16	Domanico	Allacciamento della frazione Motta.
17	Fagnano Castello	Dalla frazione Santa Laura alla provinciale n. 110.
18	Falconara Albanese	Da Falconara alla provinciale n. 118.
19	Fiumefreddo, ...	Dalla frazione di San Biagio alla provinciale n. 113.
20	Fuscaldo	Allacciamento delle frazioni di San Pietro, Pesco e Cariglio.
21	Id.	Dalla provinciale n. 112 alla stazione omonima.
22	Grisolia Cipollina	Dalla frazione Cipollina alla provinciale n. 118.
23	Guardia Piemontese	Da Guardia alla stazione ferroviaria omonima.
24	Lappano.	Dalla frazione Altavilla alla provinciale n. 115.
25	Majerà	Da Majerà alla frazione Brasi.
26	Mandatoriccio	Da Mandatoriccio alla stazione ferroviaria di Campana.
27	Marano Principato.	Allacciamento delle frazioni Moretti, Coralli e Savagli.
28	Montalto	Allacciamento delle frazioni Santa Maria, Commicelle e Berarda.
29	Nocara	Da Nocera alla provinciale n. 29.
30	Paternò Calabro	Allacciamento delle frazioni Casale di Basso e Capore.
31	Pedace	Allacciamento delle frazioni Jatta e Santa Maria.
32	Plataci	Da Plataci a Villapiana.
33	Rota Greca	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale n. 112.
34	San Benedetto Ullano	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale Valle Crati.
35	San Marco Argentano	Da San Marco Argentano alla provinciale n. 110.
36	San Martino	Da San Martino alla frazione di Santa Maria delle Grotte.
37	Santo Stefano di Rogliano . .	Da San Stefano alla nazionale n. 62.
38	Santa Sofia d'Epiro	Dalla comunale di Santa Sofia-Bisignano alla stazione di Mongrassano.
39	Scalaceli	Da Scalaceli alla provinciale n. 8.
40	Id.	Dalla frazione San Morello alla provinciale n. 8.
41	Scalea.	Dalla frazione San Nicola Arcella a Scalea.
42	Torano Castello	Dalla frazione Sartana alla comunale Torano-Stazione ferroviaria.
43	Zumpano	Dalla frazione Motta a Zumpano.

Numero	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
		PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.
1	Catona	Dalla frazione Tratti alla stazione ferroviaria di Catona.
2	Cinquefrondi.	Dalla provinciale n. 16 al tratto Polistena-Melicucca, diretta alla stazione ferroviaria di Rosarno.
3	Condofuri	Dalla frazione Galliciani alla strada di Condofuri-Amendolea.
4	Ferruzzano	Da Ferruzzano alla provinciale n. 95.
5	Gallina	Di accesso alla stazione ferroviaria di San Gregorio.
6	Id.	Da Valanidi per le frazioni di San Giuseppe, Oliveti, San Nicola a Trucco.
7	Id.	Da Gallina alla frazione Arma. Da Ravagnese al torrente Valanidi. Dal ponte Sant'Agata a Gallina.
8	Gallico	Dalla frazione Santa Domenica, per Gallico, alla stazione ferroviaria omonima.
9	Maropati	Dalla frazione Tritanti alla provinciale n. 16.
10	Melito Porto Salvo	Dalla frazione Pentidattile alla provinciale n. 95.
11	Pellaro	Dalla frazione Quattronari alla stazione ferroviaria di Pellaro.
12	Reggio Calabria	*a*) Dalla borgata Vito Superiore a Vito Inferiore diretta alla stazione ferroviaria ed al porto di Reggio. *b*) Dalla borgata Orti Superiore alla comunale Archi e quindi alla stazione ferroviaria ed al porto. *c*) Dalla borgata Vineo a Pavigliana o Cannavò alla comunale Spirito Santo, diretta alla stazione ferroviaria ed al porto. *d*) Dalle borgate Botte Limbone, Eremo alla comunale Eremo-Cimitero di Condera e per la comunale Reggio-Campi alla stazione ferroviaria ed al porto. *e*) Dalla borgata Verlupo a Tripino e quindi per la comunale Reggio-Campi alla stazione ferroviaria ed al porto. *f*) Dalla borgata Carmine alla comunale Archi e quindi alla stazione ferroviaria ed al porto.
13	Villa San Giovanni	Dalla frazione Pezzo Inferiore alla provinciale Tirrena, diretta alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Tabella E.

Opere di bonifica non contemplate in leggi precedenti.

Numero	PROVINCIA	INDICAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA
1	Catanzaro	Terreni paludosi fra l'Assi ed il fiume Soverato.
2	Id.	Terreni fra il fiume Alli e la punta delle Castella.
3	Id.	Territori fra i corsi d'acqua Passovecchio e Neto, compresi i terreni paludosi della bassa valle del Neto.
4	Id.	Terreni fra il torrente Lipuda ed il confine con la provincia di Cosenza.
5	Id.	Terreni deficienti di scolo lungo le vallate di Messina e del Marepotamo.
6	Id.	Terreni fra Capo Suvero ed il confine con la provincia di Cosenza.
7	Cosenza	Paludi alle foci del Savuto e dell'Oliva, confine con la provincia di Catanzaro e la punta di Corica.
8	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra la punta di Corica ed il torrente San Francesco.
9	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose tra il torrente San Francesco ed il torrente Aron.
10	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose tra il torrente Aron e la fiumara di Diamante.
11	Id.	Basse valli dei torrenti compresi tra il fiume Nicà ed il fiume Trionto.
12	Id.	Basse valli dei torrenti compresi tra il Trionto ed il Cino.

Numero	PROVINCIA	INDICAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA
13	Reggio Calabria	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Stilaro.
14	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Laverde.
15	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Bonamico.
16	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Amendolea.
17	Id.	Terreni paludosi in sponda destra del torrente Assi.
18	Id.	Pantano delle Saline.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO ORTU.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Tabella **F.**

Opere marittime non contemplate in leggi precedenti.

Numero	PROVINCIA	INDICAZIONE DELLE OPERE MARITTIME
1	Catanzaro	Porto di Cotrone - Riparazione di danni ed opere di sistemazione.
2	Reggio Calabria	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione ferroviaria.
3	Id.	Porto di Villa San Giovanni - Prolungamento delle difese.
4	Id.	Porto di Scilla - Sistemazione di approdi ed opere di miglioramento.
5	Catanzaro	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessorî alle rade di Pizzo e di Sant'Eufemia, alle spiagge di Tropea, di Soverato e di Catanzaro Marina.
6	Cosenza	Opere di approdo, boa di ormeggio ed accessorî alla spiaggia di Paola.
7	Id.	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessorî alla spiaggia fra Diamante e Cirella ed alle spiagge di Rossano e Trebisacce.
8	Reggio Calabria	Pontili di approdo, boe di ormeggio ed accessorî alle spiagge di Gioia Tauro, di Siderno e di Roccella Jonica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Tabella **G.**

Consolidamento di frane minaccianti abitati.

Consolidamento di frane minaccianti i seguenti abitati:

a) in provincia di Catanzaro:

Badolato — Borgia — Caraffa — Catanzaro — Cirò — Conflenti — Feroleto Antico — Girifalco — Gizzeria — Petrizzi — Polia — Policastro — San Nicola da Crissa — Satriano.

b) in provincia di Cosenza:

Acquappesa — Acri — Aiello — Albidona — Amantea — Aprigliano — Bisignano — Bofati — Cassano all'Jonio — Castrovillari — Cerzeto — Lago — Longobardi — Longobucco — Luzzi — Marano Marchesato — Marano Principato — Monte Giordano — Oriolo — Rota Greca — San Benedetto Ullano — San Donato Ninea — San Fili — San Gineto — San Martino di Finita — Scigliano — Verbicaro.

c) in provincia di Reggio Calabria:

Bruzzano — Canolo — Casignano — Caulonia — Condofuri — Mammola — Palizzi — Podargoni — Precacore — Reggio Calabria (frazione Vito) — San Giovanni di Gerace — Sant'Ilario — San Lorenzo — San Pierfedele — Santo Stefano — Sinopoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti

Indicazione delle opere	Spesa autorizzata	Stanziamenti fatti a tutto il 1905-06	Stanziamenti da fare 1906-07	1907-08	1908-09	1909-910	1910-11	1911-12	1912-13
Spese autorizzate dalle leggi 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333; 14 luglio 1889, n. 6280; 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico); 7 luglio 1902, n. 333; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293 e 9 luglio 1905, n. 413.									
Strade nazionali e provinciali . .	13.877.000	1.441.000	2.150.500	1.830.000	410.000	410.000	410.000	400.000	550.000
Bonifiche	20.576.250	2.290.000	700.000	700.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Porti	3.800.000	2.111.000	299.500	170.000	290.000	290.000	290.000	280.000	69.500
Strade ferrate	32.000.000	2.500.000	—	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	70.253.250	8.342.000	3.150.000	3.200.000	2.200.000	2.900.000	2.900.000	3.880.000	3.819.500
Spese autorizzate dalla presente legge.									
Costruzione di strade provinciali .	37.400.000	—	500.000	350.000	1.100.000	800.000	1.950.000	2.120.000	1.830.500
Completamento della strada litoranea Jonica (tronchi Rossano-Cariati-Fiume-Nicà)	2.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare	10.086.000	—	50.000	150.000	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000
Strade comunali occorronti ad allacciare alla rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati	3.557.000	—	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Strade comunali di accesso alle stazioni	6.700.000	—	50.000	100.000	150.000	150.000	250.000	250.000	250.000
Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua .	23.600.000	—	50.000	200.000	400.000	400.000	600.000	600.000	800.000
Bonifiche	8.880.000	—	100.000	200.000	500.000	300.000	400.000	400.000	400.000
Porti ed opere marittime	6.700.000	—	100.000	150.000	1.000.000	800.000	1.200.000	1.000.000	1.300.000
Consolidamento di frane minaccianti abitati	3.465.000	—	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000
Strade ferrate	12.000.000	—	—	—	—	—	500.000	500.000	1.000.000
Sussidi per fornire di acqua potabile i Comuni	5.000.000	—	50.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	119.388.000	—	1.000.000	1.450.000	3.600.000	2.900.000	5.800.000	5.820.000	6.530.500
	189.641.250	8.342.000	4.150.000	4.650.000	5.800.000	5.800.000	8.700.000	9.700.060	10.350.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

durante gli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1923-924.

Tabella II.

negli esercizi finanziari											Totali degli stanziamenti da fare
1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21	1921-22	1922-23	1923-24	
550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	525.500	12.436.000
1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	586.250	—	—	18.286.250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.689.000
2.000.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.100.000	3.400.000	—	—	—	—	29.500.000
3.750.000	4.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	6.200.000	5.500.000	2.100.000	1.186.250	600.000	525.500	61.911.250
1.950.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.750.000	3.013.750	3.150.000	2.885.750	37.400.000
100.000	500.000	500.000	500.000	400.000	—	—	—	—	—	—	2.000.000
500.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	800.000	900.000	900.000	6.000	10.086.000
100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	350.000	350.000	400.000	400.000	357.000	3.557.000
300.000	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000	6.700.000
1.200.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.900.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.250.000	23.600.000
400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000	1.350.000	1.630.000	8.880.000
1.150.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.700.000
150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	300.000	350.000	350.000	315.000	3.465.000
1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	300.000	—	—	12.000.000
250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000	400.000	550.000	550.000	450.000	5.000.000
7.100.000	7.600.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	7.200.000	7.900.000	9.000.000	9.913.750	9.800.000	9.473.750	119.388.000
10.850.000	11.850.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.400.000	13.400.000	11.100.000	11.100.000	10.400.000	9.999.250	181.299.250

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Tabella K.

Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.

a) in provincia di Catanzaro:

Fiume Savuto ed affluenti — Fiume Angitola — Torrente Piazzi — Rio Sant'Anna — Torrente Trainiti — Fiumara Spartaro e Cerasia — Fiumara di Muria — Torrente Mammella — Fiume Mesima — Fiume Assi — Fiume Ancinale — Fiumara di Soverato — Fiume Corace — Fiumarella di Catanzaro — Fiume Alli — Fiume Simmeri — Fiume Crocchio — Fiume Tacina — Fiume Esaro — Torrente Pignataro — Torrenti Passovecchio Ponticello e Falao — Fiume Neto e Fiumara Nicà.

b) in provincia di Cosenza:

Fiume Lao — Torrente Abatemarco — Fiumara Aron — Torrente Bagni di Guardia — Fiume di Mare — Torrente Vardano — Fiume Cordari — Torrente Verre Belmonte — Torrente Santa Maria — Fiume Oliva — Fiume Savuto — Fiume Neto — Fiume Nicà — Fiume Trionto — Torrente Coserie — Torrente Colognati — Torrente Civo — Torrente Coriglianeto — Torrente Malfrancato — Fiumarella San Mauro — Fiume Crati — Torrente Cardona — Fiume Busento — Torrente Muccone — Torrente Turbolo — Fiume Esaro — Fiume Coscile — Torrente Tiro — Torrente Raganello — Torrente Caldanello — Torrente Satanasso — Torrente Saraceno — Fiumara del Ferro e Torrente Canna.

c) in provincia di Reggio Calabria:

Fiume Petrace — Torrente Sfalasà o Covala — Torrente Zagarella — Torrente Santa Trada — Torrente Solarò — Torrente Catona — Torrente Gallico — Torrente Scacciotí — Torrente Annunziata — Torrente Calopinace — Torrente Sant'Agata — Torrente Valanidi — Torrente Macellari — Torrente San Giovanni — Fiumara di Pellaro — Torrente San Vincenzo o di Lazzaro — Torrente Molaro o delle Saline — Torrente Sant'Elia — Torrente Melito — Torrente Amendolea — Torrente Laverde — Torrente Buonamico — Torrente Coreri — Torrente Novito o di Siderno — Torrente di Gerace — Torrente Turbolo — Torrente Messina o Romanò — Torrente Stilaro e fiume Assi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Tabella L.

Maggiore spesa da autorizzare per esecuzione di opere pubbliche in Calabria ripartita per Provincie.

N. d'ordine	TITOLO DELLA SPESA	Provincia di			Totale
		Catanzaro	Cosenza	Reggio	
1	Strade provinciali sovvenute	14.200.000	12.740.000	10.460.000	37.400.000
2	Completamento della strada litoranea Jonica (tronchi Rossano-Cariati-Fiume Nicà)	200.000	1.800.000	—	2.000.000
3	Strade comunali obbligatorie, già iniziate, da ultimare o sistemare	1.751.000	4.299.000	4.036.000	10.086.000
4	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i Comuni o le frazioni di Comuni ora isolati	1.344.000	943.000	1.270.000	3.557.000
5	Strade comunali di accesso alle stazioni	1.337.000	3.539.000	1.824.000	6.700.000
6	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua	7.280.000	8.215.000	8.105.000	23.600.000
7	Bonifiche	3.500.000	3.700.000	1.680.000	8.880.000
8	Porti ed opere marittime	2.100.000	1.000.000	3.600.000	6.700.000
9	Consolidamento di frane minaccianti abitati	1.149.000	1.892.000	424.000	3.465.000
10	Sussidi per la fornitura di acqua potabile ai Comuni	1.525.000	1.820.000	1.655.000	5.000.000
		34.386.000	39.948.000	33.054.000	107.388.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro delle finanze
MASSIMINI.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il numero 251 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 della legge 22 aprile 1905, n. 137;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme, formulate dal Comitato di amministrazione delle ferrovie dello Stato dopo sentita la Commissione del personale di cui all'art. 20 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e viste, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per la ripartizione degli speciali aumenti anticipati da assegnarsi agli agenti delle ferrovie dello Stato a' termini del succitato articolo di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.
CARMINE.
LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

NORME per la ripartizione degli speciali aumenti anticipati da assegnarsi agli agenti delle ferrovie dello Stato a termini dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Art. 1.

Gli aumenti speciali di cui all'art. 20 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e le modificazioni della decorrenza dello stipendio o paga degli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dalle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, i quali si trovino in arretrato nel loro stipendio o paga, saranno regolati in modo che gli agenti in servizio al 1° gennaio 1906 risultino da quella data senza alcun arretrato, se al 31 dicembre 1905 appartenevano ai gradi 17 e 18, o con un arretrato non superiore rispettivamente a due, tre e quattro anni, se appartenevano ai gradi 16, 15 e 14 ed oltre fino al 6° incluso.

Al 1° gennaio 1907 gli aumenti speciali e le modificazioni della decorrenza dello stipendio o paga saranno regolati in modo che tutti gli agenti in servizio a quella data i quali appartenevano, al 31 dicembre 1905 ai gradi suddetti, risultino senza alcun arretrato.

Agli effetti del presente articolo, gli agenti che al 31 dicembre 1905, pur avendo pari qualifica od identità di attribuzioni, appartenevano, in base agli ordinamenti in vigore presso le cessate Amministrazioni, a gradi diversi, saranno compresi nel grado avente nelle tabelle graduatorie il numero d'ordine più alto.

Art. 2.

L'arretrato sarà rappresentato dalla differenza tra lo stipendio o paga risultante dall'applicazione degli ordinamenti vigenti al 30 giugno 1905 presso ciascuna delle cessate amministrazioni, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, e quello di fatto al 31 dicembre 1905, colle relative decorrenze.

L'arretrato sarà espresso in anni, quanti ne occorrono per passare dalla posizione di fatto a quella ipotetica, secondo i quadri delle classificazioni della qualifica di cui l'agente era rivestito al 31 dicembre 1905.

Ove un agente sia promosso di grado dopo il 31 dicembre 1905 l'arretrato sarà computato in base alla posizione che avrebbe nel nuovo grado, se la promozione fosse avvenuta previa correzione completa dell'arretrato nel grado inferiore.

Gli anni di anticipazione sull'intervallo normale per effetto degli aumenti per merito conferiti dopo il 31 dicembre 1905, esclusi quelli per raggiungere il minimo in caso di promozione, non vanno a diminuzione dell'arretrato.

Art. 3.

Lo svolgimento della carriera ipotetica si farà a partire dalla nomina a stabile (o a tempo indeterminato per gli agenti provenienti dalle Amministrazioni ex-Alta Italia ed ex-Mediterranea) e dal 1° luglio 1885 per gli agenti che alla data stessa già si trovavano in tale condizione, in base agli aumenti normali dei quadri delle classificazioni della qualifica effettiva, ferme rimanendo le decorrenze delle nomine e delle promozioni.

Art. 4.

Per le qualifiche conferite anteriormente al 1° gennaio 1903 l'equiparazione a quelle degli ordinamenti in vigore al 30 giugno 1905 sarà fatta in base a quadri da approvarsi dal Comitato di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 10 del regolamento del personale ex Mediterraneo (7 ex-Adriatico ed ex-Siculo) riflettente i passaggi da uno all'altro servizio o ramo di servizio con cambiamento di mansioni e di qualifica, non si applicano nel caso che il passaggio sia avvenuto in seguito a domanda dell'agente.

Neppure si applicano ove il passaggio abbia avuto luogo per far ritornare l'agente nella qualifica di origine ovvero ad altra che sia di normale svolgimento ad essa. In questi casi si svolgerà la carriera in base alla qualifica originaria anche durante il periodo di sosta nella int rmedia.

Art. 6.

Agli agenti retrocessi, con o senza degradazione, di una o più classi di stipendio o paga in base agli ordinamenti anteriori al 1° gennaio 1903, si applicherà, in luogo della retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga rispettivamente di uno o due anni.

Agli agenti degradati senza retrocessione di classe di stipendio o paga sarà sempre applicata la proroga di un anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
CARMINE.
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
LUZZATTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 9 marzo 1906:

Garro-Casaccio Antonino, vice cancelliere della pretura di Floridia, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità, per due mesi, a decorrere dal 1° marzo 1906, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Reano Giovanni, vice cancelliere della pretura di Ivrea, è temporaneamente applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Torino.

Beruti Alfredo, vice cancelliere della pretura di Cavour, è temporaneamente applicato alla cancelleria della Corte di appello di Torino.

Mignone Guido, vice cancelliere del tribunale di Torino, è temporaneamente applicato alla cancelleria della Corte di appello di Torino.

Frailick Ferruccio, cancelliere della pretura di Berceto, temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale di Reggio Emilia, cessa dalla detta applicazione dal 16 marzo 1906.

Mastrangeli Pietro, vice cancelliere del tribunale di Urbino, in aspettativa per infermità sino al 28 febbraio 1906, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi, a decorrere dal 1° marzo 1906, continuando a percepire l'attuale assegno.

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1906,

Angeli Salvatore, vice cancelliere della pretura di Foligno, è temporaneamente applicato alla pretura di Montefalco.

Zola Paolo, già alunno di 1ª classe della 1ª pretura di Asti, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, promosso vice cancelliere aggiunto al tribunale di Verona, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Verona con l'annuo stipendio di L. 1500.

Floriani Floriano, già alunno di 2ª classe del tribunale di Verona, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, promosso sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Verona, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato vice cancelliere aggiunto presso lo stesso tribunale di Verona, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Bertoli Leone, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Sarzana, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della 3ª pretura di Genova, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Bottiglioni Alfonso, vice cancelliere della 3ª pretura di Genova, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Sarzana, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Marcucci Bruto, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Milano, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Correggio, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Berolatti Silvio, vice cancelliere della pretura di Correggio, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Milano, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Raineri Carlo, vice cancelliere della pretura di Guastalla, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Bozzolo, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Baffigo Pietro, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Nuoro, è nominato vice cancelliere della pretura della Maddalena, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Gana Francesco, vice cancelliere alla pretura della Maddalena, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Nuoro, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Aprile Paolo, vice cancelliere della pretura urbana di Palermo, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Palermo, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Santangelo Giovanni, vice cancelliere della 5ª pretura di Palermo, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Palermo, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Minichelli Nicolò, già eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, nominato vice cancelliere aggiunto al tribubale di Caltanissetta, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Caltanissetta, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Ideo Salvatore, già eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Palermo, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato vice cancelliere della pretura urbana di Palermo, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Paterna Gaetano, già eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Palermo, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato vice cancelliere della 5ª pretura di Palermo, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Maugeri Salvatore, già eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Caltanissetta, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Caltanissetta, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Mignone Ernesto, già eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Cassino, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato vice cancelliere della pretura di Maddaloni, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Cafari Panico Errico, già eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, nominato vice cancelliere della pretura di Bagheria, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Cassino, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Lanfranchi Arturo, vice cancelliere della pretura urbana di Bologna, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Bologna, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Caselli Cleto, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Bologna, è nominato vice cancelliere della 1ª pretura di Bologna, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Scarpulla Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Palermo, è, a sua domanda, richiamato al posto di vice cancelliere aggiunto al tribunale di Trapani.

Pautrier Ilario, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la sezione di Corte d'appello in Perugia, è nominato sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Perugia, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Angelini Adriano, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Perugia, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la sezione di Corte d'appello di Perugia, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Tentindo Alfredo, vice cancelliere della pretura di Sarnico, è temporaneamente applicato al tribunale civile e penale di Avellino.

Comi Venanzio, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Salerno, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Cilenti Gaetano, già eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Salerno, dove non ha ancora preso possesso, è invece nominato, a sua domanda, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Criscuoli Giacomo, sostituto segretario presso la R. procura presso il tribunale civile e penale di Lecce, temporaneamente applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Trani, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Trani, con l'attuale stipendio di L. 1500, cessando dall'attuale applicazione.

Massimello Andrea, vice cancelliere della 7ª pretura di Torino, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Casale, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Vero Giovanni, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Casale, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della 7ª pretura di Torino, con l'attuale stipendio di L. 1500.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0₁0, cioè: n. 1,024,887 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 500, al nome di Arena Giovanni, Luigi, *Giuseppe* e Carlo, prole maschia nata dal vivente Francesco, i due ultimi minori, sotto la patria potestà del padre e prole maschia nascitura dallo stesso Arena Francesco fu Giovanni, domiciliato in Cengio (Genova) e n. 1,209,269 per L. 160 al nome di Arena Giovanni, *Giuseppe* e Carlo di Francesco, l'ultimo minore, sotto la patria potestà del padre e prole maschile nascitura dallo stesso Arena Francesco fu Giovanni, domiciliati in Cengio (Genova), entrambe vincolate d'usufrutto vitalizio a favore di Arena Francesco fu Giovanni, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente ad Arena Giovanni, Luigi, *Carlo-Giuseppe* e Carlo, prole maschia nata dal vivente Francesco, i due ultimi minori sotto la patria potestà del padre e prole maschia nascitura dallo stesso Arena Francesco fu Giovanni e ad Arena Giovanni, *Carlo-Giuseppe* e Carlo di Francesco, l'ultimo minore sotto la patria potestà del padre e prole maschile nascitura dallo stesso Arena Francesco fu Giovanni, veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 giugno 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 27 giugno, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99,85 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 27 giugno occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 giugno 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	105,27 27	103,27 27	103,31 67
4 % *netto*.....	105,02 86	103,02 86	103,07 26
3 1/2 % *netto*.	103,92 81	102,17 81	102,21 87
3 % *lordo*.....	73,15 28	71,95 28	72,58 21

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *al posto di maestro di ginnastica teorico-pratica coll'incarico della direzione nella R. scuola normale femminile di ginnastica di Torino, collo stipendio annuo di L. 2500.*

È aperto un concorso per titoli al posto di maestro di ginnastica teorico-pratica coll'incarico della direzione nella R. scuola normale femminile di ginnastica, con lo stipendio annuo di L. 2500.

I concorrenti dovranno presentare al Ministero (divisione 9ª), non più tardi del 31 luglio 1906 la domanda su carta bollata da L. 1.20 ed i seguenti documenti:

1° fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente avrà compiuto al 31 luglio 1906 il 30° anno di età e non superato il 40°, salvo l'eccezione contemplata appresso per gli insegnanti di ruolo;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione e contenga anche la esplicita dichiarazione che egli è esente da ogni imperfezione fisica, atta ad impedire il pieno ed efficace adempimento dei suoi doveri di ufficio;

3° certificato negativo di penalità;

4° certificato municipale di specchiata moralità;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma di maestro normale di ginnastica conseguito in una delle RR. scuole normali di ginnastica o di Roma, o di Napoli, o di Torino, o altro titolo equipollente.

I concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli o pubblicazioni che crederanno opportuni. Sono esclusi i lavori manoscritti.

I documenti 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 31 maggio 1906.

I concorrenti in servizio, quali insegnanti di ruolo, negli istituti governativi sono dispensati dal presentare i documenti indicati ai numeri 3, 4 e 5 e saranno ammessi al concorso purchè abbiano raggiunto il 30° anno di età e non abbiano oltrepassato il 50° al 31 luglio 1906.

La domanda dovrà contenere un elenco riassuntivo degli studi fatti e degli uffici eventualmente occupati nella pubblica istruzione e la indicazione esatta del domicilio del concorrente.

I documenti tutti dovranno essere indicati esattamente con numero progressivo in un elenco su carta semplice che dovrà unirsi alla domanda.

Sarà in facoltà della Commissione esaminatrice, quando lo creda opportuno, di richiedere una speciale prova di esame teorico-pratico.

A parità di merito sarà preferita una donna.

Non si terrà conto alcuno di istanze che non fossero giunte al Ministero per il giorno 31 luglio 1906 e che, entro il termine predetto, non fossero corredate di tutti i documenti richiesti o fossero accompagnate con qualche documento irregolare o incompleto.

Roma, 21 giugno 1906.

Per il ministro
CIUFFELLI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 26 giugno 1906

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

Si accorda un congedo al senatore Boncompagni-Ludovisi per motivi di salute.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri discussi.

Si lasciano le urne aperte.

Comunicazione del presidente.

PRESIDENTE. Avverte che tre uffici hanno autorizzato la lettura di una proposta di legge del senatore De Marinis; però, essendo questi assente, rinvia la lettura ad altra tornata.

Discussione del disegno di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907» (N. 279).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Ringrazia la Commissione ed il relatore per la benevola sollecitudine dimostrata per l'amministrazione finanziaria e per aver segnalato le benemerenze dell'Amministrazione stessa verso la cosa pubblica.

Risponde alle varie domande mossegli nella relazione.

Per il personale dei monopoli e delle gestioni tecniche riconosce la necessità di provvedere, stante lo scarso numero di coloro che concorrono agli impieghi, per le troppo esigue rimunerazioni iniziali e per la carriera che non presenta alcun avvenire. E tanto più occorre provvedere per il continuo esodo d'impiegati governativi, i quali vanno più volentieri alle dipendenze dell'industria privata, perchè più largamente rimunera i suoi impiegati tecnici.

Promette di studiare il problema e di risolverlo coi mezzi che gli saranno consentiti.

È in massima favorevole ai concetti espressi dalla Commissione circa i servizi tecnici, e si riserva di provvedervi d'accordo col ministro del tesoro.

Tratta poi della questione della derivazione delle acque pubbliche ed osserva che è urgente riformare la legge del 1884; però dichiara di non essere favorevole al principio di trasferire alle provincie ogni diritto di derivazione di acque pubbliche. Ammette in determinati limiti e circostanze la preferenza a favore delle località ove hanno origine le forze idrauliche, ma crede eccessivo accordare una ragione di preferenza assoluta, perchè si urterebbero gl'interessi generali del paese. Si potrebbe forse concedere un beneficio ai Comuni ed agli enti per quanto riguarda i canoni. Del resto si riserva di presentare, alla riapertura dei lavori parlamentari, un disegno di legge che si augura sarà per risolvere questa ardua questione.

Riconosce anch'egli gl'inconvenienti derivati alle concessioni delle acque pubbliche per le varie sospensioni; inconvenienti che egli crede abbiano la loro origine in ciò, che, secondo la legge, le concessioni sono considerate come perpetue, mentre occorre dare ad esse il carattere di precisa temporaneità.

Accenna poi agli studi compiuti dal laboratorio centrale chimico delle gabelle circa la benzina, e dice che l'Amministrazione finanziaria è favorevole alla riduzione del dazio sulla benzina considerata come forza motrice, per favorire l'industria degli automobili.

Il laboratorio chimico centrale ha trovato un denaturante in forza del quale la benzina non può più servire come gas illuminante. Il laboratorio però continua i suoi studi e le sue esperienze per vedere se il denaturante non abbia alcuna influenza dannosa sulla benzina come forza motrice.

Dichiara che l'Amministrazione è convinta dell'opportunità di applicare una moderata tassa sul carburo di calcio, per evidenti ragioni di giustizia. Egli sta studiando la questione, come studia quella di una riforma completa delle tasse sulla pubblica illuminazione, che si augura varrà a risolvere tutti i conflitti che si lamentano fra l'Amministrazione e i contribuenti e delle quali è cenno nella relazione.

Conchiude ringraziando il Senato e la Commissione di finanze per la benevola sollecitudine addimostrata per l'Amministrazione finanziaria, ed augurando che consigli ed eccitamenti così autorevoli siano di sprone all'Amministrazione, alla quale egli presiede, per renderla sempre più meritevole della fiducia del Parlamento e del paese (Approvazioni).

COLOMBO, relatore. È grato al ministro delle esaurienti risposte che ha dato alle osservazioni della relazione della Commissione di finanze. Conviene che occorre rivedere tutta la materia della tassazione dei mezzi di illuminazione per ottenere una perequazione della tassazione stessa e per introdurvi quelle modificazioni fiscali che corrispondano alle modificazioni industriali portate dal progresso.

Dimostra come sia necessario un rimaneggiamento di organico per il personale tecnico delle privative affinchè questo abbia una carriera e un conveniente trattamento. Nota che bisogna cercare di far concorrenza alle aziende private, facendo sì che il personale si affezioni all'amministrazione dello Stato e le renda tutti i migliori servizi di cui è capace.

Rileva che nelle industrie che la direzione generale delle privative esercita, possono presentarsi e si presentano questioni scientifiche di chimica e di botanica; è necessario quindi che tali questioni siano risolte da uomini competenti, mercè tutti i mezzi occorrenti, principalmente con quello dei laboratori.

Confida che il ministro vorrà ottenere dal collega del tesoro i mezzi per far funzionare bene l'azienda delle privative; e ciò nell'interesse generale del paese.

Quanto alla derivazione delle acque, ricorda che la questione è stata svolta profondamente e con criteri equi in una relazione sopra un disegno di legge che fu presentato al Senato per modificare la vigente legge delle derivazioni.

Spera che il ministro terrà conto di quanto è detto in quella relazione.

Riconosce che lo Stato ha il diritto di valersi delle forze idrauliche sue per i suoi bisogni e quindi anche per l'applicazione della trazione elettrica alle ferrovie; ma crede che questo diritto di prelazione dello Stato debba avere un limite di tempo, dopo il quale, qualora allo Stato non servisse una data derivazione, que-

sia potrebbe essere concessa agli industriali che l'abbiano domandata. Osserva che l'applicazione della trazione elettrica alle ferrovie ha destato speranze molto superiori alla realtà; l'esperienza ha messo delle limitazioni a tali speranze; e si augura che di tali limitazioni si terrà conto dal ministro nel progetto di legge che ha promesso di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari.

Prendo atto di quanto ha detto il ministro sulla tassazione della benzina.

Qualora il denaturante rendesse difficile l'applicazione della benzina alla trazione, egli crede che si potrebbe sottoporre ad eguale tassazione la benzina ed il petrolio, riducendo il dazio che ora grava sul secondo.

Forse nei primi anni vi sarebbe una diminuzione d'introito di dazio sul petrolio, ma col tempo tale diminuzione scomparirebbe con l'aumento del consumo.

Si farebbe certo un beneficio alle classi povere, che usano esclusivamente il petrolio.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Nota che la questione sollevata dal relatore per le concessioni delle acque pubbliche è di competenza del ministro dei lavori pubblici.

Egli sarebbe lieto che fosse stabilito un termine, oltre il quale potrebbe essere fatta liberamente la concessione agli industriali; ma è da osservare che, se la sospensione delle concessioni è durata a lungo, ciò si deve al fatto che non ancora è stata applicata la trazione elettrica alle ferrovie.

Quanto allo sgravio parziale del dazio sul petrolio, egli, sul principio, non può che essere d'accordo col relatore, tanto più che il presidente del Consiglio nel programma ministeriale ha dichiarato di voler sgravare i consumi popolari.

Se il Governo ha esitato ancora, è perchè spera che lo sgravio possa essere conseguenza di trattazioni commerciali con i paesi che introducono in Italia il petrolio.

Svanita questa possibilità, potrà provvedersi allo sgravio nel senso indicato dal senatore Colombo.

MANASSEI. Invita il ministro delle finanze a fare qualche dichiarazione relativa al compimento del catasto.

Lamenta che la legge del 1886 sia rimasta inapplicata nella maggior parte delle provincie e rileva le necessità di riformarne il regolamento.

Crede che sarebbe conveniente dividere i lavori catastali in due stadi, l'uno riguardante gli effetti tributari e l'altro gli effetti giuridici.

Propone di abbandonare il sistema particellare e di seguire invece quello per massa di proprietà.

MASSIMINI, ministro delle finanze. Nel rispondere alle raccomandazioni fatte dalla Commissione di finanze, ha tralasciato di trattare il tema del catasto, poichè esso si riconnette alla legge sul Mezzogiorno, di cui tra breve dovrà occuparsi il Senato.

Riconosce che le operazioni catastali procedono lentamente, ma la colpa è delle provincie che non fecero uso della facoltà loro concessa dalla legge del 1886, di chiedere l'acceleramento del catasto.

Dimostra che l'indole troppo minuta dei lavori non intralcia il compimento del catasto, e che non sarebbe possibile ottenere maggiore celerità con la divisione dei lavori in due stadi, come vorrebbe il senatore Manassei, del quale prenderà in considerazione, con le più ampie riserve, la proposta di adottare il sistema per massa di proprietà.

La discussione generale è chiusa.

I capitoli del bilancio sono tutti approvati senza discussione come anche i riassunti per titoli e per categorie.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.
I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Discussione del disegno di legge: « Classificazione fra le strade nazionali delle strade Istonia, Frentana, Salaria e Marsico Salentina » (N. 290).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

CEFALY. Ricorda la discussione avvenuta l'11 maggio in Senato sul disegno di legge: « Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche » e le osservazioni fatte da lui e dai senatori Cadolini, Borgatta e Mezzanotte. Accenna alle dichiarazioni dell'onorevole ministro Carmine sopra il dovere del Governo di classificare tra le vie nazionali le strade appenniniche.

Elogia il Governo di aver portato all'approvazione del Parlamento il disegno di legge in discussione, e sarebbe lieto se il rappresentante del ministro dei lavori pubblici volesse riconfermare le esplicite e soddisfacenti dichiarazioni fatte dall'on. Carmine.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. È lieto di dirsi d'accordo quasi completamente coll'on. Cefaly; dice quasi perchè è ovvio che la legge organica del 1865 non può modificarsi; può però essere suscettibile di interpretazioni più eque e meno anguste.

Ammette anch'egli che gli elenchi delle strade nazionali indicati nel decreto del 1881 debbano essere riveduti.

Assicura il Senato che il Governo presenterà i provvedimenti relativi, quando saranno compiuti gli studi che si stanno facendo.

MEZZANOTTE, relatore. Prende atto delle dichiarazioni fatte dall'on. Dari. Concorda con le osservazioni fatte dall'on. Cefaly; nota soltanto che vi sono molte strade che hanno il carattere di nazionalità, ma che non sono state ancora dichiarate nazionali.

Raccomanda al rappresentante del Governo di far conoscere i desideri del Senato al ministro dei lavori pubblici.

CEFALY. Ringrazia il sottosegretario di Stato delle fatte dichiarazioni.

Ritiene che debbano essere dichiarate nazionali le strade che attraversano gli Appennini e quelle che servono allo sbocco ed all'allacciamento delle comunali e provinciali.

La discussione è chiusa.

L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio delle ferrovie Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio e Padova-Bassano, di proprietà dello Stato » (N. 293).

ARRIVABENE, segretario, ne dà lettura.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i quattro articoli del disegno di legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato alla II^a^ esposizione agricola siciliana che avrà luogo in Catania nel marzo 1907:

Votanti	83
Favorevoli	74
Contrari	9

(Il Senato approva).

Autorizzazione di maggiori assegnazioni al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 per spese relative alla sanità pubblica:

Votanti	83
Favorevoli	74
Contrari	9

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 135,968.74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1901-901 concernenti spese facoltative:

Votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 17.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 26 giugno 1906

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente TORRIGIANI.

La seduta comincia alle 10.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Discussione dell'organico dell'Amministrazione centrale della guerra.

SANTINI ringrazia il ministro di avere mantenuto questo disegno di legge presentato dal suo predecessore, che appaga, almeno in parte, le legittime aspirazioni di laboriosi ed ottimi impiegati.

ABOZZI si unisce alla Commissione nel lamentare che non si affidi ad un funzionario civile la direzione generale dei servizi amministrativi ed invoca una separazione precisa tra i servizi tecnici e gli amministrativi. Attribuisce poi al proposto organico il difetto di ritardare il conseguimento degli alti gradi direttivi, e chiede che siano introdotti anche nell'Amministrazione della guerra i vice direttori generali e che il nuovo organico abbia attuazione immediata.

ARIGO' domanda perchè si siano soppressi sei posti di ufficiale d'ordine, mentre per le funzioni d'ordine si hanno nel Ministero 180 comandati.

VIGANO', ministro della guerra, fa osservare all'on. Abozzi che il pregio precipuo del presente organico consiste nel determinare stabilmente quali posti spettino agl'impiegati civili del Ministero della guerra; e che in tempo di guerra la funzione della direzione dei servizi amministrativi è essenzialmente tecnica. Ciò che non impedisce per altro che anche quest' ufficio possa eventualmente essere affidato ad un borghese.

Nota che la tabella organica presentata dai funzionari non è inspirata, come quella del Ministero, alle esigenze del servizio; e dichiara che ridurrà quanto più sia possibile il numero dei comandati (Approvazioni).

Conclude, raccomandando alla Camera l'approvazione del disegno di legge (Benissimo).

PAIS, relatore, si unisce alle considerazioni del ministro al quale rivolge preghiera di adoperarsi a semplificare i servizi in modo che si riducano sensibilmente le spese per l'Amministrazione centrale della guerra, pur migliorando gli stipendi degli impiegati.

Non può accettare, però, nel momento, modificazioni al disegno di legge, e confida che la Camera vorrà approvarlo (Bene — Bravo).

VIGANO', ministro della guerra, terrà conto delle raccomandazioni del relatore per ciò che ha tratto alla economia sulle spese.

ABOZZI all'art. 1° domanda se non si potrebbe sopprimere la postilla alla tabella organica, relativa al conferimento di posti a funzionari civili.

VIGANO', ministro della guerra, risponde che la soppressione non è possibile; ma che affretterà quanto è possibile questo conferimento.

(Sono approvati i due articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni sull'ordinamento dell'esercito.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

SANTINI si duole che il precedente Ministero abbia già attuati i provvedimenti che si propongono con questo disegno di legge.

PALA raccomanda al ministro di meglio dislocare nella Sardegna i riparti di truppa, e di completare l'effettivo.

VIGANO', ministro della guerra, dichiara all'on. Santini che l'esperienza gli ha già dimostrato la bontà di questi provvedimenti; onde non fu male attuarli subito. Terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole Pala.

DAL VERME si unisce alle osservazioni del ministro.

(È approvato il disegno di legge. — Si approva quindi senza discussione il disegno di legge sul comando dei carabinieri).

Discussione del disegno di legge sui telefoni.

TURATI approva il concetto generale della legge, ma deve esprimere qualche riserva riguardo a speciali disposizioni. Vorrebbe poi conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa il riscatto, e rileva i vantaggi che si sarebbero ottenuti se lo si fosse già applicato, e gli inconvenienti che si sarebbero evitati.

È d'avviso che molte delle modificazioni introdotte in questa legge, essendo state insistentemente richieste dalle società concessionarie, possano peggiorare a danno dello Stato le condizioni del riscatto.

Nè crede che lo Stato possa più oltre ritardare il riscatto, senza accordare alle società agevolazioni tali che le mettano in grado di sviluppare i servizi secondo le esigenze del progresso.

Propone quindi la seguente aggiunta:

«Saranno scomputati dal reddito i profitti che fossero pervenuti al concessionario da industrie accessorie, non dipendenti strettamente dalla concessione.

« Dal prezzo, che venisse calcolato sulla base del reddito, dovranno sempre detrarsi le somme che occorressero per introdurre negli impianti riscattati le migliorie e gli ampliamenti, che il concessionario avesse trascurati o che fossero comunque richiesti dalle esigenze del servizio, tenuto conto del residuo periodo pel quale avrebbe dovuto durare la concessione ».

Nota che mentre per le leggi vigenti il Governo ha facoltà di obbligare le società ad avere gli impianti più perfezionati, nella realtà, il Governo ha dimenticato i suoi diritti ed è stato verso le società tanto indulgente, che gli impianti sono non solo arretrati ma ormai senza valore.

Ed a questo proposito accenna in particolar modo alle condizioni del servizio telefonico in Milano.

Venendo agli articoli della legge, vorrebbe avere dal ministro schiarimenti sugli allacciamenti entro la zona di venticinque chilometri e sui diritti che in proposito possano spettare al pubblico in confronto alle Società.

Circa l'art. 18 relativo alla compartecipazione al prodotto lordo, esprime il dubbio che le Società possano rifiutarsi di pagare il 20 per cento, dopo essere state esonerate dalla garanzia del provento telegrafico.

Richiama poi l'attenzione della Camera sul personale, ricordando di avere fino dal 1903 reclamato una vigilanza attiva da parte del Governo di fronte alle Società; e lamentando che poco o nulla finora sia stato fatto.

Vorrebbe conoscere dal ministro se egli intenda valersi degli studi fatti dall'ufficio e dal Consiglio del lavoro per disciplinare la questione del personale telefonico, che è meritevole di speciali riguardi, anche per essersi sempre astenuto da agitazioni e da scioperi. Conclude dicendo di confidare nell'opera del ministro (Bene).

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

GIOVANNELLI, presenta la relazione sul bilancio dell'entrata.

ABIGNENTE, presenta la relazione sul bilancio del tesoro.

RUBINI, presenta le relazioni sull'esercizio provvisorio dell'entrata e della spesa, e del fondo dell'emigrazione.

PAIS, presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni all'ordinamento ed agli stipendi dell'esercito.

MAJORANA, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per variazioni al bilancio delle finanze.

Terza lettura del disegno di legge:
Cessione e riscatto di canoni ed altri oneri reali.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Ciappi, che il trasferimento del capo della stazione ferroviaria di Tolentino fu deliberato in seguito ad una regolare inchiesta e che nessun reclamo fu presentato dall'interessato.

CIAPPI lamenta che il capo stazione, che ha una numerosa famiglia, sia stato assegnato ad una stazione insalubre. (Commenti).

POZZO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde al deputato Cuzzi che è prescritto dal regolamento sul debito pubblico che le firme apposte agli atti ed ai provvedimenti delle autorità o degli ufficiali giudiziari siano legalizzate.

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro, dimostra che, per le operazioni del debito pubblico, le legalizzazioni delle firme poi notai e dei cancellieri sono richieste a garanzia dell'amministrazione.

CUZZI ritiene che la legalizzazione sia dal regolamento prescritta soltanto per i documenti, non per gli atti e le decisioni, come fu riconosciuto concordemente dai Ministeri delle finanze e della grazia e giustizia.

COLOSIMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Santini che la magistratura, ove si senta offesa da articoli di giornali, ha modo di tutelare il suo decoro: come ha diritto di sdegnare articoli ai quali si tiene molto superiore. (Vive approvazioni).

SANTINI, prende atto, deplorando la irriverenza di certi giornali verso la magistratura.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, risponde ad una interrogazione dell'on. Turati il quale domanda se non si ritenga conveniente, in omaggio a un principio sommamente democratico, già adottato in casi analoghi da altri dicasteri, e nello stesso interesse morale dell'Amministrazione, di disporre che il nuovo regolamento che contiene il patto di lavoro del personale, prima di essere definitivamente approvato, venga portato a conoscenza del personale medesimo, salva per quelle parti che sia indisponsabile mettere immediatamente in vigore. Il nuovo regolamento è stato in qualche parte modificato, nel senso di migliorare le condizioni e la garanzia del personale verso cui è animato dalle migliori intenzioni.

Dichiara però che non potrebbe consentire a rendere di pubblica ragione il regolamento medesimo prima che sia definitivamente approvato, per non aprir l'adito a infinite domande che ritarderebbero un provvedimento assolutamente necessario, e che conviene mantenere nella sua organica integrità (Bene).

TURATI non può approvare che un regolamento così importante debba essere approvato senza che sia portato prima a conoscenza degli interessati e del Parlamento. E perciò non può dichiararsi soddisfatto (Bravo).

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde subito all'interrogazione dell'on. Turati, sulle pratiche fatte in difesa dello studente italiano Giuseppe Caffi, carcerato politico a Pietroburgo.

Legge un dispaccio del R. ambasciatore a Pietroburgo dal quale risulta che il Caffi, figlio di un naturalizzato russo, nato e domiciliato a Pietroburgo, era sotto processo per cospirazione. Il Caffi intanto, come risulta da altro dispaccio, per le insistenze dell'ambasciatore, è stato messo in libertà provvisoria. (Commenti).

TURATI si compiace del risultato delle pratiche per il Caffi; ma soggiunge che ci sono altri italiani arrestati dei quali mancano notizie, e dei quali sarebbe necessario che il Governo prendesse e fornisse le necessarie informazioni.

Coglie l'occasione per protestare energicamente contro i massacri che si compiono in un paese che aspira a libertà (Applausi) e manda un saluto alla Duma, che rappresenta nobilmente quelle aspirazioni. (Applausi).

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Manna dichiara che, appena lo permetteranno le condizioni del bilancio, si provvederà a parificare gli stipendi degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza con quello dei loro colleghi dipendenti dal Ministero dell'interno.

MANNA prende atto e spera che presto si potranno attuare questi buoni propositi, trattandosi di un atto di giustizia.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna ».

AGUGLIA, a nome anche dell'on. Antonio Di Rudinì, all'art. 39 svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge che disciplini la viabilità rurale con l'istituzione di Consorzi anche per le strade vicinali ».

Ricorda i precedenti legislativi in materia di strade comunali e vicinali. Insiste sulla immensa importanza del problema della viabilità pel Mezzogiorno e per le isole. Raccomanda alla Camera il suo ordine del giorno (Approvazioni).

CAVAGNARI dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo saprà contemperare gli interessi della eventuale difesa dello Stato con quelli del necessario sviluppo della viabilità pel supremo interesse dello sviluppo economico del paese ».

Lamenta che l'autorità militare, seguendo criteri arbitrari ed eccessivi, ostacoli in ogni modo la costruzione delle strade nelle regioni montane, e specialmente nelle montagne liguri. Chiede che ad ipotetici interessi strategici non siano sacrificati i più vitali interessi delle popolazioni (Commenti).

DI SCALEA, a nome anche dell'on. Di Stefano, e di altri deputati, presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta delle infelici condizioni della viabilità rotabile pubblica e vicinale della massima parte dei comuni di Sicilia e della necessità di costruire delle strade, che rendano facile l'accesso alle campagne, intersecando i latifondi, creando degli sbocchi alla produzione e rendendo possibile la colonizzazione interna, invita il Governo a provvedere a tale urgente bisogno ».

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, non può accettare l'ordine del giorno dell'on. Cavagnari, se non come raccomandazione.

Quanto all'ordine del giorno dell'on. Aguglia, e a quello degli onorevoli Di Stefano e Di Scalea, li accetta, come invito a studiare la questione, senza però voler fin d'ora assumere impegni, promettendo però che a novembre il Governo presenterà le opportune proposte legislative.

ORLANDO V. E., relatore, si associa alle dichiarazioni del Governo.

CAVAGNARI non insiste nell'ordine del giorno.

DI SCALEA si associa all'ordine del giorno dell'on. Aguglia.

(L'ordine del giorno Aguglia è approvato).

GALLINI, a nome di molti altri deputati propone il seguente articolo che dovrebbe sostituire gli articoli 39 e 40 del disegno di legge:

« La sovvenzione alle tramvie con trazione meccanica, costruite ed esercitate dopo la presente legge, in qualsiasi regione d'Italia tanto in sede propria, quanto sulle strade ordinarie, è fissata nel limite massimo di mille lire a chilometro e non potrà eccedere la durata di 30 anni.

« Ai fondi necessari per tali sovvenzioni sarà provveduto ogni anno colla legge del bilancio ».

CAPPELLI, propone il seguente emendamento sostitutivo all'articolo 39: « Entro tre anni dalla promulgazione della presente

legge, tutte le tariffe ferroviarie per i viaggiatori e per le merci saranno ordinate in progressione decrescente secondo la distanza. A 700 chilometri ogni aumento di tariffa cesserà, ed a tutti i viaggi e trasporti a distanze ulteriori si applicherà la tariffa massima dei 100 chilometri ».

Dimostra come questo emendamento sia informato ai concetti più moderni e più progrediti in materia di tariffe di trasporti, e risponde alle particolari condizioni geografiche del nostro paese, che da disposizioni simili può ottenere progressi non solo economici ma intellettuali, morali e politici (Benissimo).

CASSUTO nell'aspettativa che il Governo voglia provvedere per le isole dell'arcipelago toscano non insiste nel suo emendamento in proposito.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che il Governo consentirà ad aiutare le isole dell'Arcipelago toscano, per quanto riguarda l'istruzione pubblica. Ringrazia intanto l'on. Cassuto di aver ritirato il suo emendamento.

BIZZOZERO si associa all'emendamento dell'on. Gallini, ricordando un precedente ordine del giorno della Camera. E confida che il Governo voglia accoglierne, almeno in parte, il concetto.

RICCIO osserva che questa grave questione non si può risolvere con semplici espedienti.

Tale poi è la sproporzione nella viabilità tra le provincie del nord e quelle del sud, che la Stato dovrebbe provvedere direttamente, rinunziando al sesto di contributo dei Comuni.

GIANTURCO, ministro del lavori pubblici, riconosce la necessità di integrare la viabilità, considerando che si hanno 203 Comuni privi assolutamente d'ogni comunicazione. Il problema però non riguarda solo la costruzione di nuove vie, ma anche la manutenzione delle vie esistenti.

Di tutto ciò il Governo non mancherà di occuparsi. Intanto prega la Camera di approvare le presenti proposte, che sono un avviamento verso la soluzione del gravissimo problema. È dolente di non poter accettare la proposta dell'on, Gallini, che importerebbe un grave aumento di spesa, nè la subordinata dell'on. Bizzozero.

All'onorevole Cappelli osserva che la questione da lui sollevata è della più alta importanza: dichiara che l'Amministrazione ferroviaria studia tutto un sistema di tariffe differenziali, e spera di poter superare le non lievi difficoltà, addivenendo ad una soddisfacente soluzione. Prega l'onorevole Cappelli di appagarsi di queste dichiarazioni e di non insistere nel suo emendamento.

ORLANDO V. E., relatore, prega egli pure gli onorevoli Gallini e Cappelli di non insistere nei loro emendamenti, che trascendono i limiti ed i fini della presente legge.

CAPPELLI, prende atto delle dichiarazioni del ministro, e non insiste, augurandosi che in un tempo non lontano il concetto propugnato dall'oratore sarà integralmente accolto,

GALLINI non potendo dichiararsi soddisfatto della risposta del ministro, mantiene la sua proposta.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, a chiarimento delle sue precedenti dichiarazioni, osserva che la disposione relativa alle ferrovie rimane immutata. Assicura essere intento del Governo promuovere la costruzione delle tramvie.

GALLINI dopo queste ulteriori dichiarazioni, non insiste nella sua proposta.

(Si approva l'articolo 39 — Approvansi gli articoli dal 40 al 43).

PASQUALINO-VASSALLO all'articolo aggiuntivo 43-*bis* concordato fra Governo e Commissione, propone la seguente aggiunta:

« I comuni interessati sono autorizzati a costituirsi in consorzio per l'impianto e l'esercizio di automobili e in tal caso saranno devoluti al consorzio i sussidi di cui nel primo comma.

« Gli saranno altresì devoluti i compensi pei trasporti postali ».

MAZZIOTTI esorta il Governo a dare il massimo incremento ai servizi di automobili per trasporto di viaggiatori e merci fra località non congiunte da ferrovie e da tramvie e ad incoraggiare la costruzione degli automobili per uso di servizio pubblico, mentre finora si costruiscono quasi esclusivamente automobili ad uso sportivo.

Vorrebbe anche che questo servizio fosse posto alla esclusiv dipendenza del Ministero delle poste. Raccomanda infine che si concedano riduzioni fiscali alla benzina destinata ai servizi automolistici.

SINIBALDI si associa alle raccomandazioni dell'onorevole Mazziotti, esortando il Governo a largheggiare nei sussidi.

FALCONI NICOLA, anche a nome degli onorevoli Cimorelli ed altri, propone la seguente aggiunta:

« Il contributo delle provincie alla spesa per la costruzione delle strade di serie del 30 maggio 1875 e 23 luglio 1881, è ridotto dalla metà ad un quarto ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega l'onorevole Falconi di non insistere nella sua proposta assicurando che ne farà oggetto di studio.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, all'onorevole Pasqualino-Vassallo osserva che la legge non vieta ai comuni di riunirsi in consorzio per i servizi automobilistici.

All'onorevole Sinibaldi nota che il presente stanziamento viene in aumento di quello già inscritto in bilancio. All'onorevole Mazziotti risponde, riconoscendo l' insufficienza dei fondi stanziati, e assicurando che studierà il modo di promuovere i servizi pubblici automobilistici. Dichiara che in ciò il ministro dei lavori pubblici procederà di accordo con quello delle poste.

Quanto alle agevolezze fiscali per la benzina, trattasi di trovare un modo perchè questa possa servire esclusivamente come forza motrice e non come illuminazione. E in questo senso l'Amministrazione finanziaria studia la questione.

ORLANDO VITTORIO EMANUELE, relatore, prega la Camera di approvare l'articolo così come è proposto.

PASQUALINO-VASSALLO e FALCONI NICOLA, non insistono.

(Si approva l'art. 43-*bis* — Si approvano gli articoli 43-*ter* e 43-*quater*).

DE MICHELE FERRANTELLI, insiste con l'on. Fili-Astolfone ed altri, all'art. 43-*quinquies*, propone il seguente emendamento:

« Il Governo è autorizzato a costruire o sistemare le strade un tempo intercomunali, per allacciare alle strade esistenti provinciali o di serie, o alle stazioni ferroviarie. (Il resto identico) ».

FARANDA, propone il seguente emendamento a nome anche degli onorevoli Maresca, Furnari e molti altri:

« Il Governo è autorizzato a costruire od a sistemare le strade comunali occorrenti per allacciare alla esistente rete stradale o ferroviaria, o ai porti e rade. (Il resto identico) ».

ZACCAGNINO a nome anche degli onorevoli Masselli, Giusso ed altri, propone di aggiungere, dopo le parole: « la legge 8 luglio 1903, n. 311 », le parole seguenti: « saranno considerati isolati anche quei comuni che abbiano un porto omonimo classificato o che comunicando ora con una stazione ferroviaria distante oltre i 90 chilometri possano accedere a una stazione ferroviaria più vicina per raggiungere la quale il tratto di strada a costruire non superi i 25 chilometri ».

Coglie l'occasione per accennare alle deplorevoli condizioni di viabilità del comune di Viesti. (Bene!)

DE AMICIS propone che si parli nell'articolo non solo delle strade che « si costruiranno », ma anche di quelle che « si sistemeranno ».

MANNA propone che nella legge si sopprima il richiamo alle leggi sulla Basilicata e sulla Calabria.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, accetta l'emendamento di forma proposto dall'onorevole Manna. Dichiara all'on. De Amicis che il concorso del Governo non può estendersi alle semplici opere di sistemazione delle strade comunali.

Agli onorevoli Faranda e De Michele-Ferrantelli dichiara che non può accogliere i loro emendamenti, i quali importano un aumento di spesa.

Prega anche l'on. Zaccagnino di ritirare il suo emendamento.

DE MICHELE-FERRANTELLI insiste nel suo emendamento.

FARANDA insiste nel suo emendamento, modificandone la redazione.

ORLANDO V. E., relatore, prega egli pure gli onorevoli De Amicis, De Michele-Ferrantelli, Faranda e Zaccagnino di non insistere nelle loro proposte.

Propone che nell'articolo si parli di strade che si costruiranno o si ricostruiranno.

DE AMICIS si associa all'emendamento proposto dal relatore e ritira il suo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che il Governo non può accettare gli emendamenti che importano un aumento di spesa.

DE MICHELE-FERRANTELLI, FARANDA e ZACCAGNINO ritirano i loro emendamenti.

(Approvasi l'art. 43 *quinquies*, con l'emendamento di forma dell'on. Manna e con quello della Commissione, accettati dal Governo).

DE AMICIS, all'art. 43 *sexies*, propone che il primo comma sia modificato nel senso di esonerare le provincie da un sesto della spesa, caricandola per due sesti ai Comuni.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, non può accettarla per non aggravare ulteriormente Comuni poverissimi.

DE AMICIS, non insiste.

(Si approva l'art. 43 *sexies*).

CUZZI, all'art. 43 *septies*, propone la seguente aggiunta:

« L'ordine da seguire nella costruzione delle strade verrà stabilito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e tenuto conto della importanza economica di ciascuna strada e della entità della spesa e del difetto di viabilità in ciascuna provincia ».

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, non può accettare questo emendamento, che potrebbe dare la precedenza ai Comuni meno disagiati.

CUZZI, non insiste

(Si approva l'art. 43 *septies* — Si approvano gli articoli 43 *octies*, *novies* e *decies*).

PRESIDENTE passando al titolo IV della legge: « Disposizioni per l'istruzione elementare e professionale », pone a partito il seguente ordine del giorno della Commissione:

« La Camera invita il Governo a provvedere, perchè i Comuni, i quali ne faccian richiesta, siano forniti di completi progetti di edifici scolastici, secondo tipi diversi rispondenti alle varie necessità delle scuole, per le quali sia necessaria la costruzione indicando, se occorre, speciali concorsi per la preparazione di tali prodotti tipici ».

(È approvato).

CICCARONE propone sull'art. 44 un emendamento diretto a chiarire che, per la costruzione degli edifizi scolastici, lo Stato, oltre a concorrere per una parte della spesa, accorderà per il resto della spesa un mutuo di favore.

ROCCO lamenta che i capoluoghi di circondario non possano fruire dei vantaggi di questa legge.

DE AMICIS chiede che il concorso dello Stato sia esteso agli edifici per gli asili d'infanzia.

MANNA chiede che sia chiarito che lo Stato non concorrerà per la spesa eccedente le centomila lire.

FUSINATO, ministro dell'istruzione pubblica, dopo aver dichiarato che per questa legge il concorso dello Stato è limitato alla spesa di lire centomila, è dolente di non poter accedere al desiderio dell'on. De Amicis, che esorbita dai fini e dai limiti finanziari della legge.

ORLANDO V. E., relatore, fa osservare all'on. De Amicis che gli edifizi per gli asili possono essere riuniti a quelli delle scuole elementari; e propone una nuova formula per rendere più chiaro il senso dell'articolo.

DE AMICIS, prende atto della dichiarazione del relatore, relativa agli asili e ritira la sua proposta.

CICCARONI, ritira il suo emendamento.

(L'art. 44 è approvato nella nuova formula).

DE GIORGIO, anche a nome del deputato Ciccarone, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli effetti della presente legge, al momento della sua attuazione, si intendono estesi anche a quei comuni che avessero presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione di mutui di cui nel presente articolo ».

FUSINATO, ministro dell'istruzione pubblica, non può accettare

DE GIORGIO, non insiste.

(Si approva l'articolo 44. Si approvano gli articoli 44-*bis*, 45, 46 e 47).

DAL VERME, a nome anche di molti altri deputati, propone la seguente aggiunta all'art. 48:

« Le disposizioni del presente articolo possono, udito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, venire estese per decreto reale a quei comuni in qualsiasi altra provincia del Regno, nei quali la proporzione degli analfabeti superi il 50 per cento degli abitanti da 6 anni in su, e nei quali comuni la sovraimposta comunale nell'ultimo triennio non sia in media inferiore a 100 centesimi dell'imposta erariale ».

COTTAFAVI appoggia l'emendamento Dal Verme e spera che sarà accettato dal Governo e dalla Commissione.

FUSINATO, ministro della pubblica istruzione, è dolente di non potere accettare questo emendamento, che eccede i limiti della presente legge.

ORLANDO V. E., relatore, avrebbe preferito, e specialmente in questa materia, un provvedimento di carattere generale. Ma, dato il concetto informatore del presente disegno di legge, deve osservare l'emendamento Dal Verme non può essere accolto.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, è convinto della necessità di combattere l'analfabetismo.

Promette che studierà la questione. Ma ora deve pregare l'on Dal Verme di non insistere nella sua proposta, anche perchè, così come è formulata, non raggiungerebbe lo scopo desiderato.

DAL VERME, di fronte a queste dichiarazioni non insiste (Approvazioni).

(Approvasi l'art. 48 — Approvansi gli articoli successivi fino al 51).

FURNARI all'art. 52, propone un emendamento sostitutivo allo scopo di meglio assicurare il regolare pagamento dello stipendio ai maestri.

FUSINATO, ministro della pubblica istruzione, trova sufficiente la disposizione proposta.

FURNARI non insiste.

(Approvasi l'art. 52. Approvansi gli art. dal 53 al 59. Il seguito della discussione è rimesso a domani).

Votazione a scrutinio segreto.

DE NOVELLIS, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione:

Sull'organico dell'Amministrazione centrale della guerra.

Favorevoli 194
Contrari 36

Modificazioni alle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (Attribuzioni degli Ispettorati).

Favorevoli 198
Contrari 32

Modificazioni al testo unico della legge sull'ordinamento dell'esercito (aumento di un maggior generale per il comando generale dell'arma dei carabinieri reali).

Favorevoli 196
Contrari 34

Cessione e riscatto di canoni e di altri oneri reali.
Favorevoli 209
Contrari 21
(La Camera approva).
Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete.
Favorevoli 200
Contrari 30
(La Camera approva).
Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per il R. Corpo del genio civile.
Favorevoli 203
Contrari 27
(La Camera approva).
Costruzione delle strade ferrate complementari della Sicilia.
Favorevoli 213
Contrari 17
(La Camera approva).

Prendono parte alla votazione.

Abruzzese — Abignente — Abozzi — Agnetti — Aguglia — Albasini — Albertini — Alessio — Aprile — Arigò — Arlotta — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Bastogi — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bettòlo — Bianchi Leonardo — Bizzozero — Bona — Bonacossa — Botteri — Bracci — Brandolin — Brizzolesi.

Callaini — Numa Mura — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carcano — Cassuto — Castiglioni — Cavagnari — Celesia — Centurini — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colosimo — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Curioni — Cuzzi.

Da Como — D'Alì — Dal Verme — De Amicis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro Emilio — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo — De Luca Ippolito Onorio — De Michele-Ferrantelli — De Novellis — De Riseis — Di Broglio — Di Lorenzo — Di Rudinì Antonio — Di Scalea — Donati.

Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Faranda — Farinet Francesco — Fasce — Fede — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Fili-Astolfone — Florena — Fortunato — Franchetti — Francica-Nava — Furnari — Fusco — Fusinato.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gattorno — Gianturco — Giardina — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Goglio — Gorio — Grassi-Voces — Guastavino.

Jatta.

Lacava — Landucci — Larizza — Lazzaro — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucca — Lucifero Alfonso — Luzzatti Luigi.

Majorana Giuseppe — Manna — Mantica — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marcello — Marcora — Maresca — Marghieri — Mariotti — Masciantonio — Masi — Masselli — Mazziotti — Meardi — Merci — Mezzanotte — Miliani — Mirabelli — Modestino — Montagna — Montauti — Monti-Guarnieri — Moschini.

Negri-De Salvi.

Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Paniè — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Pavoncelli — Pellecchi — Personè — Petroni — Pipitone — Pistoja — Podestà — Pompilj — Pozzato — Pozzo Marco — Pucci — Pugliese.

Quistini.

Raggio — Rastelli — Reggio — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rocco — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Romussi — Rondani — Roselli — Rota — Rubini — Rummo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Sanarelli — Sanseverino — Santini — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scellingo — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sili — Sinibaldi — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spirito Francesco — Squitti — Staglianò — Stoppato.

Talamo — Tasca — Tecchio — Tedesco — Teso — Testasecca — Torraca — Torrigiani — Treves — Turati.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Veneziale — Verzillo — Vicini — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zaccagnino — Zegretti.

Sono in congedo:

Campi Emilio — Campus-Serra.

Danieli.

Fabri.

Gattoni — Gavazzi — Giaccone — Giuliani.

Lucchini Angelo.

Marescalchi — Meritani — Morando — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Pinchia.

Raineri — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rovasenda.

Turbiglio.

Sono ammalati:

Bottacchi.

Calvi Giusto.

Dell'Arenella.

Mel.

Pavia.

Rizzetti — Rizzoni.

Toaldi.

Wollemborg.

Zella-Milillo.

Assenti per ufficio pubblico:

Brunialti.

Daneo.

Rava.

Suardi.

Presentazione di relazioni.

CAPPELLI presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni alla sopratassa dell'alcool ai vini importati dall'estero.

BERGAMASCO presenta la relazione sul trattato di amicizia con la Repubblica di Nicaragua.

Sull'ordine del giorno.

GOGLIO, MEZZANOTTE, FERRI GIACOMO, ALBERTINI, BATTELLI, VERZILLO, CAVAGNARI, GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno parlano sull'ordine del giorno.

SANTINI prega il presidente di prender notizie della condizione di salute dell'ex deputato Amadei, facendo voti per la sua guarigione.

PRESIDENTE, si associa all'augurio.

Interrogazioni e interpellanze.

VISOCCHI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se intenda provvedere ad una più energica difesa della pesca ligure contro i danni gravissimi cagionati dalle reti a strascico a mezzo di paranze.

« Celesia ».

« Il sottoscritto interroga il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda proporre modifiche alla legge 11 luglio 1904, n. 378, nel senso di favorire maggiormente il sorgere di sodalizi pescherecci e di render possibile l'erogazione dei fondi stanziati in favore della classe peschereccia non avvenuto finora.

« Celesia ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno per sapere se intenda di concedere una sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente pratico di farmacia, come fu già concessa replicatamente fino al 1896.

« Campi N. ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda provvedere a migliorare la sorte degli inservienti dei Convitti nazionali.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda provvedere al miglioramento degli stipendi degli insegnanti delle scuole pratiche e speciali di agricoltura.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di modificare gli orari nella linea Castellammare Adriatico-Sulmona-Aquila-Terni e di accelerare la marcia dei treni per rendere più facili le comunicazioni con Roma e Firenze.

« Manna ».

« Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze per sapere se di fronte ai numerosi inconvenienti prodotti dalla applicazione della legge 10 dicembre 1905 e successivo regolamento sui velocipedi, non creda opportuno di proporne la modificazione provvedendo intanto a mitigarne gli effetti con acconcie norme interpretative.

« Albertini ».

« Domando d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se creda la Banca di credito agrario per il Lazio abbia finora fatto le operazioni di prestiti secondo il regolamento o la legge con la quale quella Banca fu istituita.

« Leali ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione se intenda presentare il progetto di legge relativo agli stipendi e alla carriera degli insegnanti delle scuole medie pareggiate *entro il 1906*, come promise il suo predecessore al Senato, accettandone il relativo ordine del giorno, e alla Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile decorso.

« Landucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra intorno ai risultati degli esami degli ufficiali di complemento, tenutisi di recente presso la R. scuola militare di Modena.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici sulla opportunità di aggiungere (linea Bari-Taranto) una o due vetture viaggiatori al treno facoltativo n. 2915, in partenza da Bari alle ore 13 10.

« Abbruzzese ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere quando saranno pubblicate le norme informative per gli esami di integrazione come è disposto dall'art. 52 del regolamento per le scuole medie ed elementari approvato con R. decreto 13 ottobre 1904.

« Miliani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti intenda adottare per la sistemazione ed il miglioramento delle tristi condizioni degli impiegati d'ordine straordinari del catasto e degli uffici tecnici di finanza.

« Miliani ».

« I sottoscritti interrogano il ministro dell'interno sulla proibizione del comizio che doveva aver luogo in Oneglia il 21 giugno all'oggetto di trattare dell'attuale movimento politico.

« Rondani, Costa, Treves, Ferri Giacomo ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando la Commissione reale dei porti e la Commissione per la navigazione interna pubblicheranno i risultati degli studi sulle opere necessarie per mettere i piccoli porti in condizione da fruire delle vie acquee che saranno sistemate e impiate con l'esecuzione del piano per la navigazione interna.

« Codacci-Pisanelli ».

« Domando d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio sulla opportunità di riformare, nell'interesse della difesa e dell'economia nazionale, il riparto della spesa dei piccoli porti e specialmente gli articoli 6 e 7 della legge 17 luglio 1884, n. 2518 e l'art. 5 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

« Codacci-Pisanelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, e il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quali modificazioni credano necessario apportare, nell'interesse del proletariato agricolo, alla legge del 24 giugno 1888 sulla affrancazione delle servitù civiche nelle provincie ex pontificio, ed a quella del 4 agosto 1894, sull'ordinamento dei domini collettivi.

« Canevari ».

« I sottoscritti interpellano il Governo per conoscere se ed in qual modo intenda provvedere al miglioramento ed all'ampliamento del porto di Livorno nell'interesse del commercio e delle industrie della Toscana.

« Merci, Callaini, Morelli-Gualtierotti, Landucci, Bastogi, Campi Numa, Matteucci, Torrigiani, Falaschi, Pilacci ».

« I sottoscritti interrogano il ministro delle finanze, sul modo della restituzione delle somme in più pagate ed in proporzioni diverse dai vari Comuni della provincia di Pavia, in causa del ritardo dell'attuazione del nuovo censo, dopo la diffida fatta dagli interessati allo stesso signor ministro.

« Romussi, Rampoldi ».

« I sottoscritti interpellano il Governo sulla urgente necessità di provvedere al porto di Livorno, migliorandone i mezzi attuali ed ampliandolo, onde esso possa rispondere ai sempre crescenti bisogni delle regioni che ne costituiscono la zona di influenza commerciale.

« Orlando S., Montauti, Pandolfini, Landucci, Pilacci, Falaschi, Viazzi, Targioni, Tizzoni, Bianchi E., Artom, Orsini-Baroni, Queirolo, Bianchi L., Cassuto, Rosadi, Casciani, Luzzatto A., Pucci, Ginori-Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia sulla grazia a Linda Murri.

« Albasini-Scrosati ».

La seduta è tolta alle ore 19.15.

DIARIO ESTERO

Allorchè il principe di Hohenlohe, non potendo appianare le difficoltà insorte per un accordo con l'Ungheria, diede le sue dimissioni da presidente del Consiglio dei ministri austriaco, si disse che l'insuccesso, colpendo ugualmente Goluchowski, doveva anche questi dimettersi, ed anzi più di un giornale austriaco ed ungherese diede come certa la notizia delle dimissioni. Ma il partito conservatore austriaco, specialmente dopo le concessioni doganali fatte all'Ungheria, vede nel Goluchowski un moderatore delle pretese dei magiari, e però questi lo considerano il più formidabile avversario alle loro aspirazioni autonome.

Si spiegano così gli attacchi mossi contro di lui nell'ultima seduta della delegazione ungherese. Buzath ne chiese le dimissioni, motivando che Goluchowski era intervenuto nella crisi ungherese con pregiudizio dell'Ungheria. Il conte Teleki disse di aver conosciuto Goluchowski venti anni fa, a Parigi, e di non aver mai notato in lui delle speciali simpatie per l' Ungheria.

L'oratore chiamò quindi insufficiente l'esposizione del ministro degli esteri. « Al contrario di quanto affermò Goluchowski - egli continuò - il contegno dell'Austria ad Algesiras, anzichè un successo, significò una sconfitta. In generale tutto il contegno del ministro Goluchowski mi sembra poco sincero. Nel mese scorso dei giornalisti e degli uomini politici ungheresi visitarono Belgrado, dove ebbero festosissime accoglienze. Il monarca venne falsamente informato sul carattere di quelle feste, perchè gli vennero descritte quali manifestazioni antidinastiche ».

Altri delegati sorsero a parlare contro Goluchowsk e furono tutti fragorosamente applauditi dall'assemblea.

***

La *Schesische Zeitung* ha annunziato che il Governo tedesco proporebbe un progetto di legge da presentarsi in autunno al Reichstag per un nuovo aumento della flotta germanica. La notizia, data da quel giornale, ritenuto serio e bene informato, ha fatto qualche impressione ed ha provocato dei commenti, quantunque non sia ritenuto attendibile. A parte che l'aumento recentemente votato, e che sarà un fatto compiuto nel 1917, è reputato sufficiente agli scopi difensivi proposti dal Governo, si osserva che nuovi armamenti non potrebbero servire che a peggiorare le relazioni della Germania con l'Inghilterra, mentre proprio di questi giorni la Germania è intenta invece a migliorare tali rapporti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Camera di commercio. — Il Consiglio della Camera di commercio di Roma è convocato in seduta pubblica per domattina, 28, alle ore 11.

Congresso nazionale della Società movimento dei forestieri. — L'ordine del giorno per il Congresso delle sezioni della benemerita Società, da tenersi prossimamente in Roma, è il seguente:

Comunicazioni della presidenza — Resoconto morale — Resoconto finanziario — Bilancio consuntivo del 1905 — Bilancio di previsione pel 1906 — Determinazione intorno al secondo Congresso generale da tenerlo a Milano durante il periodo dell'Esposizione — Proposta della sezione sociale di Firenze per un più largo contributo a quelle sezioni e Comitati che facciano funzionare speciali uffici di informazioni gratuite pei viaggiatori — Proposte eventuali — Nomine di soci onorari — Elezione di un presidente, quattro vice-presidenti, sette assessori, un segretario, due vice-segretari, trenta consiglieri, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Le cariche sociali sono tutte decadute, in seguito alle modificazioni apportate da R. decreto allo statuto sociale.

Il Congresso internazionale degli architetti. — Ai primi di agosto si terrà in Londra il Congresso internazionale degli architetti.

Vi assisteranno non meno di 500 delegati francesi e tedeschi, compresi i rappresentanti delle due Americhe e perfino del Giappone.

Questo è il primo Congresso d'arte che ha luogo in Inghilterra e il più importante dei Congressi d'architetti finora tenuti.

Le memorie che verranno presentate al Congresso saranno stampate in inglese, francese, tedesco e italiano. Saranno discusse questioni di interesse internazionale, come l'uso dell'acciaio negli edifizi e del cemento armato, e il loro adattamento alle costruzioni artistiche.

Per le cartoline postali. — Di questi giorni vennero sollevate lagnanze intorno all'obbligo di cancellare la dicitura « cartolina postale » sotto pena di segnatasse sulle cartoline postali affrancate con soli cinque centesimi.

Or bene quest'obbligo è stato abolito con la legge del luglio 1905 che modificò le tariffe postali.

Esso sussiste soltanto nei rapporti con l'estero, regolati, come è noto, da Convenzioni internazionali; ma nel recente Congresso di Roma le disposizioni relative furono opportunamente modificate nel senso desiderato, diguisachè dal 1° ottobre 1907 (data dell'entrata in vigore delle nuove Convenzioni) verrà abrogata anche per l'estero la lamentata formalità.

Servizio telefonico. — Da stamane le comunicazioni telefoniche fra Torino e Parigi sono interrotte.

Marina militare. — La R. nave *Umbria* è giunta a Port de France il 26 corr. La *Flavio Gioia* è giunta a Suda il 25.

Marina mercantile. — Da Suez ha proseguito per Aden e Bombay il *R. Rubattino*, della N. G. I. — Da Penang ha proseguito per Bombay il *Capri*, della stessa Società. — Da Gibilterra ha proseguito per New-York il *König Albert*, del N. Ll.

Proveniente da New-York, ha proseguito da Gibilterra per Napoli e Genova il vapore espresso *Prinzessin Irene*, della stessa Società.

Proveniente da Genova e diretto al Plata è partito da Gibilterra il piroscafo *Bologna*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 23. — I giornali annunziano che l'Imperatore Francesco Giuseppe ha conferito al generale Saletta la Gran Croce dell'Ordine di Leopoldo e al tenente Robilant la Croce di cavaliere dell'Ordine di Francesco Giuseppe.

VIENNA, 26. — Il *Fremdenblatt*, commentando il viaggio del generale Saletta a Vienna in occasione del giubileo del generale Beck e l'invio del regalo da parte del Re Vittorio Emanuele al generale Beck, dice: Questo omaggio di buon cameratismo che giunge a Beck da parte del valoroso esercito italiano e la onorifica attestazione della benevolenza e della considerazione reale faranno profonda impressione nell'esercito austro-ungarico e resteranno nella sua memoria come segno di cavallereschi sentimenti, ma saranno altresì considerati dall'intera popolazione come la prova che i circoli dirigenti in Italia hanno cura del vincolo di alleanza che unisce l'Austria-Ungheria e l'Italia con loro reciproco vantaggio e nell'interesse della pace europea.

FIUME, 26. — Il nuovo governatore, conte Nako, ha preso oggi possesso delle sue funzioni, ed ha pronunziato un discorso, nel quale ha detto che la coltura ungherese non vuol escludere la coltura italiana, ma entrambe le colture debbono completarsi a vicenda, onde Fiume diventi centro delle colture ungherese ed italiana.

PONT DE GENNES, 26. — Oggi sul Circuito della Sarthe vi è stata la prima giornata della corsa automobilistica per il Grand Prix de l'automobile club di Francia.

Nell'odierno percorso di sei giri del Circuito sono giunti: 1° Sitz su *Rénault*; 2° Clément su *Clément*; 3° Nazzaro su *Fiat*.

PIETROBURGO, 26. — Molti operai disoccupati invasero ieri, durante la seduta, le sala del Consiglio municipale. Avendo il sindaco ordinato loro di uscire, gli operai scelsero tre delegati per trattare col sindaco.

Il prefetto inviò agenti di polizia e gendarmi al Municipio, ma il sindaco si recò alla prefettura a domandare il ritiro della polizia che violava il domicilio del Municipio, ed i gendarmi restarono solo alla condizione che non avrebbero esercitato alcuna repressione.

Gli operai allora uscirono con soccorsi offerti loro dai consiglieri.

Lo *Slovo* segnala l'aggravarsi dei disordini agrari e numerosi saccheggi ed incendi avvenuti nelle provincie di Kiew e di Tula e nelle provincie baltiche.

I facchini e gli equipaggi dei vapori della Neva e dei canali si sono posti in isciopero.

È avvenuto un sanguinoso conflitto alla stazione Nicola fra cosacchi e facchini, parecchi dei quali sono rimasti feriti.

Anche ai mercati centrali vi sono stati tafferugli.

LONDRA, 26. — I giornali annunziano che, secondo il *XX Secolo* di Pietroburgo, in un Consiglio a Peterhoff sarà discussa domani la questione della nomina di un nuovo Gabinetto presieduto da Murontzeff e composto in gran parte di membri della Duma.

Gli attuali ministri della guerra, della marina e degli affari esteri conserverebbero i rispettivi portafogli.

FIUME, 26. — Il governatore Nako ha visitato, nel pomeriggio, il Casino patriottico ed è stato ricevuto calorosamente dalle notabilità cittadine.

VIENNA, 26. — Il generale Beck ha offerto un pranzo in onore del generale Saletta.

Vi assistevano gli addetti militari italiano, tedesco, russo e francese.

Al levar delle mense il generale Beck ha fatto un brindisi in francese dicendo che è profondamente commosso della prova di amicizia datagli dal generale Saletta colla sua visita. Lo prega di voler gradire l'espressione della sua gratitudine e dei suoi sentimenti più sinceri per lui e per tutto l'esercito italiano.

Sono assai lieto - soggiunge - di poter rinnovare a S. M. il Re, alto alleato del nostro augusto Sovrano, le espressioni dei miei più rispettosi omaggi e della mia più profonda riconoscenza per il magnifico ritratto di cui si è degnato farmi dono.

Vogliate credere, mio generale, che questo attestato di benevolenza sarà sempre per me un prezioso ricordo. Bevo alla salute di S. M. il Re Vittorio Emanuele! Viva il Re!

Il generale Saletta ha risposto pure in francese esprimendo i suoi ringraziamenti per le amabili parole del generale Beck e dicendo che l'opera di Beck è così conosciuta all'estero che gli onori tributatigli non sono che un omaggio ben meritato alle sue virtù militari e personali. Anche nell'esercito italiano — soggiunge — da molti anni si seguono col più grande interesse le riforme che si succedono nell'esercito austro-ungarico, e si è ammirata l'assiduità, la perseveranza, l'armonia e lo spirito di continuità che hanno presieduto a queste riforme. Dopo avere enumerato le riforme il generale Saletta continua: l'indirizzo savio ed ammirabile dato allo sviluppo successivo della potenza militare della Monarchia, favorito dalla stabilità dei ministri della guerra, dovuta evidentemente alla cooperazione dei Governi, ha reso possibile di costruire un edificio militare armonico in tutte le sue parti e solido. È con un sentimento non soltanto personale, ma di tutto l'esercito italiano, che vi propongo di brindare alla salute di S. M. l'Imperatore e Re ed a quella del suo capo di Stato maggiore la cui celebrità è ancora inferiore ai meriti.

Ambedue i brindisi sono stati entusiasticamente accolti dai presenti.

PIETROBURGO, 26. — Le informazioni di alcuni giornali esteri circa pretesi arresti di soldati a Krasnoje-Selo ed un'agitazione fra i lancieri di Peterhoff sono smentite da fonte autorizzata.

PIETROBURGO, 27. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* dice che le entrate dell'Impero nei primi quattro mesi del 1906 presentano un aumento di 61,200,000 rubli, di fronte allo stesso periodo del 1905.

I depositi nelle casse di risparmio nei primi cinque mesi del 1903 sono aumentati di 114,900,000 rubli.

La riserva in oro della Banca di Stato ascendeva al 21 corrente a rubli 1,107,350,000.

PIETROBURGO, 26. — *Duma dell'Impero.* — S'impegna una discussione generale circa le restrizioni al diritto di stampa.

Numerosi oratori attaccano vivamente il Governo.

Gamarteli, deputato del Caucaso, si compiace dell'agitazione rivoluzionaria nell'esercito.

Feodorowski protesta contro l'asserzione che regnerebbe malcontento nell'esercito. L'esercito - dice - deve restare al difuori delle competizioni politiche; altrimenti la Russia dovrebbe subire una serie di rivoluzioni.

Si approva poscia l'urgenza per un'interpellanza circa parecchi casi di incendi organizzati nel distretto di Tschernikoff per ordine del generale Rudoff, capo della gendarmeria. La relazione su tali incendi criminosi produce profonda impressione.

L'interpellanza sull'impiego dei cosacchi nel servizio di polizia nel paese dà occasione a parecchi discorsi.

Arakantseff, deputato cosacco, pronuncia un commovente discorso, dichiarando che un tempo i cosacchi amavano la libertà, ma il Governo ha adottato verso di essi un sistema che ha fatto loro perdere ogni sentimento umano e li ha saturati di disprezzo e di odio contro i russi. L'oratore aggiunge che i cosacchi affermano di non essere russi, ma di appartenere ad una nazionalità speciale. Non bisogna perciò odiare i cosacchi, ma compiangerli come soldati che fanno fuoco sui compatriotti per ordine dei loro capi, nemici di ogni movimento a favore della libertà.

PIETROBURGO, 26. — *Duma dell'Impero* — (*Continuazione*). — Continua la discussione dell'interpellanza relativa ai cosacchi.

Vassilieff e Savastianoff, deputati del Don, biasimano questa discussione, dicendo che la Duma non ha il diritto di chiedere il rinvio dei cosacchi, spettando tale diritto soltanto allo Czar.

Il presidente li richiama all'ordine, dicendo che la loro affermazione è inammissibile, poichè il presidente permette la discussione.

Vassilieff conclude dicendo che i cosacchi perderanno la pazienza e si rivolteranno contro i rivoluzionari.

Altri oratori, fra i quali Borodine, Sidelnikof, il proto Affanassief, tutti rappresentanti delle popolazioni cosacche, respingono le affermazioni di Vassilieff e di Savostianoff, dicendo che essi furono eletti mercè l'intervento del Governo e che i cosacchi vogliono vivere in pace colla popolazione russa.

Borodine legge alcune lettere di cosacchi nelle quali dicono di voler ritornare alle loro case ed esprimono la propria indignazione per le funzioni di polizia che sono loro imposte e rifiutano di proteggere i ricchi a cagione dei quali la Russia soffre.

Borodine dice di ritenere che i due deputati cosacchi che hanno affermato la devozione dei cosacchi per i loro capi e l'odio dei cosacchi verso i rivoluzionari debbono avere preparato i discorsi pronunziati alla Duma d'accordo coi capi dell'esercito.

Il proto Affanassieff dice che tali discorsi provengono da una falsa interpretazione del patriottismo.

Sidelnikoff dice: I cosacchi sono i veri servitori dello Czar e della patria; anche lo Czar è il primo servitore della patria, e la patria rappresentata dalla Duma reclama la libertà. Dunque i cosacchi non hanno il diritto di agire contro la volontà del Parlamento.

La Duma applaude tutti i discorsi, salvo quelli di Vessilieff e Savostianow, che accoglie con risa, rumori e grida di: *Basta!*

Roditschew protesta contro l'abuso del nome dello Czar, che non può agire male. Sono le autorità che esercitano il potere esecutivo quelle che abusano del nome dell'imperatore. La Duma non ha soltanto il diritto, ma il dovere di scoprire i delitti commessi dall'Amministrazione. Il discorso di Roditschew è salutato con un'ovazione.

Aladyne ricorda che l'immagine del cosacco libero e valoroso che esisteva prima nell'animo dei russi è completamente scomparsa ora che i cosacchi fanno un brutto e vergognoso mestiere (Applausi).

Si approva all'unanimità l'urgenza per l'interpellanza sui cosacchi.

Si passa quindi a discutere l'interpellanza sull'arresto di un redattore del *Corriere di Pietroburgo*.

La polizia entrò nella tipografia del giornale ed arrestò un redattore, un collaboratore ed un correttore.

Un'ispettore di polizia disse che avrebbe preparato a Pietroburgo un *progrom* a paragone del quale quello di Bielostock sarebbe stato una cosa da nulla.

Si approva all'unanimità l'urgenza per questa interpellanza.

Indi la seduta è tolta alle 7.45.

LONDRA, 27. — *Camera dei comuni.* — Il ministro degli affari esteri, sir E. Grey, rispondendo a varie interrogazioni dichiara che l'Inghilterra non ha intenzione di rompere le sue relazioni diplomatiche colla Russia, a causa dei massacri d'israeliti. Soggiunge che una squadra inglese deve visitare, nel mese venturo parecchi porti svedesi e tedeschi e quattro della Russia, ma queste visite sono un atto di pura cortesia e non hanno naturalmente alcun nesso cogli affari interni della Russia.

Il ministro chiede che le questioni relative a queste visite vengano trattate quando verrà discusso il bilancio.

Un deputato chiede che si faccia appello alle potenze firmatarie dell'Atto di Berlino per far cessare le atrocità nel Congo.

Sir E. Grey risponde che ritiene sia bene attendere i risultati degli ultimi decreti del Re del Belgio.

Si riprende quindi la discussione del *bill* sull'educazione.

Viene respinto con 340 voti contro 337 il più importante degli emendamenti presentati.

L'opposizione applaudisce per la diminuzione della maggioranza ministeriale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 26 giugno 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.74.
Umidità relativa a mezzodì	49.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 30.3. minimo 19 0.
Pioggia in 24 ore	

26 giugno 1906.

In Europa: pressione massima di 769 sulla Svizzera, minima di 751 sulla Russia centrale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso intorno a 1 mm. in Sicilia, salito di 1 a 4 mm. altrove; temperatura aumentata; pioggiarelle o temporali sull'Italia peninsulare.

Barometro: minimo a 763 sul Jonio, massimo a 766 al nord.

Probabilità: venti deboli in prevalenza settentrionali; cielo in gran parte sereno: temperatura in aumento.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 giugno 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 0	21 2
Genova	sereno	calmo	31 2	21 8
Massa Carrara	sereno	calmo	29 6	16 2
Cuneo	sereno	—	29 6	17 8
Torino	sereno	—	28 5	18 3
Alessandria	sereno	—	28 4	17 1
Novara	sereno	—	30 5	18 5
Domodossola	sereno	—	30 8	12 9
Pavia	sereno	—	30 0	15 4
Milano	sereno	—	31 4	14 7
Sondrio	sereno	—	29 9	16 9
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	sereno	—	30 4	18 0
Cremona	sereno	—	29 7	19 5
Mantova	sereno	—	27 2	20 8
Verona	sereno	—	28 4	14 8
Belluno	1/4 coperto	—	26 4	16 7
Udine	sereno	—	28 8	19 9
Treviso	sereno	—	30 9	19 9
Venezia	1/4 coperto	calmo	27 0	22 0
Padova	sereno	—	28 2	19 6
Rovigo	1/2 coperto	—	28 8	18 8
Piacenza	sereno	—	26 9	18 1
Parma	sereno	—	27 8	18 6
Reggio Emilia	sereno	—	27 2	17 0
Modena	sereno	—	26 1	19 1
Ferrara	sereno	—	25 1	17 7
Bologna	sereno	—	25 5	18 7
Ravenna	sereno	—	25 6	16 0
Forlì	sereno	—	23 2	17 0
Pesaro	sereno	calmo	23 9	20 0
Ancona	coperto	calmo	27 0	23 0
Urbino	sereno	—	22 9	16 4
Macerata	sereno	—	22 9	17 3
Ascoli Piceno	sereno	—	19 0	15 5
Perugia	sereno	—	27 0	17 4
Camerino	sereno	—	23 5	15 0
Lucca	sereno	—	28 6	16 2
Pisa	sereno	—	27 6	15 8
Livorno	sereno	legg. mosso	26 8	18 8
Firenze	sereno	—	27 3	17 4
Arezzo	sereno	—	26 2	18 9
Siena	sereno	—	24 0	20 4
Grosseto	sereno	—	26 0	14 0
Roma	sereno	—	27 2	19 0
Teramo	sereno	—	24 0	15 9
Chieti	sereno	—	25 0	17 9
Aquila	sereno	—	24 1	14 7
Agnone	sereno	—	23 1	13 1
Foggia	sereno	—	23 9	18 9
Bari	sereno	calmo	26 2	18 2
Lecce	sereno	—	27 0	19 5
Caserta	sereno	—	28 3	19 9
Napoli	sereno	calmo	24 8	20 1
Benevento	sereno	—	27 8	17 6
Avellino	sereno	—	23 9	17 4
Caggiano	sereno	—	19 0	15 3
Potenza	sereno	—	23 2	14 7
Cosenza	sereno	—	29 8	17 8
Tiriolo	sereno	—	18 7	12 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	24 2	20 2
Trapani	1/4 coperto	calmo	26 3	20 1
Palermo	sereno	calmo	26 8	17 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 2	18 0
Caltanissetta	sereno	—	25 0	18 8
Messina	sereno	calmo	27 8	19 1
Catania	sereno	calmo	27 6	19 8
Siracusa	1/4 coperto	calmo	27 0	9 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 1	15 0
Sassari	sereno	—	24 8	17 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*